UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

LA RIFORMA DEI CONTRATTI E IL PROGETTO DI RIFORMA DEI CONTRATTI SPECIALI IN FRANCIA

Firmato digitalmente da Bianca Gardella
Data: 26.03.2025 11:01:26 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE/01943490027

Relatore:
Chiar.ma Prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi

Candidato:
Andrea Donetti

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Ai miei nonni Giancarlo,

Ercole e Mariuccia

Al mio amico Samuele

Sommario

SOMMARIO ..... **I**

1. CAPITOLO PRIMO: STORIA E PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA RIFORMA DEI CONTRATTI IN FRANCIA **1**

1.1 Radici storiche della riforma **1**

1.2 Motivazioni della riforma **3**

1.2.1 Isolamento del Code civil e importanza del diritto generale dei contratti 3

1.2.2 Il contesto europeo 5

1.2.3 Attrattività del Code civil 7

1.3 Processo di formazione della riforma **8**

1.3.1 Prima fase: dai progetti Catala e Terré al primo progetto di riforma redatto dalla Chancellerie 8

1.3.1.1 Avant-projet Catala 8

1.3.1.2 Il projet Terré 11

1.3.1.3 Il "projet 2008" redatto dalla Chancellerie 14

1.3.2 Seconda fase: ripresa "politica" del progetto di riforma 16

1.3.3 Terza fase: genesi della decisione di riformare tramite ordonnance 17

1.3.4 Quarta fase: consultazione pubblica e pubblicazione dell'ordonnance 19

1.3.5 Quinta Fase: ratifica dell'ordonnance 19

1.4 Entrata in vigore della riforma ed applicazione delle disposizioni nel tempo **22**

1.4.1 Entrata in vigore dell'ordonnance 2016 23

1.4.2 Entrata in vigore dell'ordonnance 2016 dopo la legge di ratifica del 20 aprile 2018 26

1.4.3 Tre diversi periodi di applicazione della legge nel tempo: i timori relativi ad una applicazione giudiziale anticipata 28

2. CAPITOLO SECONDO: ANALISI DELLE DISPOSIZIONI PIÙ INNOVATIVE DELLA RIFORMA **32**

2.1 L'imprévision: la nuova gestione delle sopravvenienze **32**

2.1.1 Cenni storici sulla rilevanza delle sopravvenienze 32

2.1.2 Il superamento giurisprudenziale dell'arrêt Canal de Craponne: i casi Huard e Danone 35

2.1.3 L'imprévision nei progetti di riforma del Code civil 36

2.1.3.1 Avant-projet Catala 36
2.1.3.2 Projet Terré 38
2.1.3.3 La proposta della Chancellerie 39
2.1.4 L'articolo 1195: la nuova disciplina dell'imprévision 40

2.2 L'eliminazione della nozione di causa 43
2.2.1 La nozione di causa nel diritto contrattuale francese pre-riforma 44
2.2.1.1 La concezione Dualista 45
2.2.1.2 La Subjectivisation de la cause : i casi Point Club Vidéo e Chronopost 47
2.2.1.2.1 L'arrêt Point Club Vidéo 47
2.2.1.2.2 L'arrêt Chronopost 48
2.2.2 La causa nel Code civil riformato 49
2.2.2.1 Il contenuto certo e lecito e la nozione di but 50
2.2.2.2 La nuova veste della causa oggettiva e il patto nudo sine causa 51
2.2.2.3 Nuove chiavi di lettura a seguito dell'eliminazione della causa 52

2.3 L'abbandono delle Bonnes moeurs 54
2.3.1 Origini dei buoni costumi e rilevanza nell'ancien droit 54
2.3.2 Le bonnes moeurs nel Code civil e il ruolo della giurisprudenza 56
2.3.3 Progressiva diminuzione del ricorso alle bonnes moeurs 59
2.3.4 Eliminazione della nozione di bonnes moeurs 61
2.3.4.1 L'azione di ripetizione alla luce della scomparsa dei buoni costumi 63

2.4 La fase precontrattuale 65
2.4.1 Il dovere di informazione 65
2.4.1.1 Il dovere di confidenzialità 69
2.4.2 Il patto di preferenza 70
2.4.3 La promessa unilaterale 73

3. CAPITOLO TERZO: IL PROGETTO DI RIFORMA DEI CONTRATTI SPECIALI 75

3.1 La relazione tra diritto generale e diritto speciale: un quadro di insieme 76
3.1.1 Il ruolo dei contrats spéciaux 76

3.2 Il processo di riforma dei contratti speciali e gli obiettivi perseguiti 78
3.2.1 L'Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, 2017 79
3.2.2 L'Offre de réforme du droit des contrats spéciaux, 2020 80
3.2.3 L'Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, 2022 81
3.2.3.1 Obiettivi e struttura del progetto 81
3.2.4 Iter legislativo e proposta di riforma tramite ordonnance 83

3.3 La vendita nel progetto di riforma 85
3.3.1 La nuova definizione di vendita 85
3.3.2 I contratti preparatori 86
3.3.3 Il prezzo 88
3.3.4 I vizi del bene venduto 90

3.4 La locazione nel progetto di riforma 91
3.4.1 Definizione e quadro strutturale del contratto di locazione 92
3.4.2 Locazione di cose immateriali 93
3.4.3 Gli obblighi del locatore 94

BIBLIOGRAFIA 96

1. CAPITOLO PRIMO: STORIA E PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA RIFORMA DEI CONTRATTI IN FRANCIA

Il progetto di revisione e di ricodificazione del Libro III del *Code civil* francese, in particolare del titolo III riguardante i contratti e la parte generale delle obbligazioni ha comportato un intenso lavoro preparatorio e prolungate discussioni, per un periodo complessivo di ben quattordici anni, culminati nella definitiva *loi de Ratification* n. 287 del 20 aprile 2018.

Si tratta di un lasso di tempo considerevole quanto comprensibile alla luce della longevità del Codice e della quasi totale assenza, sino a quel momento, di modifiche organiche alla sua struttura ed al suo contenuto. Dalla sua emanazione di napoleonica volontà nel 1804, il *Code* ha infatti subito perlopiù marginali evoluzioni concernenti essenzialmente il diritto matrimoniale, la capacità, la tutela e l'emancipazione, a cavallo dell'ultimo quarto di secolo scorso. [1]

1.1 Radici storiche della riforma

Gli albori di un vero sentimento di necessità di modernizzazione e riscrittura del Codice civile d'oltralpe iniziarono a mostrarsi ad un secolo circa di distanza dalla sua nascita, in concomitanza con la creazione del BGB tedesco nel 1900. Se il Codice civile francese ha rappresentato un modello o forse "il modello" per lungo tempo in Europa ed è stato fonte di ispirazione per altri ordinamenti e per la produzione di codici nazionali ad esso ispirati (si pensi al Codice civile italiano, al Codice civile belga e al Codice civile olandese ad esempio), il BGB si è parimenti affermato pur con una struttura ed un linguaggio dissimili.

Il *Code civil* del 1804 presentava un testo semplice e accessibile, espressione della rottura con l'Ancien Regime e della volontà di fornire un'opera rivolta al *citoyen*, mentre il BGB conteneva articoli scritti con un linguaggio complesso e difficilmente comprensibile ai più, in quella che venne considerata come la "vittoria della codificazione e della tecnicità

[1] L. n. 64-1230 del 14 dicembre 1964 in JO del 15 dicembre 1964 p. 11140 (modifica delle disposizioni in materia di tutela ed emancipazione), L. n. 65-570 del 13 luglio 1970 in JO del 14 luglio 1970 p. 6044 (riforma dei regimi matrimoniali), L. n. 68-5 del 3 gennaio 1968 in JO del 4 gennaio 1968 p. 114 (riforma del diritto degli incapaci maggiorenni), L. n. 72-3 del 3 gennaio 1972 in JO del 5 gennaio 1972 (relativa alla filiazione), L. n. 75-617 dell'11 luglio 1975 (riforma del divorzio).

giuridica”[2]; allo stesso modo, la struttura del *Code* seguiva la tradizionale impostazione tripartita di tradizione romanistica (diritto delle persone, diritto di proprietà, diritto di famiglia) contrariamente al *Bürgerliches Gesetzbuch* suddiviso in cinque libri, dei quali il primo dedicato alla parte generale.

La pubblicazione del BGB, a cavallo del centenario della nascita del *Code civil*, animò quindi la prima concreta discussione in merito all’opportunità di riformare il Codice, ormai giunto al suo centenario.

La dottrina dell’epoca si divise tra i sostenitori di una riforma generale del Codice (tra i maggiori esponenti Raymond Saleilles, Ferdinand Larnaude e Eustache Pilon), espressione di una volontà di rifondazione incentrata sull’esigenza di “socializzazione” del diritto civile, al suo adattamento ai tempi correnti, alla società e alle evoluzioni in essere al suo interno, e tra i difensori di un approccio molto più moderato e conservatore (Marcel Planiol e Eugène Gaudemet su tutti), volto ad una revisione parziale del *Code*, alla cosiddetta “*reforme douce*”, che nel pensiero di Planiol si sarebbe dovuta compiere “ad opera della giurisprudenza e grazie al progredire delle teorie dottrinali”. [3]

Nonostante la nomina da parte del Ministero di giustizia francese, il 3 dicembre 1904, di una commissione extraparlamentare ad hoc, l’interesse generale per la riscrittura del *Code civil* finì velocemente per sfumare, in un contesto storico segnatamente conservatore e nazionalista. I dibattiti a tal proposito contribuirono comunque all’emanazione di singole leggi settoriali che modificarono alcuni istituti ritenuti ormai obsoleti per l’epoca: emblematiche delle aspirazioni di modernizzazione giuridico-sociale furono l’introduzione della facoltà per le donne di esercitare la professione forense e la creazione della normativa a tutela degli infortuni sul lavoro.[4]

---

[2] A. Gaillet, *La question de la codification en Allemagne, de la querelle Savigny-Thibaut (1814) à l’entrée en vigueur du BGB (1900)*, Université Toulouse 1 Capitole Publications, 2016, p. 7.

[3] J. F. Niort, H*omo Civilis. Tome I et II: Contribution à l’histoire du Code civil français (1804-1965),* Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 458-460

[4] Loi du 1 décembre 1900 *“ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession”* e Loi du 9 avril 1898 *“sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.”* Un elenco completo di tutte le disposizioni di legge introdotte nel venticinquennio unitamente al loro commento si ritrova in G. Cannada Bartoli, *Le ultime riforme del Codice civile francese (1880-1905)*, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda*, Luigi Pierro Editore, Napoli, 1906, p. 265-310.

Le successive emanazioni di codici nazionali, quali il Codice delle obbligazioni svizzero nel 1930 e il Codice civile olandese del 1992 permisero il confronto con codificazioni più moderne e favorirono via via il rinvigorire del proposito di riforma. Tuttavia, fu solo con l'avvicinarsi del bicentenario della nascita del Codice civile che si giunse concretamente all'elaborazione di una proposta di riforma della codificazione napoleonica.

1.2 Motivazioni della riforma

La volontà di riformare il *Code civil* venne espressa ufficialmente dall'allora Presidente della Repubblica Jacques Chirac, per mezzo di un discorso tenuto in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario del codice, l'11 marzo 2004 a Parigi.

Oltre ad evidenziare i pregi e le qualità che resero possibile la longevità dell'opera napoleonica, il Presidente sottolineò l'urgenza di riscrivere il diritto dei contratti e delle obbligazioni per "adattarlo all'evoluzione della società e alle nuove sfide derivanti dalla costruzione europea". [5]

La modernizzazione del codice fu uno dei temi principali che condussero alla sua revisione, ma non sarebbe esaustivo pensare alla riforma del 2016 come alla conclusione di un mero e necessario processo di svecchiamento.

Riscrivere e introdurre nuove regole in quella che per Jean Carbonnier rappresentava "la Costituzione civile della Francia"[6] fu la risposta giuridica e politica ad una vasta serie di motivazioni ed esigenze connesse al ruolo e all'importanza esercitata dal *Code civil* nel panorama nazionale ed europeo.

1.2.1 Isolamento del Code civil e importanza del diritto generale dei contratti

La sostanziale immutevolezza del Codice nell'arco dei due secoli di vita aveva avuto come risultato la ricerca di soluzioni giuridiche più attuali al di fuori di esso. La produzione di leggi civili autonome e scorporate dal codice e le numerose e importanti sentenze della *Cour de cassation* in tema di diritto contrattuale avevano reso cristallino l'isolamento del *Code civil* e la marcata distinzione tra Codice civile e diritto civile. [7]

L'Ordonnance del 2016 non a caso ha operato la scelta, attesa e auspicata da buona parte

---

[5] J. Chirac, Colloque sur le bicentenaire du code civil à la Sorbonne, Parigi, 11 marzo 2004.

[6] J. Carbonnier, "*Le Code civil*", in P. Nora, *Les lieux de mémoire, III. La Nation, 2. Le territoire, l'État, le patrimoine*, Gallimard, Paris, 1986, p. 309.

[7] F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, J. Gest, *Aux sources de la réforme du droit des contrats*, Dalloz, Paris, 2017, p. 2.

della dottrina, di inserire nel novellato codice le più rilevanti regole relative alla formazione, alla validità, all'efficacia e all'inadempimento del contratto introdotte negli anni per mezzo di sentenze della Corte di Cassazione francese.

Il *Code civil* non pareva più essere quindi il naturale "contenitore del *droit positif*"[8] e oltre alle regole elaborate dalla giurisprudenza a minare la centralità del codice contribuirono in aggiunta lo sviluppo e l'espansione di codici speciali quali il *Code de la consommation* e il *Code de commerce*, testi che via via sono divenuti sempre più importanti per il diritto contrattuale, tanto da essere definiti da Jean Carbonnier come "il nuovo diritto delle obbligazioni".[9]

François Colly arrivò ad osservare come "l'abbondante produzione giurisprudenziale e la mancata integrazione di queste innovazioni nel *Code* avessero reso la sola lettura di quest'ultimo da parte del cittadino e degli attori economici non più sufficiente a fornire una idonea conoscenza dello stato del diritto in Francia". [10]

Queste considerazioni portarono ad interrogarsi sulla effettiva utilità di un diritto generale dei contratti, stante il contemporaneo sviluppo di leggi e codici speciali e sulla possibilità di inserire nel *Code*, seguendo il modello utilizzato nella riforma tedesca del BGB nel 2002, alcune disposizioni relative al diritto dei consumatori e il diritto del commercio, contenute nei rispettivi codici.

La soluzione adottata dal legislatore francese fu emblematica della considerazione e della centralità assegnata al diritto comune dei contratti.

Il legislatore francese della riforma ha operato la scelta di non unificare il *Code du commerce* al *Code civil* e di non inserire in quest'ultimo disposizioni relative ai contratti dei consumatori, così come definizioni puntuali di cosa si intenda per consumatore e per professionista.[11]

Esse trovano la loro naturale collocazione nei rispettivi codici speciali, mentre spetta al Codice civile la funzione centrale di fornire le "regole minime" di diritto comune, in quanto tali applicabili alla generalità dei contratti, tramite l'introduzione di articoli operanti quali norme di

---

[8] D. Mazeaud, *Prime note sulla riforma del diritto dei contratti nell'ordinamento francese*, in Rivista di diritto civile – 2/2016, p. 433.

[9] J. Carbonnier*, Droit civil, Les obligations*, PUF, 20° ed. sp. n°12.

[10] F. Colly, *Présentation* in *Les innovations de la réforme du droit de contrats*, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2018, p. 10.

[11] Sul tema G. Alpa, *Note sul progetto francese di riforma del diritto dei contratti* in Riv. crit. dir. priv., 2015, p.182 e ss.

coordinamento.

Questa impostazione seguita dal riformatore emerge chiaramente dalla lettura del nuovo articolo 1105 del Codice, il quale afferma che è in quest'ultimo che si trovano le norme destinate a essere applicate in caso di silenzio o lacuna delle leggi speciali.

A titolo di esempio si pensi all'introduzione dell'art. 1171: esso disciplina la tutela contro le clausole abusive nei contratti d'adesione; trattandosi di una regola di diritto comune troverà applicazione per tutti quei contratti che non rientrano nelle disposizioni speciali previste in materia di clausole abusive dal *Code de commerce (L. 442-1)* e dal *Code de la consommation (L. 212-1)*.[12]

1.2.2 Il contesto europeo

In aggiunta alla produzione giurisprudenziale e legislativa extra-codicistica giocò un ruolo fondamentale, per l'accelerazione dei lavori di riforma del *Code*, il progredire delle discussioni e delle proposizioni a livello comunitario per la creazione di un Codice civile europeo e di un diritto europeo dei contratti.

La riforma della sezione concernente i contratti e le obbligazioni del *Code civil* era rimasta essenzialmente "immobile", in attesa di sviluppi concreti riguardanti un'azione comunitaria per l'unificazione del diritto contrattuale europeo. Nel 1916 fu lanciato il progetto considerato "il preludio a un'impresa di europeizzazione del diritto", il codice franco-italiano che avrebbe dovuto unificare il diritto delle obbligazioni dei due paesi, mentre nel 1953 l'Associazione Henri Capitant votò a favore della creazione di un codice europeo delle obbligazioni. [13]

Negli anni successivi, numerose associazioni e gruppi di studio lavorarono al progetto ambizioso di un codice europeo dei contratti, contribuendo alla creazione di importanti opere come i PECL della Commissione Lando e il Codice Gandolfi dell'Accademia dei Giusprivatisti Europei.

Paradossalmente, le prime critiche e le prime resistenze relativamente al progetto iniziarono a mostrarsi solo nel momento in cui l'unificazione a livello europeo del diritto dei

---

[12] Cass. civ., 26 gennaio 2022 n. 20-16.782 "*Alors que si dans un contrat d'adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, cette disposition générale, introduite dans le droit commun par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut trouver à s'appliquer que dans les matières où la prohibition des clauses génératrices d'un tel déséquilibre n'est pas déjà assurée et régie par des textes spéciaux".*

[13] F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, J. Gest, *op. cit.,* p. 9.

contratti divenne una priorità della Commissione europea stessa.

La prima comunicazione della Commissione relativa al diritto contrattuale europeo, nel 2001, suscitò la reazione negativa del governo francese, che espresse la propria preoccupazione in merito alla possibile "sovrapposizione di strumenti legislativi"[14], mentre la dura presa di posizione da parte della dottrina emerse a gran voce per mezzo di una mozione di sfiducia da parte dell'*Académie de Sciences morales et politiques*, contro il progetto portato avanti dallo Study Group di Christian Von Bar.

La Commissione, per mezzo delle comunicazioni del 2003 "Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo - Un piano d'azione" e del 2004 "Diritto contrattuale europeo e revisione dell'acquis: prospettive per il futuro" aveva affidato ad un joint network composto da otto gruppi di studio (tra i quali lo Study Group di Von Bar) il compito di sviluppare il progetto di un "*Draft Common Frame of Reference (DCFR)*", un quadro comune di riferimento europeo ispirato ai diritti contrattuali e alla giurisprudenza dei vari stati membri, oltre che alle più rilevanti Convenzioni internazionali in materia. Esso avrebbe dovuto contenere principi, definizioni e clausole tipo a livello europeo.

Il progetto del DCFR sollevò preoccupazioni nella dottrina giuridica francese per il rischio di messa in discussione di elementi del diritto civile nazionale e per l'eventuale estensione non giustificata delle competenze dell'Unione Europea, al di là di quanto previsto dai Trattati. [15] Diversi autori criticarono il lavoro svolto dal gruppo di studio[16], culminando infine in una reazione tanto attesa dalla comunità francese: la *Société de législation comparée*, fino a quel momento considerata ai margini del joint network europeo, pubblicò due volumi, "*Terminologie contractuelle commune*" e "*Principes contractuelle commune*", che contenevano principi guida (*principes directeurs*) e regole modello, chiaramente in competizione con quelle proposte dal gruppo di Von Bar.

Questo evento segnò la nascita del cosiddetto "progetto francese", il cui obiettivo era riaffermare e difendere la peculiarità del diritto francese.

---

[14] Official Journal of the European Union, (2003/C 63/01), pag. 29.

[15] Dalla mozione dell'*Académie de Sciences morales et politiques:* "*L'Académie s'étonne que le Parlement européen ait été à l'origine de cette initiative, qui aurait l'appui de la Commission, alors qu'elle n'entre pas dans la compétence de l'Union européenne selon les traités; estime que la modification du droit des contrats mettrait en question, par pans successifs, beaucoup d'éléments du droit civil, et particulièrement du droit de la famille et des biens".* Testo integrale disponibile sul sito online dell'Académie, http://www.asmp.fr.

[16] Tra tutti si segnalano: G. Cornu, *Un code civil n'est pas un instrument communautaire*, Le Dalloz n. 4, 24 gennaio 2002 p. 351-352; Y. Lequette, *Vers un Code civil européen?*, Pouvoirs 2003/4 (n. 107), p. 97-126.

La Commissione, preso atto della rinnovata centralità dei lavori di parte francese, e della mancanza di condizioni favorevoli all'effettiva creazione di un codice dei contratti europeo, propose nel 2010 una nuova consultazione contenente tra le vari opzioni quella di un "regolamento istitutivo di uno strumento opzionale", limitato ai soli contratti transfrontalieri. Questo palese ridimensionamento delle aspirazioni di armonizzazione del diritto contrattuale da parte della Commissione spianò definitivamente la strada alla *réforme du droit des contrats*, che non rischiava più di "dissolversi con la creazione di un diritto europeo dei contratti". [17]

1.2.3 Attrattività del Code civil

Parallelamente alla prospettiva di armonizzazione del diritto contrattuale a livello europeo, nel 2004 la pubblicazione del primo rapporto annuale *Doing Business,* promosso dalla Banca Mondiale, contribuì a risvegliare un certo "nazionalismo giuridico francese"[18] che permise di accelerare i lavori di riforma.

Il rapporto, comparando i sistemi di civil law a quelli di common law, elaborò un'analisi economica molto negativa dei cosiddetti "diritti continentali", criticandone la scarsa attrattività nei confronti di investitori, imprese e agenti economici internazionali.

Il diritto francese, sostanzialmente, mal si prestava ad essere scelto dalle parti di un contratto quale legge regolatrice dello stesso.

Le norme di diritto contrattuale contenute in un codice nato nel 1804, scritto e modellato per rispondere alle esigenze economiche di un mondo "agricolo"[19] non erano più idonee a regolare rapporti sempre più articolati e inseriti in un contesto internazionale.

La dottrina francese, al netto delle critiche al rapporto e agli indicatori in esso utilizzati[20], recepì l'importanza del tema: ricodificare il *Code civil* significava rilanciare un codice che per decenni ha rappresentato un modello, ridando verve alla tradizione civilista nazionale e contribuendo ad arginare l'inesorabile "penetrazione della lingua inglese" [21] all'interno della competizione tra ordinamenti.

---

[17] F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, J. Gest, *op. cit.*, p. 31.

[18] *Ivi*, p. 17.

[19] P. Simler, *Commentaire de la réforme du droit de contrats et des obligations*, 2° ed., LexisNexis, 2018, p. 2.

[20] Association Henri Capitant, *Les droits de tradition civiliste, à propos des rapports: Doing Business de la Banque mondiale*, Societé de législation comparée, 2005.

[21] G. Alpa, *op. cit.*, p.185

La fruibilità delle norme contenute nel codice da parte degli operatori stranieri è stato un tema molto importante affrontato all'interno del processo di riforma e ha senz'altro giocato un ruolo di rilievo relativamente alla sorte di diversi istituti contenuti nel *Code*. In merito alla decisione di eliminare l'elemento della causa nel contratto, ad esempio, fu analizzata l'impossibilità di quest'ultima di conciliarsi con la *consideration* di tradizione anglosassone. [22]

1.3 Processo di formazione della riforma

A partire dal 2004, il processo di formazione della riforma del titolo III del *Code civil* ha attraversato varie fasi, caratterizzate da contributi e progetti sia dottrinari che ministeriali. Ogni progetto ha arricchito il dibattito, influenzando le decisioni su quali articoli fosse più opportuno rivedere, quali innovazioni fosse necessario introdurre e quali disposizioni fossero ormai da eliminare.

Successivamente alla scelta del contenuto definitivo della riforma, animò il dibattito la decisione in merito al veicolo legislativo mediante il quale attuarla. L'opportunità di procedere tramite *ordonnance* fu osteggiata e criticata da molte voci illustri della dottrina e da diverse fazioni di Parlamento e Senato.

1.3.1 Prima fase: dai progetti Catala e Terré al primo progetto di riforma redatto dalla Chancellerie

Il processo di riforma può essere strutturalmente suddiviso in cinque fasi, delle quali la prima, comprendente il periodo storico dal 2004 al 2009, risultò essere la più importante in quanto si sviluppò negli anni durante i quali furono presentati i progetti che verranno poi in gran parte ripresi nel testo definitivo dell'*Ordonnance*.

1.3.1.1 Avant-projet Catala

Il primo progetto di riforma, presentato nel 2005 al guardasigilli Pascal Clément, fu il frutto del lavoro del gruppo di civilisti guidati dal Professor Pierre Catala, "*une poignée de civilistes universitaires*", come egli stesso li definì. [23]

---

[22] *Ivi*, p.186.

[23] P. Catala, *Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription*, La Documentation française. 2006, p.2.

Complessivamente parteciparono al progetto 36 accademici, di cui sei, guidati da Geneviève Viney e Georges Durry si occuparono della responsabilità civile. Il tema della responsabilità civile verrà poi ripreso anche nel progetto Terré, ma non arriverà mai ad essere inglobato nei propositi di riforma e nel corpo del nuovo libro terzo.

Ad esclusione del sottogruppo dedicato alla responsabilità civile, tutti gli altri civilisti si dedicarono ad un singolo tema specifico e le loro relazioni e motivazioni sono riportate nella sezione dedicata "*Exposé des motifs*" del progetto.

Realizzato in poco più di trenta mesi, il *Projet Catala* ha avuto il pregio di saper recepire le istanze di innovazione provenienti da più direzioni, incanalandole in un'opera che non si è tardato a definire "*monumentale*": il *Code civil* del 1804 contava di 286 articoli, l'edizione del 2004 ne conteneva dieci in più, l'*Avant-projet* ne aggiunse quasi un terzo.[24]

La dottrina francese ha coniato un concetto che esprime alla perfezione il punto di vista con il quale il gruppo guidato dal Professor Catala ha intrapreso il suo lavoro, e più in generale la riforma è giunta a compimento: "*Restaurer, réformer et résister*".[25]

Restaurare il *Code civil* comportava un doppio ambizioso proposito: ridare al codice il ruolo di rango primario che nel corso degli anni è andato sempre più ad affievolirsi, a favore di altri codici settoriali e di sentenze della Cassazione, e permettere al diritto francese, sul piano europeo ed internazionale, di tornare ad essere un modello.

Osservano Mazeaud e Fauvarque-Cosson come da tempo la longevità del *Code civil* lo avesse reso non più in grado di influenzare il legislatore straniero e in particolare quello europeo. [26]

Réformer et résister potrebbero invece ben costituire il riassunto del lavoro del gruppo Catala e la scelta delle fonti interne ed esterne utilizzate per la stesura del progetto.

I due concetti ad una prima analisi parrebbero in naturale contraddizione: come sarebbe possibile riformare senza "desistere" da un modello di codice che perdura da due secoli, e dalle convinzioni che giocoforza porta con sé?

L'*Avant-projet Catala* ha avuto il pregio di inserire nel suo modello di nuovo Codice le innovazioni della *Cour de cassation* e della dottrina ormai radicate da tempo nel panorama giuridico francese e di avere allo stesso tempo mostrato una cauta ma concreta apertura ai più

---

[24] B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud, *L'avant-projet français de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription,* in Rev. dr. unif., 2006, p. 105.

[25] Ivi, p. 104 e come rilevato da G. Alpa, *op. cit*. 185.

[26] B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud, *op. cit.*, p. 105 e ss.

moderni contributi europei in materia di diritto contrattuale, dai Principi Unidroit passando per i PECL.

Sulla scorta delle disposizioni contenute nei *Principles of European Contract Law* sono state inserite all'interno dell'*Avant-projet* soluzioni moderne e talvolta discostanti dal diritto positivo e dalle sentenze della Cassazione.

Senza presunzione di completezza e a titolo di esempio si pensi alla revoca abusiva dell'offerta: per la Cassazione essa darebbe luogo al risarcimento e al pagamento degli interessi al destinatario, mentre secondo l'art.1105 comma 4 del *projet* Catala, la revoca di un'offerta a persona determinata, durante il periodo entro il quale l'offerente si è impegnato a mantenerla, non può impedire la formazione del contratto. La medesima regola è contenuta, identica, all'articolo 2:202 dei PECL. Ancora, relativamente al perfezionamento di un contratto, si osserva come al tradizionale momento dell'accettazione dell'offerta da parte del destinatario, l'*Avant-projet* sposti il momento del perfezionamento all'avvenuta ricezione dell'accettazione. [27]

Sul piano invece della tradizione, di cui il progetto è abbondantemente intriso, il gruppo guidato dal Professor Catala si è distinto per la propria visione a riguardo dell'elemento causale nel contratto, ritenuto fondante e indispensabile (contrariamente ad esempio ai *Principes Européens*, che non ne fanno menzione, e in generale alla quasi totalità dei progetti europei in materia contrattuale). Il tema della causa ha concentrato la discussione e i contributi di numerosi studiosi, e verrà analizzato con completezza insieme alle altre innovazioni più importanti introdotte dalla riforma. In questa sede interessa ricordare come il suo mantenimento all'interno del progetto Catala e la sua scomparsa nel *projet Terré* abbiano animato quello che è stato definito come "*le débat entre causalistes et anti-causalistes, un siècle plus tôt*". [28]

Come si avrà modo di osservare, fu la tesi opposta sostenuta da François Terré a prevalere.

Il concetto di causa, comunque, non è sicuramente l'unico elemento di continuità con la tradizione riscontrabile nel progetto Catala.

---

[27] Art. 1107 *Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription* (P. Catala)

[28] P. Simler, *op. cit.*, p. 18., il riferimento è al dibattito di inizio XX secolo tra i sostenitori della causa e una parte della dottrina, guidata da Marcel Planiol, che ne confutava l'utilità, relegandola ad elemento superfluo e sostanzialmente identico all'oggetto del contratto. Il pensiero di Planiol sul tema è espresso in M. Planiol, *Traité élémentaire de droit civil,* F. Pichon Éditeur, Paris, 1901.

Gerard Cornu, nell'introduzione dell'*Avant-projet,* illustra la centralità della nozione di contratto e della teoria generale del contratto[29]: l'articolo 1134 sarebbe dovuto rimanere la base del *Code civil*, e la *liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat* avrebbero dovuto rappresentare i capisaldi del diritto delle obbligazioni; la maggior qualità del *projet Catala* è stata la capacità di temperare ed al contempo elevare disposizioni dalla tradizione secolare, conferendo maggiore influenza a temi quali la buona fede, la giustizia contrattuale, il ruolo centrale del giudice, la nozione di consenso.

Scrisse Catala a proposito della propria idea di codice: *L'avant-projet ne propose pas un code de rupture, mais d'ajustement. Restaurare*, appunto, non distruggere, bilanciando sapientemente modernità e tradizione. [30]

1.3.1.2 Il projet Terré

All'*Avant-projet Catala* fece seguito un ulteriore ambizioso progetto, redatto sotto l'egida *dell'Académie de sciences morales et politiques* e anch'esso di formazione dottrinale, per mezzo del contributo di accademici e giuristi guidati dal Professor François Terré. [31]

Il *projet Terré* si estendeva in realtà in due proposte suddivise in altrettanti volumi: la riforma del diritto contrattuale e delle obbligazioni, contenuta nell'articolato "*Pour une réforme du droit de contrats*", pubblicato nel 2008 e la riforma del regime della responsabilità civile contenuta nell'opera *Pour une réforme du droit de la responsabilité civile,* edita nel 2011 da Dalloz. In questa fase, parlando di "*Projet Terré*" ci riferiremo al primo articolato.

Anzitutto, va detto che il *Projet Terré* non ha goduto della stessa eco e considerazione accordata all'*Avant-projet di Catala,* che viene tutt'oggi ricordato come un modello, l'apripista della riforma del *Code civil*.[32]

Eppure, sono in gran parte le disposizioni del *Projet Terrè* e la sua impostazione ad aver permeato il testo definitivo dell'*Ordonnance*, così come i successivi progetti redatti dalla

---

[29] P. Catala, *op. cit.,* p.8.

[30] P. Catala, *op. cit.*, p.4.

[31] Si precisa che a livello cronologico, tra *l'Avant-projet Catala* e il *Projet Terré* si colloca il progetto di riforma redatto dalla *Chancellerie*, che vide la luce circa tre mesi prima dell'articolato curato dal professor Terré. Esso viene in questa tesi presentato successivamente al *Projet Terré*, poiché si è scelto di dare continuità espositiva ai due progetti di matrice dottrinale, e successivamente ai due progetti "istituzionali": i *Projet* 2008 e 2009 redatti dalla *Chancellerie*.

[32] M. Girolami, *Modernità e tradizione nel diritto dei contratti: i progetti di riforma del code napoléon nella prospettiva del giurista italiano,* in Rivista di diritto civile, 2/2012, p. 269.

Chancellerie, ad eccezione del "*Projet 2008*", che ha visto la luce prima del compimento del progetto Terré.

Se l'articolato di Catala ebbe il pregio di contemperare *tradition et innovation*, il *projet Terré* si impose invece sul piano dell'innovazione, accogliendo numerose disposizioni di stampo europeo e rinunciando al classicismo del vecchio codice, dando vita ad un progetto di riforma che da più parti non si tardò a definire "*audace*" e di "*fracture*".[33]

Su queste premesse non stupisce la proposta del *projet Terré* di rinominare il libro III del *Code*, passando dall'originale denominazione "*Des contrats ou des obligations conventionalles en général*" alla più concisa "*Des obligations".* La versione finale della riforma opterà per l'intitolazione "*Des sources des obligations*".

L'art. 1 del progetto, nel presentare le fonti delle obbligazioni, elimina la spiegazione dottrinale della differenza tra *actes juridiques* e *faits juridiques,* presente invece nell'*Avant-projet Catala*, e allo stesso modo fa tabula rasa della categoria dei quasi-contratti, cui il *projet Catala* aveva dedicato un intero capitolo e la relativa *exposé de motifs*, a cura di Gerard Cornu.[34]

L'attuale articolo 1100 del *Code civil*, figlio della riforma 2016, riprende la suddivisione proposta da Terré e non menziona le differenze tra atti e fatti giuridici. La definizione di ciascuno è invece affidata ai commi 1 e 2 dell'articolo 1100.

Al *projet Terré* si deve poi il superamento della tanto discussa categoria dei "*Principes Directeures*"[35], introdotta nel primo disegno di *Code civil* redatto dalla *Chancellerie* nel 2008, sulla scorta del lavoro portato avanti dall'*Association Henri Capitant* nel suo contributo "*Terminologie contrattuelle commune*".[36]

Tra i principi generali di matrice ministeriale figuravano la libertà contrattuale, la buona fede, la forza obbligatoria e i valori fondanti di libertà, sicurezza e fedeltà contrattuale (la cosiddetta *loyauté contractuelle*). Il *projet Terré* presentò invece, al posto dei *Principes*, delle

---

[33] Sul tema P. Dupichot, *Regards (bienveillants) sur le projet de réforme du droit français des contrats*, in Droit & patrimoine, n. 247, 2015, p. 33 e M. Girolami, *op. cit.*, p. 269.

[34] G. Cornu, *Quasi-contrats*, in P. Catala, *op. cit.*, p.62

[35] M. Mekki, *Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d'ordonnance portant sur la réforme du droit des obligations*, Recueil Dalloz, 2015, n. 14, p. 816

[36] Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française - Société de législation comparée, *Terminologie contractuelle commune,* Société de législation comparée, vol. 6, 2008.

disposizioni preliminari, comprendenti anch'esse la buona fede, la libertà contrattuale, il rispetto dell'ordine pubblico e dei diritti fondamentali.[37]

L'Ordonnance del 2016 seguì la linea proposta da Terré e introdusse le "*Dispositions liminaires*" (già presenti in altri codici stranieri, quali il Codice civile svizzero, il Codice civile del Québec e il Codice civile argentino), che si ritrovano oggi suddivise in 12 articoli del *Code civil* (dal 1101 al 1111.1), contenenti altrettante definizioni, dalle varie tipologie di contratto alla buona fede.

Lungi dall'avere una mera funzione simbolica, le disposizioni introduttive rappresentano oggi la "quintessenza del diritto delle obbligazioni": le definizioni e la classificazione proposta dalle *Dispositions liminaires* permettono all'utilizzatore del novellato *Code civil* di avere uno sguardo immediato sulla struttura del codice e sulle sue disposizioni fondanti. [38]

Sul piano poi delle innovazioni di ispirazione europea proposte da Terré, il progetto si distinse per lo spiccato indirizzo comparativista utilizzato: lo stesso François Terré commentò come l'approccio comparativo fosse costantemente presente nello spirito del gruppo da lui guidato. [39]

A partire dalla già menzionata soppressione della causa quale condizione di validità del contratto, il *projet Terré* introdusse numerose innovazioni poi riprese dell'Ordonnance 2016: la possibilità per il giudice di riequilibrare il contratto o di risolverlo in caso di *lésion qualifiée*[40], la risoluzione unilaterale anticipata quando l'inadempimento appare certo prima del termine,[41] la revisione del contratto da parte del giudice per eccessiva onerosità sopravvenuta (*imprévision*) anche contro la volontà delle parti.[42]

---

[37] Art. 3-6, F. Terré, *Pour une réforme du droit des contrats*, Académie des sciences morales et politiques, coll. « Thèmes et commentaires », Dalloz, 2009.

[38] Sul tema M. Mekki, *Les dispositions liminaires*, in *Les innovations de la rèforme du droit des contrats*, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2018, p. 16.

[39] F. Terré (entretien avec), E.Filiberti, « *Quelle réforme du droit des contrats ?* », LPA, 2008, n. 41, pp. 4-5 cfr. V. Rivollier, *L'influence du droit européen et international des contrats sur la réforme française du droit des obligations*, in Revue internationale de droit comparé, vol. 69 n. 4, 2017. P. 776.

[40] Art. 66, F. Terré, *op. cit.*

[41] Art. 111, F. Terré, *op. cit.*

[42] Art. 92, F. Terré, *op. cit.*

Quest'ultima disposizione risultò tra le più avanguardiste nella proposta di codice a cura di Terré: nemmeno il progetto di riforma redatto dal Ministero della giustizia era riuscito a superare un'eccezione, tutta francese, che durava dal 1876.[43]

1.3.1.3 Il "projet 2008" redatto dalla Chancellerie

Si trattò del primo progetto dotato di una autorità e di una legittimità ufficiale, in quanto elaborato dal Ministero della giustizia francese (la *Chancellerie*).

La principale e più discussa innovazione proposta nel progetto fu senza dubbio l'introduzione dei già menzionati *Principes Directeurs*. Compresi tra gli articoli 15 e 18, la funzione dei *Principes* venne chiarita nel rapporto di presentazione a corredo del projet 2008[44]: essi avrebbero dovuto fornire una opportunità per il diritto francese di riaffermare il proprio concetto di diritto contrattuale, nell'ottica del dibattito su di un diritto contrattuale europeo, inoltre, sarebbero stati inseriti nel nuovo codice coerentemente a quanto già previsto dal *Code de procédure civile*, che conteneva e contiene i *principes directeurs du proces*.

I Principi avrebbero quindi introdotto ed elevato tre pilastri della tradizione giuridica francese (la libertà contrattuale, la forza obbligatoria del contratto e la buona fede), tutti già implicitamente contenuti nel *Code*, ma mai espressamente collocati al rango di principi fondanti.

Quanto alla libertà contrattuale, il suo primato nei confronti della giustizia contrattuale è chiaramente ravvisabile dall'analisi delle disposizioni contenute nel progetto della *Chancellerie*: in primo luogo, alla revoca abusiva dell'offerta da parte di uno dei contraenti, la sanzione proposta sarebbe dovuta essere il mero pagamento dei danni e degli interessi, contrariamente all'*Avant-projet Catala* e al *projet Terré*, i quali prevedevano entrambi la formazione forzata del contratto; il progetto della *Chancellerie* intendeva salvaguardare comunque la libera decisione di una delle parti in merito all'offerta, ritenuta preminente rispetto all'interesse della controparte alla conclusione del contratto; in secondo luogo, relativamente alla protezione del consumatore contro le clausole abusive (importante introduzione

[43] Cass. civ., 6 marzo 1876 (*arrêt dit du Canal de Craponne*); con questa celebre sentenza la Corte di Cassazione stabilì il divieto per i giudici di prendere in considerazione il tempo e le circostanze per intervenire sul contratto. La proposta di riforma della *Chancellerie* del 2008 prevedeva la possibilità di revisione del contratto da parte del giudice solo previo accordo tra le parti (*avec l'accord des parties*).

[44] *Projet de réforme du droit de contrats*, Ministère de la Justice, luglio 2008, p. 3. Disponible online sul sito del Ministero.

dell'Ordonnance 2016), la scelta del Ministero fu di non inserire nel progetto nessun articolo a tutela delle parti soggette ad un importante squilibrio contrattuale; anche in questo caso, la libertà contrattuale, pur tradotta nella conclusione di un accordo chiaramente svantaggioso per uno dei contraenti, avrebbe dovuto avere la meglio sulla giustizia contrattuale.

Denis Mazeaud ha osservato come la libertà contrattuale, nella versione della *Chancellerie*, trovasse il suo naturale contrappasso nel principio di carattere morale attenente al rispetto della parola data e conseguentemente all'adempimento delle proprie obbligazioni.[45]

Il secondo principio direttore, infatti, la forza obbligatoria del contratto, nel projet 2008 superò quella che era fino a quel momento la risposta del diritto contrattuale francese all'inadempimento. Il progetto ministeriale abrogò l'articolo 1142 del codice, che prevedeva quali conseguenze all'inadempimento, per qualunque tipologia di obbligazione, il pagamento dei danni e degli interessi, ed introdusse per le obbligazioni di fare l'esecuzione forzata in natura (cioè la costrizione del debitore ad eseguire la prestazione che non ha eseguito o che ha eseguito malamente, attualmente prevista dagli articoli 1221 e 1222 del Codice civile francese vigente).

Per quanto attiene al terzo *principe directeur*, la proposta più interessante del progetto ministeriale si esplicò nel tentativo di temperamento della cosiddetta *imprévision*.

Come detto, dall'*arrêt Craponne* del 1876 vigeva in Francia il divieto di revisione del contratto da parte del giudice in caso di eccessivo sopravvenuto squilibrio economico per una delle parti. Il *projet 2008* riprese e introdusse una regola giurisprudenziale derivante da una sentenza della *Cour de cassation* del 1992, in cui il giudice di fatto impose la revisione del contratto[46]. L'art.136 del progetto ministeriale avrebbe consentito alla parte interessata dallo svantaggio di domandare alla controparte la rinegoziazione del contratto; in caso di rifiuto o di fallimento della negoziazione il giudice poteva allora decidere per la risoluzione o per l'adattamento dello stesso. La medesima regola è poi confluita all'interno del novellato codice tramite l'articolo 1195, come si osserverà in seguito.

I *Principes Directeurs*, comunque, furono oggetto di numerose critiche da parte della dottrina. Venne osservato come comportassero il rischio di un eccessivo allargamento di competenze del giudice in materia contrattuale, avendo ampia facoltà di interpretazione, soprattutto relativamente al concetto di buona fede. [47]

---

[45] D. Mazeaud, *La réforme du droit français des contrats*, in La lettre de France, Revue Juridique Thémis (RJT) n. 243, 2010 p. 246.

[46] Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18547 (arrêt Huard).

[47] F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, J. Gest, *op. cit.*, p. 45., P. Malaurie, *Petite note sur le projet de réforme du droit des contrats*, in JCP/La semaine juridique-édition générale, n. 44/2008, p. 18

Altre autorevoli voci commentarono a proposito dell'estraneità dei *Principes* alla tradizione giuridica francese, tacciando la scelta di un'esplicita velleità di europeizzazione del diritto contrattuale.[48]

Oggetto di critiche fu anche l'impostazione seguita dal *projet 2008* relativamente all'elemento della causa. Se la causa di fatto scomparve dal testo del nuovo codice ministeriale, il suo rimpiazzo risultò una mera sostituzione a livello formale: gli articoli 85 e 87 del progetto introdussero la nozione di *intérêt au contrat*, che di fatto racchiudeva la stessa funzione della causa. Sempre Mazeaud, a proposito del testo proposto dalla *Chancellerie*, commentò ironicamente la nuova veste della causa come il frutto non di una *réforme*, né di una *réformette*, bensì di una "*ré-formelle*".[49]

Maggiormente apprezzata e in parte introdotta nel nuovo *Code* fu invece la scelta di suddividere cronologicamente le fasi della negoziazione, attraverso undici capitoli che seguono il sottotitolo di apertura "*le contrat*": *Définitions, Principes directeurs, Formation, Représentation, Forme, Validité, Exécution, Effets, Interprétation et qualification, Inexécution, Le contrat électronique.*

Anche questa disposizione si inserì in un'ottica di *européanisation du droit français des contrats,* derivando la struttura cronologica dai diversi progetti di diritto europeo dei contratti.

1.3.2 Seconda fase: ripresa "politica" del progetto di riforma

La seconda fase della riforma è compresa tra il 2009 e il 2011, anni durante i quali non vennero proposti nuovi progetti di natura dottrinale, ma si osservò un fervore da parte della politica relativamente all'opportunità di procedere concretamente verso una riforma del libro III.

Vennero creati due diversi gruppi di lavoro, uno di natura tecnica (composto da giuristi ed economisti) e uno di natura politica, composto da membri del Parlamento e della *Chancellerie*, ad eccezione del Professor Philippe Rémy[50]. I due gruppi procedettero in successione, il gruppo tecnico segnalava al gruppo politico o "ministro" le questioni più impellenti sulle quali lavorare, si giunse così all'elaborazione di tre nuovi progetti migliorativi del *projet 2008* (i cosiddetti progetti 2009, 2010, e 2011). Tutti e tre i progetti conservarono comunque l'impostazione e in gran parte il contenuto del primo testo elaborato nel 2008, ad

[48] C. Aubert de Vincelles, *Droit des obligations – Tome I,* Dalloz, 2020, p. 21.

[49] D. Mazeaud, *La réforme du droit français des contrats*, op. cit., p. 247.

[50] F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, J. Gest, *op. cit.*, p. 45.

eccezione della scomparsa dell'istituto di *intérêt au contrat* e del capitolo dedicato ai *Principes directeurs.* Il *projet 2011* fu l'ultimo testo di riforma elaborato prima dell'Ordonnance.

1.3.3 Terza fase: genesi della decisione di riformare tramite ordonnance

Tra il 2012 e il 2015 prese vita il dibattito più importante e sicuramente decisivo per le sorti della riforma del Codice civile francese. Se il proposito di riformare, coadiuvato dagli importanti progetti elaborati negli anni, sembrava ormai radicato e non più passibile di ripensamenti, il veicolo mediante il quale attuare la riforma restava ancora incerto.

Nessun progetto di legge era infatti stato presentato ufficialmente all'Assemblea nazionale e il fitto calendario parlamentare non lasciava molto margine per una presta iniziativa in tal senso.

L'allora Ministro della Giustizia Christiane Taubira decise di procedere secondo quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione francese, vale a dire mediante lo strumento dell'*ordonnance*. Esso consente al Governo, su autorizzazione del Parlamento, di adottare entro un termine stabilito misure che normalmente sarebbero riservate alla normale procedura legislativa. Le ordinanze entrano immediatamente in vigore all'atto della loro pubblicazione, ma decadono se entro il termine previsto dalla legge delega non venga presentata al Parlamento la relativa legge di conversione.

L'autorizzazione venne conferita al Governo mediante l'inserimento dell'art.3 all'interno del progetto di legge relativo alla *modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.*[51] L'art.3 conteneva infatti la richiesta di abilitazione a legiferare per mezzo dell'*ordonnance* in materia contrattuale, basandosi sull'art. 34 della Costituzione che assegna alla legge la prerogativa di determinare i principi fondamentali del regime contrattuale e delle obbligazioni. Il progetto di legge contente la delega venne poi depositato in Senato il 27 novembre 2013.

Proprio in occasione della discussione relativa al progetto di legge in Senato si registrò la prima secca opposizione al ricorso all'*ordonnance*. Già la dottrina aveva dal canto suo contestato l'utilizzo di questo strumento, in costante aumento dai primi anni duemila[52], e lo

[51] Ivi, p. 47.

[52] M. Guillaume, *Les ordonnances : tuer ou sauver la loi ?*, in Pouvoirs, 2005/3 n.14, pp. 117-118.

spiraglio concreto di una riforma di siffatta importanza realizzata senza la partecipazione del parlamento esacerbò il dissenso e le opinioni contrarie.[53]

Il 23 gennaio 2014 il Senato in seduta pubblica decise di eliminare l'art.3 contenente la delega dal progetto di legge. Il senatore Jean-Pierre Seueur riprendendo un passaggio di Guy Carcasson in commento alla Costituzione ricordò come "per fare delle buone leggi, non abbiamo ancora inventato nulla di meglio del Parlamento, e le ordinanze sono generalmente dei testi difettosi, le cui lacune si palesano solo a posteriori".[54] Dello stesso avviso il senatore François Pillet, che successivamente, a margine della definitiva ratifica del testo dell'*ordonnance* ricordò come da parte di tutto il Senato vi fosse la massima collaborazione ad intraprendere i lavori, ma il Governo non decise di procedere in tal senso, dimostrando una "*priorité politique inversement proportionnelle à son urgence juridique*".[55]

Al contrario, all'Assemblea nazionale la relatrice del progetto Colette Capdeville spinse per una rapida concessione dell'abilitazione al governo, da darsi in prima lettura, evidenziando il rischio di una deriva della riforma a data da destinarsi, se non portata a termine in tempi brevi.[56]

Il 13 maggio 2014 la commissione mista paritaria incaricata di conciliare le posizioni di Senato e Assemblea prese atto dell'impossibilità di giungere ad un compromesso e il progetto di legge venne ritrasmesso alle camere per nuova lettura. Il Senato il 22 gennaio 2015 si espresse nuovamente a sfavore dell'*habilitation* e dunque al governo non restò altra strada che chiedere all'*Assemblée nationale* di statuire definitivamente sulla questione, secondo quanto disposto dall'art. 45 della Costituzione. L'Assemblea conferì l'abilitazione al governo inserendola all'art.8 della legge n. 2015-177 del 16 febbraio 2015.

---

[53] Critici J. L. Harouel, G. Teboul, O, Tournafond, *Le droit des contrats réformé par ordonnance* ?, Recueil Dalloz, 2014, n. 19, p. 1099 ; L. Leveneur, *Le recours aux ordonnances en droit privé*, RDA, n.12, febbraio 2016, p. 9; Tra le voci a favore si segnala P. Dupichot, *Projet de réforme du droit des contrats: regards croisés*, in Droit & patrimoine n. 247, 2015, il quale sottolineò come lo stesso *Code Napoléon* di certo non fu il frutto di una procedura legislativa classica.

[54] Cfr. F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, J. Gest, *op. cit.*, p. 49.

[55] F. Pillet, *La ratification par le Sénat de l'ordonnance réformant le droit des contrats : une démarche pragmatique, responsable et constructive*, in Les Petites Affiches, Lextenso, 3 dicembre 2017, n° 132e7, p.8.

[56] Ass. nat., seduta del 16 aprile 2014, cfr. F. Ancel, B.Fauvarque-Cosson, *Il nuovo diritto francese dei contratti*, Giappichelli Editore, Torino, 2020, p. 26.

1.3.4 Quarta fase: consultazione pubblica e pubblicazione dell'ordonnance

A seguito dell'abilitazione seguì un ultimo tentativo da parte del Senato di frenare la procedura di riforma: su iniziativa di 60 senatori la legge contenente la delega venne deferita al *Conseil constitutionnel*, che tuttavia la ritenne legittima in quanto conforme all'articolo 38 della Costituzione[57], mettendo il punto definitivo sul dibattito in merito al ricorso all'ordinanza.

Il 25 febbraio 2015 il Ministero della giustizia lanciò ufficialmente una consultazione pubblica in merito al progetto d'*ordonnance* relativo alla riforma del diritto dei contratti e delle obbligazioni, aperta sino all'ultimo giorno del mese di aprile dello stesso anno.

Il frutto dei lavori e dei commenti giunti alla *Chancellerie* nell'ambito della consultazione si sono poi tradotti nel testo definitivo dell'*ordonnance* pubblicato nel 2016.

Philippe Dupichot, commentando l'evolversi della consultazione, osservò come nonostante l'imponente mole di osservazioni ricevute dal Ministero l'ordinanza risultò essere sostanzialmente identica all'ultimo *avant-projet* reso pubblico, vale a dire il progetto elaborato dalla *Direction des affaires civiles et du Sceau*, del 23 ottobre 2013 (avant projet che sostanzialmente condensava al suo interno il *projet Terré*, il *projet Catala* e l'ultimo progetto della *Chancellerie*, il projet 2011).[58]

In ottemperanza al termine di 12 mesi previsto dalla legge di abilitazione, il 10 febbraio 2016 venne pubblicata l'Odonnance n. 2016-131, *portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,* contenente complessivamente 330 articoli.

1.3.5 Quinta Fase: ratifica dell'ordonnance

L'ultimo capitolo del processo di formazione della riforma si snodò a partire dalla sua pubblicazione sino al 20 aprile 2018, data di conversione in legge dell'Ordonnance 2016. Ai sensi del citato articolo 38 della Costituzione, il progetto di legge di ratificazione doveva essere presentato entro il termine indicato nella legge delega, pena la caducità dell'Ordinanza; pertanto, in osservanza del termine prescritto di sei mesi, il 6 luglio 2016 venne depositato all'*Assemblée nationale* il primo progetto di *loi de ratification*. [59]

---

[57] Cons. const., 12 febbraio 2015, n. 2015-710, (de conformité de l'article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015).

[58] P. Dupichot, *op. cit.*, 2015, p. 34.

[59] *Projet de loi n. 3928 Ratifiant l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.*

Da questo momento in poi si aprì quella fase che venne arditamente definita come "*la réforme de la réforme*"[60]: memore della promessa fatta dal Ministro di giustizia, in occasione della presentazione della legge di abilitazione in Senato, il Parlamento intraprese un proficuo dibattito su numerose disposizioni in essa contenute. Non una fase di ratifica meramente procedurale, bensì aperta al confronto e alla messa in discussione del contenuto dell'*ordonnance*.

Il proposito di modificare il testo dell'ordinanza animò le sedute dell'Assemblea nazionale e del Senato per più di un anno e mezzo, sino al 20 aprile 2018, giorno in cui l'*ordonnance*, per mezzo della *loi de ratification* n. 287, divenne legge.

A ben vedere, sulla totalità degli articoli contenuti nel testo originale solo ventitré vennero poi effettivamente variati, ma a ciò si aggiunsero i numerosi commenti di natura interpretativa effettuati dal Parlamento; fu molto probabilmente questa l'innovazione più singolare apportata per mezzo della procedura di ratifica: senatori e membri dell'assemblea durante l'esame del progetto di legge tennero a precisare la corretta o più opportuna interpretazione di svariate disposizioni, a prescindere dal fatto che esse fossero poi oggetto di modifica o meno.

A titolo esemplificativo si osservi l'attuale disposizione contenuta nel già menzionato art. 1195 del novellato Codice civile, modificato per mezzo dell'art. 8 della legge di ratifica. In tema di *imprévision*, Senato e Assemblea nazionale si dividevano in merito alla possibilità che a richiedere la revisione per via giudiziale potesse essere una sola parte e non obbligatoriamente entrambe; il rapporto n. 258 depositato in Senato il 14 marzo 2018[61] offre al lettore una panoramica completa dei punti di vista degli addetti ai lavori sul tema e le motivazioni che portarono infine a confermare il testo dell'art. 8 come previsto dalla prima versione dell'*ordonnance*.

Il deputato Sacha Houlié, relatore per l'*Assemblée nationale*, evidenziò nel rapporto le posizioni delle due fazioni: il Senato riteneva la possibilità di far pervenire la richiesta di revisione al giudice da una parte soltanto come "contraria alla sicurezza giuridica", mentre l'Assemblea nazionale, diversamente, chiariva come proprio questa concessione fungesse da garanzia della natura vincolante della disposizione e da tutela alla parte svantaggiata, in quanto

---

[60] M. Mekki, *La loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 : une réforme de la réforme ?,* Recueil Dalloz, 2018, n. 17, p. 900.

[61] Disponibile sul portale governativo "Legifrance" al seguente indirizzo: https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000032851308/.

la controparte, in posizione favorevole, non avrebbe avuto alcun interesse a negoziare una modifica al contratto divenuto eccessivamente oneroso. A ciò il relatore aggiunse un chiarimento circa la natura della disposizione, che aveva carattere suppletivo e quindi poteva essere facilmente esclusa dal contratto tramite una clausola.

La risposta del Senato giunse per mezzo del relatore François Pillet, che proprio sulla base della natura suppletiva della disposizione aprì alla possibilità di adottare la versione proposta dall'Assemblea: l'art. 1195 avrebbe avuto infatti applicazione solo teorica, in quanto nella maggior parte dei casi sarebbe stato escluso a priori dal contratto, e quando non previsto, alla domanda di revisione giudiziale avanzata da una parte, la controparte avrebbe opposto richiesta di risoluzione riconvenzionale, che, secondo Pillet, sarebbe stata con molta probabilità accolta. Il Senato avrebbe quindi accettato la posizione dell'*Asemblée nationale* per puro "*pragmatisme*" e per evitare inutili divisioni su una disposizione che sarebbe rimasta, in concreto, nel campo delle ipotesi.

Seguì in ultimo il contributo del deputato Sébastien Huyghe, che confermò la posizione contraria del gruppo dei repubblicani, unica componente dell'Assemblea ad aver rifiutato il testo proposto. Coerentemente a quanto espresso dai relatori di Senato e Assemblea l'art.8 venne confermato nella versione che troviamo attualmente all'art.1195 del codice.

Sulla scorta dell'esempio proposto è inoltre interessante osservare il parere della dottrina a proposito dell'importanza e della collocazione da conferire ai numerosi commenti interpretativi effettuati durante il dibattito parlamentare che portò alla *loi de ratification*.

Ancel e Fauvarque-Cosson nell'opera, poi tradotta in italiano, *Le noveau droit de contrats*[62], hanno illustrato una possibile visione, proposta in precedenza da Mekki,[63] che vedrebbe una sostanziale distinzione tra le disposizioni oggetto di modifica e gli articoli non modificati.

Sostanzialmente l'interpretazione fornita dal Parlamento avrebbe vera e propria natura e forza vincolante unicamente quando oggetto del commento fosse una disposizione modificata, poiché essa costituirebbe il concreto risultato dell'intenzione del legislatore; all'opposto, l'interpretazione fornita relativamente a disposizioni rimaste intonse rispetto alla formulazione originaria (vale a dire come risultanti dal testo dell'*ordonnance* del 2016) non godrebbe della

[62] F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, *Le noveau droit des contrats. Guide bilingue à l'usage de practiciens*, L.G.D.J, Paris, 2019.

[63] M. Mekki, *La loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 : une réforme de la réforme ?,* op. cit. p. 901.

stessa natura vincolante, traducendosi essa in "una possibile interpretazione a posteriori tra le altre". [64]

Gli autori, contrariamente, criticano questa impostazione, rilevando come l'interpretazione fornita a margine dei dibattiti per l'adozione della legge di riforma rappresenti, in ogni caso, l'espressione concreta della *ratio legis*.

La legge di ratifica è infatti l'ultimo necessario tassello di un processo legislativo, il quale si è già snodato in plurimi passaggi per mezzo dei quali la volontà legislativa si è concretizzata nelle disposizioni contenute nell'*ordonnance*.

In questo senso, a nulla rileverebbe la distinzione tra articoli emendati ed articoli confermati dalla legge di ratifica: i commenti del Parlamento delineano l'orientamento finale del legislatore, e la scelta di non modificare alcune disposizioni esprime, essa stessa, chiaramente la volontà legislativa, di cui l'interpretazione postuma riflette senza dubbio la *ratio legis.*

1.4 Entrata in vigore della riforma ed applicazione delle disposizioni nel tempo

Il processo di riforma del Codice civile, come visto, ha raggiunto il suo traguardo in occasione della legge di ratifica del 20 aprile 2018.

Conseguentemente alla modifica di diverse disposizioni contenute nell'*ordonnance* del 10 febbraio 2016, risulta ancor più di centrale interesse analizzare le questioni relative l'entrata in vigore della riforma.

Anzitutto, è utile precisare che sia l'ordinanza 2016 che la legge di ratifica 2018 hanno introdotto diverse disposizioni transitorie, la cui lettura combinata permette di delineare l'applicabilità della legge nel tempo.

[64] F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, *Il nuovo diritto francese dei contratti*, op. cit., pp. 30-32.

1.4.1 Entrata in vigore dell'ordonnance 2016

L'operatività dell'ordinanza 2016-131 del 10 febbraio 2016 è stabilita all'art. 9 della stessa, che recita:

"*Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.*
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéa de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation."

Al primo comma è sancita quindi l'entrata in vigore al primo ottobre 2016, mentre al secondo comma viene stabilita l'irretroattività della legge con riguardo ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, che restano regolati dalla legge previgente. La precisazione riguardante gli effetti legali e le disposizioni di ordine pubblico è in realtà una aggiunta all'articolo operata dalla *loi de ratification* del 2018*,* con il fine di sciogliere ogni dubbio sul tema.

Il terzo comma introduce invece delle eccezioni, consentendo l'applicazione immediata alle disposizioni disciplinate al terzo e quarto comma dell'art.1123 e agli articoli 1158 e 1183. Si tratta delle tre nuove azioni interrogatorie (o *interpellations*) introdotte dall'ordinanza, che operano quando sussista un patto di prelazione (art. 1123), un potere di rappresentanza (art. 1158) o delle cause di nullità (art. 1183).

Tutte e tre le disposizioni mirano a permettere al soggetto, che si appresti a concludere o ad eseguire un contratto, di poter interrogare una parte o un terzo, il quale disporrebbe di un mezzo idoneo a contestare l'operazione (appunto, perché in possesso di un diritto di prelazione, perché destinatario di un potere di rappresentanza non idoneo alla conclusione del contratto, perché a conoscenza di una causa di nullità). La *ratio legis* sottesa all'introduzione degli interpelli è ravvisabile nell'interesse alla prevenzione di possibili contestazioni in fase di conclusione del contratto, che potrebbero minare il processo di formazione dello stesso; più genericamente, il fine è garantire la certezza giuridico-contrattuale. [65]

[65] S. Gaudemet, *Dits et non-dits sur l'application dans le temps de l'ordonnance du 10 février 2016*, in La semaine juridique - édition générale - n° 19 - 9 maggio 2016, p. 959.

Ciò emerge ancor più chiaramente esaminando l'elemento che accumuna le tre disposizioni: in tutti i casi disciplinati dagli art. 1123, 1158 e 1183 il soggetto destinatario dell'azione interrogatoria è gravato dalla decadenza dell'esercizio della propria contestazione, se non la effettua entro il termine previsto. Nel caso dell'art. 1183, la nullità può essere fatta valere entro il termine massimo di 6 mesi, mentre per l'art. 1123 e 1158 il termine non è definito, ma viene precisato che debba essere "ragionevole", quindi in relazione all'apprezzamento, di volta in volta, del caso concreto.

Al di fuori di queste eccezioni, come detto, l'art. 9 preclude l'applicabilità delle disposizioni dell'*ordonannance* ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore. Conseguentemente, ne deriva che tutti i "nuovi contratti", conclusi dopo il primo ottobre 2016, saranno soggetti all'applicazione della nuova legge.

Coerentemente a questo principio, vengono pacificamente ricondotti alla categoria dei *noveaux contrats* anche i contratti oggetto di rinnovo, che sia esso espresso, scritto o tacito (nella figura della *tacite reconduction*). Il rinnovo, come ormai ribadito a più riprese, genera a tutti gli effetti un nuovo contratto. [66]

Diversa applicazione è invece destinata all'istituto della *prorogation*, disciplinato dall'art. 1213 del codice: la proroga interviene sul termine di un contratto già in essere, spostandolo in avanti nel tempo. Trattandosi a tutti gli effetti del medesimo contratto concluso precedentemente all'introduzione dell'ordinanza, esso sarà regolato dalla legge vigente al momento della conclusione.

Particolare è poi la casistica che ricomprende tutti quei contratti non ancora conclusi, ma in via di formazione. La formazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1113, risulta nell'incontro tra accettazione e offerta. Il codice cristallizza quindi due momenti distinti (e distinguibili), espressioni della volontà delle parti di legarsi contrattualmente.

L'offerta precede l'eventuale accettazione, ma è quest'ultima ad essere rilevante e necessaria alla conclusione del contratto. Per quanto attiene all'operatività temporale delle nuove disposizioni, è l'art. 1121 a risultare dirimente: *"le contrat est conclu dès que l'accepatation parvient à l'offrant"*.

Introdotto proprio per mezzo dell'ordinanza del 2016, il citato articolo fissa all'interno del codice la *théorie de la rèception*, secondo la quale il contratto è concluso quando

[66] Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1998, n. 96-15.626; Cass. civ., sez. I, 15 novembre 2005, n. 02-21.366;
F. Buy, *La subtilité du droit transitoire dans la réforme du droit des contrats. Le cas des contrats modifiés, prolongés ou cédés*, in Revue Lamy Droit des Contrats (RLDC), 2018, n. 6295.

l'accettazione è ricevuta dall'offerente. L'introduzione è rilevante e mette fine ad una certa incertezza sul punto sia da parte della dottrina che della giurisprudenza. In mancanza di una regola puntuale sulla conclusione del contratto, negli anni i giudici avevano infatti accettato quale elemento conclusivo talvolta la ricezione dell'accettazione, talvolta l'emissione della stessa e in certi casi valutarono decisivo il momento esatto in cui l'offerente aveva preso *effectivement connaissance* dell'accettazione. [67]

Con questa premessa, appare chiaro come il dato temporale dell'accettazione modifichi la legge applicabile al contratto in via di formazione: nel caso in cui l'offerta venga effettuata prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza, ma l'accettazione pervenga successivamente ad essa, al nuovo contratto saranno applicate le disposizioni contenute nell'*ordonnance*, e non la legge vigente al momento dell'offerta.

Altra casistica meritevole di menzione è poi quella dei contratti quadro. Regolati all'art. 1111 del codice, i contratti quadro sono definiti come degli accordi a tutti gli effetti, mediante i quali le parti convengono le caratteristiche generali delle loro relazioni contrattuali future. I contratti conclusi successivamente prendono il nome di "*contrats d'application*" e hanno la funzione di precisare le modalità di esecuzione del contratto quadro.

La questione relativa alla legge applicabile ai contratti di applicazione e ai contratti quadro ha interrogato diversi autori: che disciplina applicare a contratti d'applicazione conclusi dopo il primo ottobre 2016, ma che precisano le modalità d'esecuzione di un contratto quadro concluso prima di quella data?

Una parte della dottrina, coerentemente alla teoria della ricezione sopra menzionata, ha posto la rilevanza sulla sola conclusione del contratto, quindi seguendo alla lettera il disposto dell'art. 9 dell'ordinanza.[68] Altri autori hanno invece valutato come decisivo il contenuto del contratto d'applicazione: se in esso si fosse potuta evidenziare una certa autonomia rispetto al contratto quadro, allora avrebbe dovuto essere applicata la nuova legge, in caso contrario sarebbe sottostato alle medesime norme regolatrici del contratto quadro (vale a dire la *loi ancienne*). [69]

A suggerire la corretta soluzione al quesito intervenne direttamente la *commission de lois* del Senato, in occasione della legge di ratifica, confermando la tesi che propendeva per

[67] C. Aubert de Vincelles, *op. cit.*, p. 40.

[68] M. Kebir, *Application de la réforme dans le temps : à la recherche du droit transitoire*, in Revue Juridique de l'Ouest, 2016-4, p. 71 ; C. François, *Application dans le temps et incidence sur la jurisprudence antérieure de l'ordonnance de réforme du droit des contrats*, Recueil Dalloz, 2016/09, p. 506

[69] T. Douville, *La Réforme du Droit des contrats. Commentaire article par article*, Gualino, 2016, p. 18.

l'applicazione della nuova legge. La commissione rinviò comunque al parere dell'HCJP (*Haute Comité Juridique de la Place financière de Paris*), che mediante un rapporto in tema di applicazione transitoria delle nuove norme confermò la medesima teoria. [70]

1.4.2 Entrata in vigore dell'ordonnance 2016 dopo la legge di ratifica del 20 aprile 2018

L'entrata in vigore della *loi de ratification* n.287 è regolata dall'art. 16 della stessa, che recita:

« La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif. »

Al primo comma è fissata l'entrata in vigore della nuova legge: primo ottobre 2018.

Ugualmente a quanto disposto dall'art. 9 dell'ordinanza, anche la legge di ratifica stabilisce la propria applicazione ai soli atti giuridici conclusi dopo la sua entrata in vigore. Il secondo e terzo comma precisano, a riguardo, una particolare distinzione tra taluni articoli della medesima legge.

Come già osservato, la *loi de ratification* aveva apportato modifiche a un limitato numero di disposizioni dell'*ordonnance*, lasciando inalterata la maggior parte di esse. L'art. 16 stabilisce, in maniera del tutto vincolante, quali articoli siano stati oggetto di modifiche sostanziali e quali di modifiche a carattere interpretativo. I primi, secondo il disposto, seguiranno la regola principale dell'entrata in vigore dopo il primo ottobre 2018, mentre le disposizioni interpretative saranno applicabili a tutti gli *actes juridiques* conclusi posteriormente all'entrata in vigore dell'ordinanza.

[70] *Propositions d'amélioration de la rédaction des dispositions régissant le droit commun des contrats*, rapporto dell'HCJP del 10 maggio 2017.

La scelta è senza dubbio sorprendente e nondimeno divisiva per una serie di motivazioni.

In primo luogo, il legislatore ha impresso la propria direzione in una duplice modalità, vale a dire qualificando talune disposizioni come interpretative e conseguentemente stabilendone per esse la retroattività. Diversi autori hanno osservato come la specifica definizione di "norma interpretativa" rientri nell'ambito di competenza della giurisprudenza della Corte di Cassazione[71], sulla base di quanto ribadito a più riprese dallo stesso giudice di legittimità, che negli anni ha precisato la definizione e gli elementi distintivi che caratterizzano la natura interpretativa di una disposizione. [72]

In aggiunta, è fondamentale stabilire se la linea adottata dal legislatore vincoli la stessa Corte al medesimo avviso.

Sul tema la *Cour de cassation* si era pronunciata negativamente nel 2004, richiamando l'art. 6 della CEDU che cristallizza il diritto all'equo processo: nella sentenza in oggetto la Corte aveva richiamato la preminenza del diritto in opposizione all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine influenzare il processo in corso, respingendo nel caso specifico la natura interpretativa (e retroattiva) assegnata dal legislatore all'art. 145-38 del *Code du commerce*. [73]

Aldilà dell'ipotesi eccezionale in cui la Corte ritenga di ravvisare un'indebita ingerenza del potere legislativo sul processo, comunque, la stessa ha stabilito come non sia possibile mettere in discussione la natura interpretativa di una disposizione, quando indicata esplicitamente dal legislatore. [74]

Quanto alla retroattività, invece, alcune perplessità si posero in rapporto a quanto disposto dall'art. 2 del Codice civile: "*La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif*."

---

[71] N. Molfessis, *La notion de loi interprétative*, Revue trimestrielle de droit civil (RTDciv.), 2002, p. 599. ; Y. Rouquet, *Jurisprudence « Privilèges » et caractère interprétatif de la loi MURCEF*, Dalloz, 2002, p. 1142.

[72]Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2002, n. 00-17.902.; Cass. soc., 19 giugno 1963, pub. n. 515.; Cass. com., 2 ottobre 2001, n. 98-22.493., Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione una norma può essere considerata interpretativa quando "si limiti a riconoscere, senza innovare, un diritto già esistente che una definizione imperfetta ha reso suscettibile di controversie".

[73] Cass., Ass. Plén., 23 gen. 2004, n. 03-13.617., come commentato da P. Yves-Gautier, *Rétroactivité des lois et révision du loyer commercial : la Cour de cassation fête le Bicentenaire du code civil*, in Dalloz, 2004, p. 1108.

[74] Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2008, n° 07-10.287

La regola che sancisce la non retroattività della legge appartiene alla controversa e di difficile definizione categoria delle cosiddette *lois d'ordre public*, disposizioni obbligatorie e rilevabili d'ufficio dal giudice. Nel caso in oggetto assume particolare rilevanza quanto osservato dal Consiglio costituzionale nel 1997, il quale ha avuto modo di osservare come la natura di ordine pubblico dell'art. 2 fosse da circoscriversi alla sola materia penale e non anche a quella civile. [75]

Il legislatore in materia civile non è quindi vincolato dal principio di non retroattività, ma le disposizioni, in base a quanto precisato dalla Cassazione, possono derogare al principio solamente quando la retroattività sia esplicitamente espressa (come nella fattispecie dell'*ordonnance*).

1.4.3 Tre diversi periodi di applicazione della legge nel tempo: i timori relativi ad una applicazione giudiziale anticipata

Alla luce di quanto disposto dall'art. 9 dell'*ordonnance* e dall'art. 16 della *loi de ratification*, si possono considerare complessivamente tre distinti periodi temporali, sulla base della data di conclusione del contratto, ai quali vengono applicati regole diverse.

1) Contratti conclusi prima del primo ottobre 2016

Come osservato, a questi contratti si applicherà la *loi ancienne,* precedente all'*ordonnance*, ad eccezione delle azioni interrogatorie, che sono immediatamente applicabili.

2) Contratti conclusi tra il primo ottobre 2016 e il primo ottobre 2018

Ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore dell'*ordonnance* sono applicabili tutte le disposizioni da essa introdotte, con l'aggiunta degli articoli indicati come interpretativi dalla legge di ratifica: 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4.

3) Contratti conclusi dopo il primo ottobre 2018

I contratti conclusi dopo questa data sono soggetti alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di ratifica.

Dopo la pubblicazione dell'*ordonnance* nel 2016, fece seguito all'interno della dottrina il quesito relativo al recepimento delle nuove disposizioni da parte della giurisprudenza.

[75] Cons. const. 7 novembre 1997, commentato da F.M. Soucramanien, *Discrimination inconstitutionnelle en matière d'avoir fiscal*, Dalloz, 1999, p. 235.

Se da un lato il diritto contrattuale francese giovò del rinnovamento attuato dalla riforma, dall'altro numerosi addetti ai lavori si chiesero se e in che modo i giudici avrebbero continuato ad applicare la *loi ancienne*, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Come osservato, la riforma ha avuto il merito di integrare all'interno del codice diverse soluzioni di matrice giurisprudenziale, chiarendole e cristallizzandole all'interno della nuova codificazione. Diversi autori si sono interrogati sulla possibilità che la Corte di Cassazione potesse "chiarire la sua giurisprudenza o addirittura operare dei cambiamenti, allineandosi, senza dichiararlo, al testo dell'ordinanza". [76]

Il legislatore, in tema di applicazione anticipata della nuova legge, ha adottato degli accorgimenti durante la procedura di ratifica, inserendo all' art. 9 la precisazione relativa agli effetti legali e alle disposizioni di ordine pubblico, assoggettando anch'essi alla legge previgente. In queste due specifiche ipotesi, le disposizioni transitorie avrebbero potuto essere agilmente superate, nel momento in cui la Corte avesse ravvisato un "*ordre public impérieux*" oppure tra gli effetti del contratto avesse distinto degli effetti legali, che si sarebbero prodotti indipendentemente dalla volontà delle parti.[77]In entrambi i casi, le disposizioni sarebbero divenute immediatamente applicabili, di fatto aggirando la regola dettata dall'art 9.

Esclusa quindi questa specifica fattispecie, i timori emersero a riguardo della possibile valutazione (o rivalutazione) da parte del giudice di legittimità del diritto precedente all'ordinanza: ben potrebbe la Corte, pur restando all'interno di una legittima applicazione della *loi ancienne*, valutare le vecchie disposizioni, ove permanga un margine di interpretazione, alla luce di quelle nuove, di fatto attuando una "convergenza tra i diritti". [78]

A tal proposito si pensi alla giurisprudenza in materia di conclusione di contratti a distanza: come osservato, sino all'introduzione dell'art. 1121 da parte dell'*ordonnance*, non esisteva una regola precisa per dirimere l'incertezza a riguardo del momento conclusivo del contratto. La Corte di Cassazione, nel 2021, ha deciso una controversia avente ad oggetto un'offerta effettuata prima del primo ottobre 2016, consacrando la teoria della ricezione

[76] C. François, *op. cit.*, p. 506 .

[77] Ne sono un esempio le sentenze: Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2009, n° 08-13.143, Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2017, n° 16-10.350. cfr. G. Casu, *La loi nouvelle, l'ordre et le contrat : réflexions à partir d'un arrêt de la Cour de cassation*, Dalloz, 2017, p. 1107.

[78] È quanto osservato da M. Latina in *Application de la réforme du droit des contrats dans le temps : vers la convergence des droits*, Gazette du Palais, 2017, n. 304, p.13.

introdotta dall'ordinanza (che ai sensi dell'art. 9, non sarebbe stata applicabile prima di tale data). [79]

Ancora, relativamente alla giurisprudenza fissata dal celebre *arrêt Consort Cruz* nel 1993[80], in materia di revoca alla promessa unilaterale, la Corte ha operato uno storico cambiamento a seguito dell'entrata in vigore del nuovo articolo 1124 del codice. Precedentemente alla riforma, la giurisprudenza aveva ritenuto efficace la revoca della promessa se effettuata prima che il beneficiario avesse utilizzato la propria opzione, optando per la conclusione del contratto. Qualificando la promessa unilaterale come un obbligo di fare, coerentemente alla vecchia formulazione dell'art. 1142, aveva considerato la revoca come semplice inadempimento dell'obbligazione di fare, al quale poteva seguire il solo risarcimento dei danni e degli interessi.

Nel 2021 il giudice di legittimità ha stravolto questa impostazione, risolvendo una causa avente ad oggetto una *promesse* formulata nel 1999 applicando, sostanzialmente, il nuovo diritto introdotto dall'art. 1124. La Corte, per aggirare l'impossibilità di applicare retroattivamente le nuove disposizioni, ha operato una diversa qualificazione della promessa unilaterale, considerandola a tutti gli effetti un *avant-contrat*: il promittente, consentendovi, avrebbe di fatto accettato la formazione del contratto oggetto dell'offerta, per la conclusione del quale è necessario solo il consenso del beneficiario; di conseguenza, la revoca della promessa non può impedire la formazione del contratto. [81]

Posto che in entrambi i casi osservati la *Cour de cassation* non ha mai, in alcun modo, menzionato l'*ordonnance* come fonte delle proprie decisioni, appare evidente come la direzione dettata sia assolutamente coerente con il nuovo diritto introdotto dalla riforma.

Alla luce di quanto esposto, appare necessario operare una naturale distinzione in relazione alla possibile applicazione anticipata delle nuove disposizioni.

Laddove permanga un margine di discrezionalità in merito alla corretta interpretazione ed applicazione del diritto, nulla vieta, nei limiti del principio di non retroattività, che il giudice possa "rivedere" o "rimodulare" la propria visione sulla base della nuova legge. Ben diverso sarebbe invece il caso in cui, pur riconoscendo la maggior coerenza delle nuove regole, esse vengano applicate al posto della *loi ancienne*, laddove non sia possibile.

[79] Cass. civ. sez. 1, 6 gennaio 2021, n. 19-21.071.

[80] Cass. civ. sez. 3, 15 dicembre 1993, n. 91-10.199.

[81] Cass. civ. sez. 3, 23 giugno 2021, n. 20-17.554.

In quest'ultimo caso, il giudice di legittimità dovrebbe necessariamente censurare la sentenza che contravvenga all'irretroattività disposta dalle norme transitorie. [82]

[82] È il caso della pronuncia della Corte di Cassazione che ha censurato una sentenza della Corte d'appello, poiché questa aveva espressamente applicato il nuovo art. 1186 ad un contratto concluso prima del primo ottobre 2016. Risulta interessante notare come la regola prevista dall'art. 1186 in tema di sopraggiunta mancanza di un elemento essenziale del contratto fosse già recepita da tempo dalla giurisprudenza; l'esplicita menzione alla nuova disposizione ha portato il giudice di legittimità a censurare la sentenza. Cass. civ. sez. 1, 19 settembre 2018, n. 17-24347.

2. CAPITOLO SECONDO: ANALISI DELLE DISPOSIZIONI PIÙ INNOVATIVE DELLA RIFORMA

Nel secondo capitolo si esaminano alcune delle più significative innovazioni introdotte dalla riforma del diritto contrattuale francese. In particolare, seguendo l'ordine proposto, vengono approfonditi il nuovo regime delle sopravvenienze previsto dall'art. 1195, l'eliminazione del concetto di causa, il superamento dell'istituto delle *bonnes mœurs* e la fase precontrattuale (con particolare attenzione alla sua nuova collocazione nel codice e agli istituti del patto di preferenza e della promessa unilaterale).

2.1 L'imprévision: la nuova gestione delle sopravvenienze

L'introduzione dell'articolo 1195 nel nuovo Codice civile francese ha segnato una tappa fondamentale nella gestione dell'equilibrio contrattuale tra le parti, superando la rigida tradizione codicistica e giurisprudenziale che si atteneva fermamente alle condizioni originalmente poste dai contraenti.

La nuova rilevanza riconosciuta ai mutamenti di circostanze che alterano l'equilibrio economico tra le parti, come si avrà modo di osservare, non si inserisce solo in un contesto di rinnovamento e adeguamento del diritto contrattuale francese agli altri ordinamenti europei ed extra-europei, bensì in una più ampia e moderna visione di contratto, che promuove e tutela l'autonomia privata.

2.1.1 Cenni storici sulla rilevanza delle sopravvenienze

Storicamente, prima della riforma del diritto contrattuale del 2016, il sistema giuridico francese non attribuiva alcun rilievo all'ipotesi dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. L'unico rimedio previsto per affrontare eventi imprevedibili che incidevano sul rapporto contrattuale era l'istituto della *force majeure*, applicabile, e ancora oggi in uso, solo in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Regolato dall'art.1218 del *Code civil*, l'istituto della forza maggiore presenta requisiti e un ambito di applicazione distinti rispetto all'*imprévision*. Sebbene entrambi gli istituti richiedano che l'evento sia imprevedibile, la *force majeure* aggiunge il requisito dell'"*irrésistibilité*": l'evento deve infatti rendere l'esecuzione concretamente impossibile da adempiere per il debitore.

Inoltre, mentre la *force majeure* comporta la risoluzione del contratto, l'*imprévision*, per sua natura, mira all'adattamento e al riequilibrio dell'accordo tra le parti.

Appare evidente come esulino dall'ambito spaziale della forza maggiore tutti quei mutamenti di circostanze che alterino in modo significativo l'equilibrio economico del contratto, pur tuttavia non arrivando ad impedire la prestazione.

La dottrina ed in particolar modo la giurisprudenza hanno affrontato negli anni a più riprese il fenomeno dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, a partire dalla fine del diciannovesimo secolo con la celebre e già citata sentenza *Canal de Craponne*, divenuta poi emblema della tradizione giuridica francese.

Il noto *arrêt* del 1876 ha dettato per più di un secolo la linea adottata dalla Corte Suprema, che si può sintetizzare nel seguente passaggio: "*In nessun caso spetta ai tribunali, per quanto equa possa sembrare loro la decisione, prendere in considerazione il tempo e le circostanze per modificare le convenzioni tra le parti e sostituire nuove clausole a quelle liberamente accettate dai contraenti*"[83].

Dalla lettura dell'inciso sono ricavabili due distinti ordini di vedute: in primo luogo, la Corte ha espressamente menzionato il divieto per le corti di merito di conferire alcuna rilevanza alle circostanze, in secondo luogo la Corte ha stabilito l'impossibilità di modificare il contratto concluso tra le parti. Le radici di una tale impostazione, che in tempi recenti la dottrina non ha esitato a definire "*execcessivement rigide*", vanno ricavate nell'importanza centrale conferita dal diritto francese alla forza di legge del contratto.[84]

L'art. 1134 del *Code*, nella sua versione originaria di matrice napoleonica, ha rappresentato sino alla riforma del 2016 il confine limite oltre al quale all'azione giudiziale non era consentito interferire nei rapporti tra le parti. La norma disponeva espressamente che "*le convenzioni formate legalmente hanno forza di legge tra le parti che le hanno stipulate; esse possono essere revocate solo con il consenso reciproco o per le cause previste dalla legge e devono essere eseguite in buona fede*".

A ben vedere, i giudici di merito hanno comunque tentato a più riprese di fornire un correttivo ed una risposta concreta alle istanze avanzate delle parti in causa che si trovassero a richiedere una revisione del contratto, vedendosi economicamente gravate dallo squilibrio causato da circostanze imprevedibili.

---

[83] Cass. civ., 6 marzo 1876.

[84] P. Stoffel-Munck, *La résiliation pour imprévision*, AJ Contrats d'affaires, 2015, p. 262.

Sin dalla fine del diciannovesimo secolo i giudici di prima istanza iniziarono a rilevare all'interno dei contratti di durata l'operatività di una clausola *rebus sic stantibus*, intervenendo per mezzo di revisione contrattuale allorquando il rapporto sinallagmatico ne risultasse squilibrato; contrariamente, la Cassazione rimase ferma nel ribadire l'opposta visione restrittiva, fondata sul principio generale *pacta sunt servanda*, evidenziando come l'unica eccezione alla non operatività delle circostanze fosse rappresentata dalla previsione, da parte dei contraenti, di una apposita clausola contrattuale in tal senso. [85]

Posto il netto rifiuto della giurisprudenza di legittimità di aprire alla soluzione della revisione giudiziale, un diverso e significativo rimedio alle sopravvenienze fu introdotto a livello amministrativo per mezzo della cosiddetta *indemnité d'imprévision*.

Il Conseil d'État elaborò nel 1916, ad opera del noto arrêt *Gaz de Bordeaux,* un correttivo, dapprima riservato ai soli contratti di concessione di servizi, poi dal 1976 destinato alla generalità dei contratti pubblici, volto a garantire un'indennità economica al concessionario di servizi gravato dall'adempimento di una prestazione divenuta eccessivamente onerosa. [86]

Sebbene il rimedio venne giustificato dal perseguimento dell'interesse pubblico, intrinseco ai contratti di natura pubblica, la soluzione adottata dalla giurisprudenza amministrativa trovò terreno fertile anche nella giurisprudenza ordinaria. [87]

L'*indemnité*, in concreto, non rappresentava un tentativo di aggiramento della direzione dettata dall'art. 1134, in quanto il contratto originario non subiva alcuna modifica e l'intervento giudiziale si esauriva in una misura economica di natura equitativa.

---

[85] L. Coppo, *La gestione delle sopravvenienze: rivoluzioni e occasioni perse*, in Jus Civile 2022/3, p. 581.

[86] Conseil d'État, 30 marzo 1916, n. 59928. La sentenza in oggetto, oltre che per la soluzione dell'indennità, è rilevante per il ragionamento ad essa sotteso: nel caso di specie, l'aumento eccessivamente oneroso del prezzo per il concessionario fu dovuto ad un aumento dei costi delle materie prime conseguente alla Prima guerra mondiale. Il Giudice supremo operò una distinzione tra il normale rischio di mercato e la condizione esterna di *force majeure* presente nel caso concreto (la Prima guerra mondiale); l'aumento delle materie prime rientrava secondo il giudice nel normale rischio di mercato; perciò, la prestazione di servizi doveva continuare ad essere assicurata dal concessionario, tuttavia, esso aveva diritto ad essere indennizzato per le conseguenze economiche dovute alla forza maggiore, che superavano il "normale rischio economico". A tutti gli effetti si può considerare l'arrêt *Gaz de Bordeaux* come il primo ad aver teorizzato l'esistenza della moderna *imprévision*: un *quid minus* rispetto alla forza maggiore, che non dà diritto alla risoluzione del contratto, ma necessita di un accorgimento (in questo primo caso, di una *indemnité*), per ripristinare l'equilibrio economico del contratto.

[87] L. Coppo, *op. cit.*, p. 583.

La Cassazione, sulla scorta della soluzione introdotta dal Consiglio di Stato, recepì gradualmente l'utilizzo dell'istituto dell'*indemnitè*, vincolandola dapprima ad una sorta di dovere di buona fede, per poi giungere ad apprezzare, in tempi più recenti, l'esistenza nel contratto di una vera e propria "*obligation de loyauté*". [88]

2.1.2 Il superamento giurisprudenziale dell'arrêt Canal de Craponne: i casi Huard e Danone

La prima vera apertura da parte della Cassation ad una soluzione che recepisse i mutamenti di circostanze economiche fu rappresentata dall'*arrêt Huard*, del 1992.

La sentenza del Tribunale di legittimità poggiò le basi su di una precedente pronuncia della Corte d'appello di Parigi, che nel 1990 dispose il pagamento da parte di una società petrolifera, nei confronti del sig. Huard, della somma di 150.000 franchi, motivando la decisione sul principio di buona fede.

Huard aveva in essere con la società petrolifera un contratto della durata di 15 anni, come distributore autorizzato. Nel 1983, i prezzi al dettaglio passarono dalla regolamentazione pubblica ad un regime di liberalizzazione, instaurando una concorrenza votata al ribasso, che ebbe importanti ripercussioni sul fatturato dei singoli distributori. La società petrolifera propose al signor Huard di divenire mandatario, rinunciando in tal modo a fissare autonomamente i prezzi di vendita, a favore di un prezzo concordato direttamente dalla società stessa.

Huard rifiutò la proposta e citò a giudizio la società. La Corte d'appello accolse la richiesta e accordò al proponente una somma a titolo di *indemnité de bonne foi*.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società, fondato sostanzialmente sul disposto dell'art. 1134, diede una lettura innovativa alla fattispecie, che segnò un cambio di passo rispetto alla tradizionale impostazione giuridico-contrattuale del tempo.

In primo luogo, posta l'eccezionale e imprevedibile circostanza economica venutasi a creare a seguito della liberalizzazione, la *Cour de cassation* ravvisò nel contratto un implicito dovere di rinegoziazione, non rispettato dalla società. In questo senso, superò il dettame dell'arrêt *Canal de Craponne*, che stabiliva la necessaria previsione di una clausola all'interno dell'accordo. In secondo luogo, motivò la misura dell'indennità sulla base della violazione del principio di buona fede contrattuale, non rispettato dalla società, la quale aveva mancato di fornire al sig. Huard i mezzi necessari per praticare prezzi competitivi.

[88] È quanto osservato dalla *Cour de cassation* nell'*arrêt Dadone* del 24 Novembre 1998 n. 96-18357.

Successivamente, la visione proposta dall'*arrêt Huard* venne confermata e rafforzata dalla sentenza *Chevassus Marche*, altresì detta *arrêt Danone,* del 1998.

Anche in questo caso, la *Cassation* pose le fondamenta per la risoluzione della controversia sull'esistenza di un rapporto di buona fede tra le controparti, nello specifico tra mandante e mandatario, confermando il dovere in capo al mandante di attuare dei correttivi per riequilibrare il contratto, in caso di circostanze eccezionali. Nell'*arrêt Danone*, la Corte di Cassazione introdusse il concetto di "*devoir del loyauté*", vale a dire un dovere che non si esaurisce in una condotta passiva, bensì esige delle "misure concrete, che permettano alla controparte in difficoltà di conservare i benefici contrattuali essenziali, anche se si rendesse necessario attuare queste misure, tramite una revisione del contratto iniziale".[89]

In entrambe le sentenze sopramenzionate appare evidente il cambio di passo operato dalla giurisprudenza in relazione al fenomeno delle sopravvenienze, pur tuttavia non potendo ancora parlare di una vera e propria "regola" che contempli la revisione contrattuale in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

A seguito delle pronunce della *Cassation* e a partire dagli inizi degli anni duemila, le istanze di codificazione di un istituto volto a normare l'*imprévision* presero sempre più piede, favorite dal concomitante dibattito circa la riforma del Codice civile.

2.1.3 L'imprévision nei progetti di riforma del Code civil

Nell'ambito delle discussioni e delle proposte di rinnovamento del Codice civile francese, il tema della gestione delle sopravvenienze è stato affrontato e introdotto all'interno di tutti i progetti, sia di matrice dottrinale che ministeriale.

2.1.3.1 Avant-projet Catala

Il primo progetto di riforma del *Code* in ordine cronologico ha destinato ben tre articoli per regolare il tema dell'*imprévision*: 1135-1, 1135-2 e 1135-3.

L'articolo di apertura poneva l'accento sulla centralità dell'autonomia privata, delineando in primo luogo la possibilità di inserire nel contratto una clausola di rinegoziazione utilizzabile nel caso in cui, a causa di circostanze sopravvenute che avessero alterato l'equilibrio contrattuale, per una delle parti *l'intérêt au contrat* ne risultasse totalmente eroso.

---

[89] J. Mestre, *Où le devoir de loyauté fait naître pour l'un des contractants le droit de rester concurrentiel*, In RTD Civ. 1999, p.98.

Il 1135-2 e il 1135-3 contemplavano invece l'eccezione alla disciplina proposta dal 1135-1, vale a dire la situazione in cui le parti non avessero previsto alcuna clausola di rinegoziazione. In questo caso, la parte che avesse perso interesso nel contratto avrebbe potuto adire il Tribunale di Grande Istanza (oggi sostituito dal *Tribunal Judiciaire*), per chiedere al giudice di ordinare una rinegoziazione dei termini inizialmente pattuiti. In caso di fallimento della negoziazione, purché avvenuta in buona fede, ciascuna delle due parti poteva risolvere il contratto senza alcun tipo di ripercussione economica.

Dalla lettura delle tre disposizioni scaturiscono diverse considerazioni. In primo luogo, seppur senza dubbio il *projet Catala* abbia avuto il pregio di proporre la prima codificazione della moderna *imprévision*, va rilevato come essa non venga mai esplicitamente menzionata all'interno dei tre articoli, così come non trova spazio l'eccezionalità delle circostanze. Alla dottrina più avveduta non è sfuggito in questo senso il richiamo alla clausola *rebus sic stantibus*, contemplando il progetto le sole circostanze mutate come idonee ad alterare l'equilibrio contrattuale. [90]

Secondariamente, il testo ha focalizzato l'attenzione sulla perdita di interesse nel contratto quale condizione necessaria per la rinegoziazione. *Intérêt au contrat* che è qua inteso nella sua accezione di funzione economico individuale, alla stregua della causa concreta teorizzata da Ferri[91] e ormai pienamente accolta dalla giurisprudenza nostrana.[92]

In aggiunta, si rilevano nel *Projet* una serie di lacune che hanno indotto parte autorevole della dottrina a criticare la proposta nel momento della sua pubblicazione, tacciandola di eccessiva pacatezza, nella misura in cui non prevedeva in alcun modo l'intervento giudiziale sul contratto. [93] In tal senso, l'introduzione di Catala disciplinava meramente un "generale obbligo di rinegoziazione". [94]

Una disciplina che lasciava quindi ambito d'azione ai soli contraenti, chiamati ad intraprendere una necessaria collaborazione che, a ben vedere, meglio si allineava agli ordinamenti di common law, sulla scia della tradizione giuridica statunitense che considera la natura del contratto come incompleta, richiedendo quindi l'intervento delle parti per la gestione

---

[90] L. Coppo, *op. cit.*, p. 586.

[91] G. B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1966.

[92] Prima su tutte la Cass. civ. sez. III, del 5 agosto 2006, n. 10490.

[93] N. Molfessis, *Le rôle du juge en cas d'imprévision*, JCP, 2015, p. 1415.

[94] P. Stoffel-Munck, *Hardship, Force Majeure: an insight into French law*, in Revue de droit international et de droit comparé, 2015/2, p. 297-298 Cfr. E. Tuccari, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 328.

delle sopravvenienze.[95] Un tentativo di Catala, forse, di ammodernare e rendere più accattivante l'*imprévision* di stampo francese, sul piano internazionale.

2.1.3.2 Projet Terré

La proposta del Professor François Terré relativamente al tema delle sopravvenienze operò un netto avanzamento rispetto all'*Avant-projet* di Catala.

Disciplinata all'art. 92 del *Projet,* questa versione di *imprévision* fu la più avveniristica ed ambiziosa tra quelle contenute nei tre progetti di riforma.

L'art. 92 del *projet Terré* precisava anzitutto il dovere, in capo alle parti, di adempiere la propria obbligazione anche se questa fosse divenuta nel tempo *plus onéreuse*. Non tutti i cambiamenti nell'economia contrattuale rilevavano quindi in tema di *imprévision*: elemento necessario era che un mutamento imprevedibile di circostanze avesse reso eccessivamente onerosa la prestazione, per una delle parti. Rispetto a Catala, quindi, Terré menziona esplicitamente il carattere "*imprévisible*" delle sopravvenienze.

In presenza dei requisiti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta e delle circostanze imprevedibili, le parti avrebbero dovuto procedere a rinegoziazione del contratto, che poteva avere come esito l'adeguamento dello stesso, oppure lo scioglimento.

La novità più importante riguardava, però, il ruolo del giudice.

L'art. 92 disponeva infatti che in caso di fallimento della negoziazione entro un termine ragionevole: "*le juge peut adapter le contrat en considération des attentes lègitimes des parties ou y mettre fin à la date et aux condition qu'il fixe".*

Il giudice, atteso l'esito negativo delle trattative, poteva quindi procedere autonomamente a revisione contrattuale, modellando l'adattamento sulla base delle legittime attese delle parti, oppure, porre fine allo stesso, decidendone le condizioni.

Su cosa Terré intendesse a proposito di legittime attese si è espressa la dottrina francese, richiamando la *théorie des attentes légitimes*.[96] Il giudice avrebbe dovuto sostanzialmente operare un apprezzamento ex post delle attese di ciascun contraente, valutando quella che sarebbe potuta essere l'aspettativa contrattuale iniziale, se le parti fossero state a conoscenza, fin dalla conclusione del contratto, del futuro cambiamento di circostanze. Successivamente,

[95] Per un approfondimento sulla teoria "relazionista" statunitense: E. Tuccari, *op. cit.*, pp. 39-50.

[96] R. Cabrillac, *Effets des crises financières sur la force obligatoire des contrats : renégociation, rescision ou révision*, in Revue internationale de droit comparé n. 66-2, 2014, p. 343.

avrebbe bilanciato le legittime attese precontrattuali con ciò che ciascuna parte avrebbe potuto legittimamente attendersi come nuovo equilibrio contrattuale, a seguito di rinegoziazione.

Appare evidente al lettore come questa tipologia di valutazione soggettiva non si riveli chiaramente agevole per il giudice, che si troverebbe di fatto ad effettuare un apprezzamento puramente ipotetico della volontà delle parti.

Non desta stupore in questo senso la decisione del legislatore della riforma di non introdurre nel testo dell'art. 1195 la parte relativa alle legittime attese. Al contrario, come noto, la revisione contrattuale per via giudiziale è entrata a far parte dei rimedi previsti in caso di *imprèvision*, sulla scorta della formulazione proposta da Terré, seppur con la moderazione della preventiva e necessaria richiesta da parte di almeno una delle parti.

2.1.3.3 La proposta della Chancellerie

La disciplina delle sopravvenienze di matrice ministeriale si poneva ad un livello intermedio tra l'*Avant-projet Catala* e il *projet Terré* ed è sulla base di essa che il riformatore ha poi modellato il testo definitivo dell'*imprévision*.[97]

La prima formulazione ad opera della Cancelleria, contenuta all'art. 136 del *projet 2008* recitava: "*Si un changement de circonstances, imprévisible et insurmontable, rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à son cocontractant mais doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, le juge peut, si les parties en sont d'accord, procéder à l'adaptation du contrat, ou à défaut y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe.*"

Si riproponeva quindi il requisito dell'imprevedibilità, con l'aggiunta del carattere insormontabile delle circostanze. Coerentemente con quanto proposto da Terré, anche la versione redatta dal Ministero contemplava la possibilità per la parte onerata dall'eccessiva onerosità di domandare una rinegoziazione alla controparte, così come il parallelo obbligo ad eseguire comunque la prestazione dovuta, nel mentre.

Divergeva invece la sfera d'azione accordata al giudice. Poteva infatti procedere ad adattamento o a risoluzione del contratto solo al ricorrere di due condizioni: il rifiuto di una parte o il fallimento della rinegoziazione e il consenso di entrambi i contraenti ad accordare la facoltà di intervento.

---

[97] E. Tuccari, *op. cit.*, pp. 328-330.

Nelle successive proposizioni ad opera della *Chancellerie* fu proprio quest'ultima parte a subire delle leggere modifiche; nella formulazione del 2015 venne inasprito il requisito dell'intervento giudiziale, che richiedeva nella proposta aggiornata la domanda congiunta da parte di entrambe le parti. Domanda che, nell'ultimo testo proposto dalla *Chancellerie* e consegnato al dibattito pubblico precedente la pubblicazione dell'*Ordonnance*, divenne esperibile anche da uno solo dei due contraenti.

Fu quest'ultima versione che, seppur con qualche leggera variazione, venne adottata all'interno del novellato *Code*, all'art. 1195.

2.1.4 L'articolo 1195: la nuova disciplina dell'imprévision

Con la pubblicazione del'*Ordonnance* 131 del 2016 e la sua successiva ratificazione del 2018, l'istituto dell'*imprévision* è ufficialmente entrato a far parte del corpus di regole contenute nel Codice civile francese.

Il novellato articolo 1195 recita: *Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.*
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

Dalla lettura del disposto appare evidente come il legislatore abbia voluto schematizzare il più possibile il processo di revisione contrattuale in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta e come abbia cercato di rendere cristallini i requisiti necessari per l'applicabilità dell'istituto.

Innanzitutto, sono necessarie tre condizioni che devono sussistere contemporaneamente, due di natura positiva e una negativa: un cambiamento imprevedibile di circostanze, una eccessiva modificazione dell'onerosità dell'esecuzione della prestazione per una delle due parti e, in ultimo, la non sussistenza della preventiva accettazione del rischio da parte del contraente gravato da eccessiva onerosità.

In questo senso, la terza condizione sgombera il campo da qualunque interrogativo circa la natura suppletiva della disposizione. L'art. 1195 opera laddove le clausole di adattamento non siano state previste dalle parti oppure, se previste, non operino o lascino un margine di

intervento. Parimenti, è ammessa implicitamente alla decisione delle parti la facoltà di inserire nel contratto clausole di espressa esclusione della disciplina dell'*imprévision*. [98]
Quanto allo svolgimento del rimedio della *révision pour imprévision*, il sistema delineato dal riformatore è stato da più parti, a buona ragione, definito come un processo a tappe. [99]

In un primo momento, l'azione è riservata ai soli contraenti: la parte svantaggiata può chiedere una rinegoziazione alla controparte, continuando al contempo ad adempiere le proprie obbligazioni. Due considerazioni si pongono in merito: nonostante le richieste di parte della dottrina in sede di dibattito pubblico, il legislatore non ha inserito un obbligo di rinegoziazione, optando per la mera facoltà; secondariamente, è opinabile la funzione in termini di equità in senso stretto relativa all'obbligo per la parte gravata dall'onerosità sopravvenuta di continuare ad adempiere la propria obbligazione. Questo comporterebbe una non trascurabile pressione sul contraente gravato dalla circostanza sfavorevole, che potrebbe accettare un accordo non del tutto vantaggioso, con la sola opportunità di evitare ulteriori aggravamenti economici. [100]

La seconda tappa del processo allarga invece il campo d'azione, coinvolgendo il giudice: in caso di rifiuto o di fallimento dell'accordo sulla negoziazione, le parti possono concordare le condizioni e il termine per la risoluzione del contratto, oppure, possono chiedere di comune accordo al giudice di procedere all'adattamento dello stesso. Anche in questo caso, diversi autori hanno espresso le proprie reticenze in merito ad una sorta di arretramento del riformatore nei confronti dell'autonomia negoziale delle parti, a scapito dell'intervento manutentivo di matrice giudiziale, permesso già in questa fase. [101]

Giudice che, nella terza e ultima fase dell'istituto disciplinato all'art. 1195, diviene attore unico delle sorti del contratto. In caso di mancato raggiungimento di un accordo entro un termine ragionevole e su richiesta di una sola delle parti, può infatti procedere autonomamente all'adeguamento o alla risoluzione del vincolo.

Analizzando la disposizione, permangono alcuni interrogativi non colmati dal legislatore.

---

[98] Come si evince dalle discussioni preparatorie alla ratifica da parte del Senato, espresse dal relatore F. Pillet nel suo *Rapport* n. 22 dell'11 ottobre 2017.

[99] E. Tuccari, *op. cit.*, p. 332.

[100] L. Coppo, *op. cit.*, p. 592.

[101] A. Fortunato, *Les circonstances de la révision du contrat* in LPA, n. 130/2018, p. 6 ; L. Aynes, *Le juge et le contrat : nouveaux rôles ?* in Revue des contrats, n. 112/2016, p. 14 ; J. Moury, *La délimitation du champ de l'article 1195 du code civil, notamment en matière de cessions de droits sociaux* in Revue de sociétés, n. 9/2017 p. 472.

Relativamente al termine "ragionevole", il testo dell'*imprévision* non si premura di fornire l'operatore di ulteriori dettagli utili in merito. Ne scaturisce l'osservazione proposta da buona parte della dottrina, secondo la quale l'apprezzamento della ragionevolezza sarebbe destinato comunque al giudice, che in ogni caso avrebbe qui facoltà e non obbligo, di adeguare o sciogliere il contratto. [102]

Conseguentemente, deriva di fatto un potere molto ampio per il giudice che, seguendo alla lettera il testo della disposizione, potrebbe a ben vedere anche non ravvisare i presupposti né per l'adattamento né per la risoluzione del contratto. In questo senso, criticità sono ravvisabili anche in merito alla mancanza di una "scala gerarchica" tra i rimedi di natura manutentiva ed estintiva del rapporto contrattuale. [103]

In ultima analisi, meritevole di riflessione è anche il campo d'applicazione riservato all'*imprévision*: l'art. 1195 non menziona alcuna restrizione in relazione ad esso, estendendo quindi l'applicabilità alla generalità dei contratti di durata. Questo è vero, tuttavia, fintanto che la disciplina non incontri eccezioni o restrizioni alla sua operatività.

Una primissima deroga all'applicazione del regime delle sopravvenienze è stata introdotta, già in sede di ratifica delle disposizioni contenute nell'Ordonnance, per mezzo dell'art. 211-40-1 del *Code monétaire et financier*, che dispone espressamente: "*L'article 1195 du code civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du présent code*."

Ulteriori restrizioni sono poi ravvisabili in materia di appalti, di rendite vitalizie e di locazioni abitative, nonché in tema di *caducité*. Quanto alla particolare legislazione emergenziale introdotta in periodo Covid-19, seppur si siano poste alcune riflessioni relative al regime delle sopravvenienze e al richiamo della pandemia quale legittima sopravvenienza imprevedibile, non si sono registrate particolari criticità relativamente all'istituto dell'*imprévision*. [104]

---

[102] A. Confino, *L'article 1195 nouveau du code civil et le bail commercial : imprévision ou imprécision* in AJDJ, n.5/2016, p. 345.

[103] E. Tuccari, *op. cit.*, p. 336.

[104] L. Coppo, *op. cit.*, p. 590.

2.2 L'eliminazione della nozione di causa

Se la riforma del diritto contrattuale francese ha sostanzialmente operato notevoli cambiamenti al testo e al contenuto del *Code* e ha avuto il pregio di codificare, nero su bianco, diverse soluzioni già da tempo adottate dalla giurisprudenza, la scomparsa dell'elemento della causa rappresenta forse al meglio la cifra dell'innovazione e della volontà di avvicinare la tradizione giuridico-contrattuale francese alla maggior parte degli ordinamenti europei ed extra europei, nonché ai progetti europei di armonizzazione del diritto contrattuale. [105]

Lo stesso riformatore tra i motivi indirizzati al Presidente della Repubblica aveva espresso chiaramente la volontà di ridare attrattività al *Code civil*, perseguendo per mezzo dell'*ordonnance* una rinnovata *securité juridique*, nella quale avrebbe giocato un ruolo centrale l'abbandono della nozione di causa, in un'ottica di allineamento con le legislazioni di "*nombreux droits étrangers"*. [106]

Aldilà dell'opportunità di rendere più "appetibile" e moderno il *Code*, si osserverà in questa sede come la decisione di eliminare una delle nozioni da sempre più controverse e di difficile definizione nel panorama giudico (francese e non solo) attenga a radici ben più profonde e radicate della recente riforma del 2016.

Parimenti, si avrà modo di apprezzare come la scomparsa della causa, seppur non si concretizzi in un mero esercizio di stile operato dal legislatore, si ascriva in realtà all'interno di margini ben più ridimensionati di quanto non appaia ad una prima lettura del novellato articolo 1128.

Non a caso, la maggior parte della dottrina è incline a considerare l'eliminazione dell'elemento causale in termini prettamente formali, ricavandone le medesime funzioni sostanziali dalla lettura combinata di diverse disposizioni, vale a dire, in una nuova veste che è perfettamente riassunta nella definizione di "*cause masquée*". [107]

---

[105] I PECL, il DCFR e i Principi Unidroit non contemplano il concetto di causa, così come l'ordinamento tedesco e quello inglese, per citarne due su tutti, non rilevano la causa quale elemento del contratto.

[106] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Journal Officiel (JORF) n. 0035, 11 febbraio 2016.

[107] O. Deshayes, T. Genicon e Y. M. Laithier, *La Cause a-t-elle réellement disparu du Droit français des contrats ?* in European Review of Contract Law, n. 4, 2017, pp. 418–430.

2.2.1 La nozione di causa nel diritto contrattuale francese pre-riforma

Concretizzare l'elemento causale all'interno di una definizione certa e precisa è stato, negli anni, oggetto di sforzi considerevoli in tutti gli ordinamenti che ne contemplano la funzione di elemento necessario del contratto.

In Italia, la dottrina prima e la giurisprudenza poi, hanno accordato alla causa dapprima una funzione economico sociale, per poi approdare in tempi più recenti ad una visione individualista, giustificatrice della ragion d'essere dell'accordo tra le parti. [108]

In Inghilterra, ove *la cause* non è contemplata, non sono mancati negli anni interrogativi circa la vera natura e importanza della *consideration*, così come diversi autori ne hanno apprezzato il parallelo e le differenze con la causa di civil law. [109]

Analizzare le varie teorie ed opinioni in merito alla centralità della causa in Francia è esercizio complesso, delinearne una precisa nozione quasi utopico, basti pensare che una delle ragioni poste a fondamento della sua cancellazione dal nuovo testo del *Code* fu "l'impossibilità di fornire una definizione precisa, che ne inglobi tutti gli aspetti, in considerazione delle numerose critiche, pervenute tanto dalla dottrina, quanto dalla pratica".[110]

Non sarà ambizione quindi in questa sede fornire un quadro completo di più di un secolo di scritti, saggi e trattati sul tema, quanto invece provare ad analizzarne la concreta funzione svolta all'interno del Codice, dapprima esplicita e dal 2016 divenuta implicita, diluita all'interno di diversi articoli, che non ne fanno menzione ma nel concreto ne richiamano il funzionamento e la necessaria esistenza.

---

[108] V. *Supra* p. 49.

[109] Sul tema nel corso degli anni si segnalano: Ernest G. Lorenzen, *Causa and Consideration in the law of contracts* in YALE Law Journal, Maggio 1919, n.7; Henry Robert, *Cause in the Civil Law and Consideration in the Common: Much Ado About Nothing* in Kentucky Law Journal, 1941, Vol. 29, art. 1; Matthias E. Storme, *The blinding character of contracts – causa and consideration* in Towards a European Civil Code, Wolters Kluwer, 1998, pp. 239-254; R. Youngs, *English, French and German comparative law*, Routledge Cavendish, 2007.

[110] *Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, Journal Officiel (JORF) n. 0035, 11 febbraio 2016.

2.2.1.1 La concezione Dualista

Al netto di una primissima lettura meramente in chiave oggettiva della causa in Francia[111], precedente al Codice Napoleonico, tradizionalmente la teoria maggioritaria rimase incline, almeno fino agli anni 90', a considerare l'elemento causale in una duplice funzione: oggettiva e soggettiva. Gli articoli 1108, 1131, 1132 e 1133 del *Code civil ancien*, pur senza delineare una definizione precisa di causa, ne stabilivano la necessaria esistenza e liceità, all'interno del contratto.

L'art. 1108 prima della riforma contemplava quali elementi necessari del contratto quattro condizioni: *le consentement de la partie qui s'oblige*, *sa capacité de contracter*, *un objet certain qui forme la matière de l'engagement* e *une cause licite dans l'obligation*.

L'esistenza di una causa lecita era quindi condizione imperativa per la validità del contratto.

L'art. 1131 disponeva invece l'inefficacia dell'obbligazione senza causa, con una falsa causa o con una causa illecita. Il contratto, in tal caso, non poteva avere alcun effetto.

L'art. 1132 precisava che la causa non dovesse necessariamente essere espressa, per consentire la validità del contratto.

In ultimo, il disposto dell'art. 1133 definiva la causa illecita: era illecita quando proibita dalla legge, quando contraria ai buoni costumi o quando contraria all'ordine pubblico.

Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra menzionate, la dottrina ricavò una funzione *objective* e una *subjective* della causa.

La causa oggettiva, nella teoria dualista, rappresentava la ragion d'essere astratta dell'obbligazione tra le parti, del tutto estranea alle concrete intenzioni individuali dei contraenti. Ciò che rilevava, nell'ottica oggettiva, era l'effettiva esistenza della causa.

Per Jacques Maury essa svolgeva una funzione di "protezione individuale del contratto", in quanto era essenziale per la formazione dello stesso e fungeva quale elemento di qualificazione giuridica dell'accordo.[112] In questo senso, l'accertamento dell'esistenza dell'elemento causale veniva svolto con riguardo alla sussistenza di una concreta controprestazione: ne discendeva, quindi, che nell'ambito della *cause objective* tutti i tipi di contratti avessero la stessa causa, ad esempio nel contratto sinallagmatico la causa

---

[111] G. Travan, *Riforma del diritto contrattuale in Francia: tra (falsa) eliminazione della causa e intervento giudiziale,* in Jus Civile, 2022/5, p. 1337.

[112] J. Maury, *Le concept et le rôle de la cause des obligations dans la jurisprudence*, in Revue Internationale de Droit Comparé, 1951, n.3, p. 485.

dell'obbligazione di una parte consisteva sempre nell'oggetto dell'obbligazione della controparte, mentre nel contratto a titolo gratuito la causa risiedeva nell'intenzione liberale del donatore.

La causa soggettiva, invece, insisteva sui motivi, sulle concrete ragioni individuali che avessero spinto le parti a contrarre l'obbligazione.

Henri Capitant sintetizzò il concetto tramite l'impiego della nozione di *but* (il fine): "la considerazione del fine ultimo, che determina il debitore ad obbligarsi è, di conseguenza, la causa della sua obbligazione".[113]

Diversamente dalla causa oggettiva, per uno stesso contratto tipo, la *cause subjective* poteva essere differente, perciò l'accertamento era operato con riguardo non tanto all'esistenza, quanto alla liceità della stessa, vale a dire alla sua non contrarietà all'ordine pubblico.

La dicotomia tra causa oggettiva e causa soggettiva, come appare evidente da quanto esaminato, conduceva necessariamente alla valutazione della sussistenza di due singoli elementi: l'esistenza della causa e la liceità della stessa. Come detto, la valutazione soggettiva non rilevava in relazione all'esistenza.

Questa impostazione iniziò a subire un netto allentamento a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, per opera della giurisprudenza, con le sentenze relative ai casi *Point Club Vidéo*[114] e *Chronopost*[115], in cui la Corte di Cassazione rilevò l'inesistenza della causa nel contratto operando la valutazione sulla medesima in relazione alla causa soggettiva, e non alla causa oggettiva.

Al mero controllo astratto sull'esistenza di una controprestazione si sostituì quindi gradualmente un controllo giudiziale, in termini soggettivi, volto a valutarne la concreta esistenza. Questa nuova concezione prese il nome di *subjectivisation de la cause*.

---

[113] H. Capitant, *De la cause des obligations (Contrats, Engagements unilatéraux, Legs)*, Dalloz, Parigi, 1927, p.9.

[114] Cass. civ. 3 luglio 1996, n. 94-14800.

[115] Cass. comm. 22 ottobre 1996, n. 93-18632.

2.2.1.2 La Subjectivisation de la cause : i casi Point Club Vidéo e Chronopost

Il movimento di "soggettivizzazione" della causa, come si osserverà dall'analisi delle due sentenze, si inserì a pieno titolo in quel processo di rinnovamento che culminò nell'eliminazione della causa dal testo del *Code civil*. In questo senso si avrà modo di apprezzare come la linea introdotta dalla *Cour de cassation* nel 1996 sia poi confluita all'interno dei riformati articoli 1169 e 1170. [116]

2.2.1.2.1 L'arrêt Point Club Vidéo

La sentenza della Corte di Cassazione del 3 luglio 1996 decise una controversia che vedeva contrapposti una coppia di novelli sposi e una società di noleggio e creazione di punti vendita di videocassette, denominata DPM.

ll contratto in essere tra le due parti prevedeva la creazione del punto vendita e il noleggio di videocassette in un comune che contava appena 1314 abitanti. La scarsa affluenza nel punto vendita portò la coppia di sposi a domandare, presso la Corte d'appello di Grenoble[117], l'annullamento del contratto per *défaut de cause*, sulla base di quanto previsto dall'art. 1131.

La decisione operata dalla Corte d'appello e poi confermata dalla *Cassation* ribaltò la teoria della causa oggettiva sostenuta sino a quel momento dalla dottrina francese.

Il Giudice di Grenoble accolse la domanda poggiando la motivazione sui motivi di fondo che portarono i novelli sposi a contrarre l'obbligazione, vale a dire lo sviluppo della loro attività commerciale. Viste le condizioni demografiche sfavorevoli del comune dove decisero di aprire il punto vendita, l'attività commerciale sarebbe stata destinata al fallimento; perciò, il contratto era da considerarsi privo di causa.

Ragionando su quanto condiviso dalla teoria dualista, la decisione della Corte d'appello fu tanto audace quanto innovativa: non solo la causa non venne individuata nella tradizionale esistenza di una contropartita, che nel caso di specie era presente e si sarebbe dovuta ravvisare nell'effettiva creazione e apertura del punto vendita, bensì la stessa venne qualificata con attenzione alle reali aspettative delle parti nell'economia contrattuale e, sulla base di queste, valutata inesistente.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società DPM, confermò la sentenza d'appello, adducendo la seguente motivazione: "*le contrat était dépourvu*

---

[116] E. Navarretta, *La causa e la rèforme du code civil francese*, in Persona e Mercato, 2018-1, p. 33.

[117] Cour d'appel de Grenoble, 1994-03-17, del 17 marzo 1994.

de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes". [118]

Sostanzialmente, quindi, la Corte rilevò come mancante una reale controprestazione, in grado di giustificare l'obbligazione di pagare il prezzo per il noleggio delle videocassette, analizzando di fatto la causa oggettiva, in un'ottica soggettiva. [119]

Quanto introdotto dalla soluzione della *Cassation* è esattamente il principio oggi disciplinato dall'art. 1169 del *Code*, secondo il quale un contratto a titolo oneroso è nullo quando, al momento della sua formazione, la controprestazione pattuita sia illusoria o derisoria.

2.2.1.2.2 L'arrêt Chronopost

La seconda decisione emblema della teoria della *subjectivisation* aggiunse una nuova lettura a quanto già emerso per mezzo dell'arrêt *Point Vidéo*, delineando un nuovo principio giurisprudenziale in materia di clausole abusive e di limitazione della responsabilità in relazione all'obbligazione essenziale del contratto.

Nel 1993 la Corte d'appello di Rennes[120] si trovò a decidere della controversia intercorsa tra la società Banchereau e la società Chronopost: quest'ultima avrebbe dovuto consegnare un plico, contenente un'offerta per una gara d'appalto presentata dalla Banchereau, entro e non oltre il giorno successivo a mezzogiorno. La consegna, tuttavia, non arrivò nell'orario prefissato, perciò la società Banchereau citò a giudizio Chronopost, chiedendo il risarcimento dei danni e degli interessi per responsabilità contrattuale. Chronopost oppose la previsione all'interno del contratto di una clausola limitativa di responsabilità, che la impegnava per un tetto massimo di 122 franchi, vale a dire il prezzo della spedizione.

Il Giudice d'appello rigettò la domanda della società Banchereau, e sulla base della clausola limitativa, impose a Chronopost il solo pagamento dei 122 franchi.

La Corte di Cassazione, nel 1996, ribaltò la decisione della Corte d'appello, basandosi su una nuova lettura della controprestazione e della causa essenziale dell'obbligazione. Secondo il giudice di legittimità, la società Chronopost era stata scelta appositamente per la sua rapidità di spedizione, che in questo senso avrebbe rappresentato non solo la reale causa del contratto, ma la concreta causa essenziale dell'obbligazione.

---

[118] J. Mestre, *L'économie du contrat*, in RTD civ., Dalloz, 1996, p. 901.

[119] Sul punto v. J. Ghestin, G. Loiseau, Y.-M. Serinet, *La formation du contrat*, tome 2, Traité de droit civil, LGDJ, 4e éd., 2013, n. 808 ss.

[120] Cour d'appel de Rennes, 1993-06-30, del 30 giugno 1993.

La controprestazione di 122 franchi sarebbe quindi stata "*derisoire*" in relazione al pregiudizio subito dalla Bancherau e sulla base di questo ragionamento la Corte Suprema arrivò a motivare la sua decisione statuendo che si sarebbe dovuta considerare come non scritta la clausola che avesse contraddetto la portata del contratto stipulato. Nel caso di specie, limitare la responsabilità al solo costo della spedizione avrebbe palesemente contraddetto la reale portata dell'obbligazione essenziale del contratto, individuata dalla Corte nella celerità garantita da Chronopost. [121]

La soluzione adottata dalla Corte suprema fu innovativa per due ragioni: per la prima volta l'esistenza della causa venne incentrata sull'analisi della clausola disequilibratrice del contratto e, nondimeno, in luogo della tradizionale nullità del contratto venne utilizzata la soluzione della "clausola non scritta". L'*arrêt Chronopost* fece da apripista a una serie di sentenze incentrate sul tema delle clausole limitative di responsabilità, non a caso Denis Mazeaud coniò il termine di *Saga Chronopost*. [122]

Il principio introdotto dalla *Cassation* tramite la lettura in chiave soggettiva della reale causa del contratto è stato accolto dal legislatore della riforma non solo nel già citato art. 1169, ma anche nel nuovo testo dell'art. 1170, che prevede che tutte le clausole che privino della sua sostanza l'obbligazione essenziale del contratto siano da reputarsi come non scritte.

2.2.2 La causa nel Code civil riformato

Al netto del solo *Avant-projet Catala*, che ancora faceva menzione della nozione di causa, a partire dal *Projet Terré* e poi con i lavori di parte ministeriale portati avanti dalla *Chancellerie*, tutte le proposte di riforma si dimostrarono coese nell'intenzione di abbandonare definitivamente l'istituto.

---

[121] A. Sériaux, *L'affaire Chronopost : arrêt de principe ou accident de parcours ? Variations sur le bon usage de la notion d'obligation esentielle*, in Recueil Dalloz, 1997, n.3, p. 121.

[122] D. Mazeaud, *Saga Chronopost : les maîtres du temps perdent une manche...* , Recueil Dalloz, 2006, n. 33, p. 2288. È interessante notare come nel corso degli anni, a partire dall'*arrêt Chronopost*, la giurisprudenza avesse iniziato a considerare non scritte tutte le clausole limitative che intervenissero sull'obbligazione essenziale del contratto, senza valutare se quest'ultima ne venisse davvero erosa. Con l'*arrêt Farecia 2* (Cass. comm. 29 giugno 2010 n. 09-11841) la *Cassation* negò per la prima volta di considerare la clausola limitativa come non scritta, in quanto il prezzo convenuto non era considerabile come irrisorio.

Nel 2008 vi fu un primo tentativo di sostituire la causa con il concetto di "interesse al contratto", presto accantonato nello scetticismo generale della dottrina e degli addetti ai lavori.[123]

A partire dal progetto della *Chancellerie* del 2009, i lavori preparatori del nuovo *Code* sono comunque proseguiti nel segno dell'abbandono definitivo della nozione, seppur alla presenza di non poche voci contrarie. Thomas Genicon, nell'analizzare i nuovi articoli proposti dal riformatore, sottolineò come tutti i tentativi di superare la causa ne evidenziassero invece ancor di più la necessità, in quanto sia *le mot* (la causa) che *la chose* (la funzione della causa) sarebbero stati insostituibili, e la loro eliminazione un "cattivo segnale" verso gli ordinamenti stranieri. [124]

Altri autori, criticando l'affermazione secondo cui la scomparsa della causa sarebbe rimasta essenzialmente confinata all'interno di un dibattito accademico, rilevarono come di fatto, seppur il tema fosse meritevole di ben altra trattazione, la strategia del Riformatore si limitasse, nel concreto, alla "*volonté de supprimer un mot*".[125]

Di ben altra impostazione Laurent Aynès, che discreditando la teoria causalista rilevò nella volontà l'unica fonte del contratto: la causa sarebbe stata in questo senso inutile e frutto di una "invenzione" dettata dalla diffidenza nei confronti della volontà, fin dai tempi di Domat e Pothier, poi confluita negli articoli 1108 e 1131 del *Code civil*. [126]

Al netto degli ampi dibattiti circa l'opportunità e la modalità con cui pervenire al superamento di un istituto così complesso e longevo, la causa venne infine effettivamente estromessa dalla versione definitiva del nuovo Codice civile. A partire dalla sua ratifica nel 2018, la dottrina cominciò a rilevare nelle nuove disposizioni le funzioni un tempo (o forse ancora oggi) affidate alla causa.

2.2.2.1 Il contenuto certo e lecito e la nozione di but

Il primo articolo da cui traspare immediatamente la mancanza della causa è la nuova disposizione relativa al contenuto del contratto, confluita nel novellato codice all'interno

[123] Gli art. 85-86-87-88-89 del Projet 2008 riprendevano il concetto di *intérêt au contrat*, già utilizzato da Jean Carbonnier in riferimento al controllo dell'economia contrattuale tra le parti.; J. Carbonnier, *Droit Civil 4, Les obligations*, PUF, 2000 cfr. Ancel, Fauvarque-Cosson, *Il nuovo diritto francese dei contratti*, op. cit. p. 175.

[124] T. Genicon, *Défense et illustration de la cause en droit des contrats*, Recueil Dalloz, 2015, n. 27, p. 1551.

[125] D. Mazeaud, *Pour que survive la cause, en dépit de la réforme*, in Revue Droit et Patrimoine, n. 240, 2014, p. 38.

[126] L. Aynès, *La cause, inutile et dangereuse*, in Revue Droit et Patrimoine, n°240, 2014, p. 40.

dell'art. 1128. Secondo il dettame della norma, sono necessari alla validità del contratto i seguenti elementi: il consenso delle parti, la loro capacità di contrattare e un contenuto certo e lecito.

La disposizione ha eliminato il riferimento all'oggetto certo e alla causa lecita, contemplando ora un generico riferimento ad un contenuto certo e lecito. La dottrina vi ha da subito ravvisato al suo interno le medesime funzioni dell'oggetto e della causa[127] e, a ben vedere, lo stesso Codice civile nel definire il contenuto del contratto, alla *sous-section III*, sembra confermare la medesima visione. La sezione si apre infatti con l'art. 1162, che dispone che : *Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.*

Il divieto di derogare alle disposizioni di ordine pubblico non rappresenta certo una novità, l'ambito della causa illecita era già conosciuto dalla vecchia formulazione dell'art. 1131, senonché, nel novellato art. 1162 è presente il nuovo richiamo alla nozione di *but*, vale a dire il fine dell'obbligazione. La liceità della causa sarebbe quindi ora da ricavarsi attraverso la lettura combinata dell'art. 1128 e dell'art. 1162.

La considerazione più significativa che ne deriva è che nonostante la volontà di eliminare la causa, l'interprete si troverebbe ora a dover controllare comunque la liceità del contratto analizzando due diverse nozioni: il contenuto e il fine. In questo senso la dottrina ha osservato come proprio la necessaria ricerca di un *but*, non possa portare altrove che alla medesima analisi compiuta in ottica causalista. [128]

2.2.2.2 La nuova veste della causa oggettiva e il patto nudo sine causa

Se appare evidente come il *but* abbia preso il posto e le funzioni un tempo affidate alla causa soggettiva, al lettore più avveduto è sicuramente sorto l'interrogativo circa la nuova veste assegnata alla causa oggettiva, apparentemente non contemplata dall'art. 1162.

Non solo, nell'incertezza circa la nuova collocazione delle funzioni un tempo svolte dalla causa, la dottrina si è chiesta se il nuovo codice, anche solo implicitamente, abbia ora inteso sdoganare la validità del patto nudo *sine causa.*[129]

---

[127] N. Ronchevsky, *Les objectifs de la re´forme: accessibilite´ et attractivite´ du droit français des contrats*, in AJ Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz, 2016/3, p. 112.

[128] G. Terlizzi, *Le nozioni abbandonate. La rivoluzione delle parole nella riforma francese del diritto dei contratti.* In Rivista di diritto civile, n. 3/2017, p. 705.

[129] E. Navarretta, *op. cit.;* pp. 33-35.

Il ragionamento e la soluzione al quesito sono da ricavarsi operando un ragionamento a ritroso, circa le nuove norme introdotte dal legislatore della riforma. La causa oggettiva, che secondo la teoria maggioritaria sarebbe da rilevarsi tramite l'esistenza di una controprestazione[130], verrebbe ora palesemente ribadita, perlomeno per i contratti a titolo oneroso, dalla disposizione contenuta all'interno dell'art. 1169, che sanziona con la nullità i contratti con controprestazione convenuta illusoria o derisoria. Di medesima impostazione è poi l'art. 1170, relativo alle clausole limitative di responsabilità, di cui si è già detta l'importanza nell'ottica di causa oggettiva e soggettiva.

Relativamente ai contratti a titolo gratuito, le cosiddette *liberalité*, la cui causa era da rilevarsi nell'intenzione liberale del donatore, il legislatore ha introdotto l'art. 1135 comma 2, che dispone che l'errore sul motivo di una liberalità, in assenza del quale il suo autore non avrebbe disposto, è una causa di nullità. [131]

Ragionando per converso, quindi, il patto nudo *sine causa* sarebbe valido sino a diversa lettura del contratto stesso proposta da una delle parti, vale a dire fintanto che non si dimostri l'esistenza di una causa e se ne invochi la relativa tutela, ex. art. 1169, 1170 o 1135 comma 2. [132]

2.2.2.3 Nuove chiavi di lettura a seguito dell'eliminazione della causa

Al netto della generale convinzione per la quale la causa sarebbe scomparsa solo formalmente, condivisa dalla maggior parte degli autori, non mancano spunti di riflessione circa nuove opportunità scaturite dalla necessaria ricerca delle sue funzioni, contenute nei nuovi articoli del *Code*.

Secondo la dottrina nostrana, ad esempio, si vedrebbe notevolmente ampliato l'ambito d'azione dell'*ordre public*, che vivrebbe a seguito della riforma una "seconda giovinezza", non soltanto per via dell'eliminazione dell'istituto delle *bonnes moeurs*, di cui si parlerà in seguito

[130] J. Ghestin, *Cause de l'obligation et validité du contrat*, LJDJ, Paris, 2006.

[131] Nello specifico l'errore sul motivo, secondo Chénedé, rappresenterebbe la causa stessa del contratto, in questo caso una falsa causa (*fausse cause*). V. F. Chénedé, *La réforme du droit des contrats*, in Actualité juridique: Famille, 2016 p. 129. ; Cfr. L. Coppo, *Gli ultimi sviluppi della riforma del Code civil: l'Ordonnance n. 131 del 2016 e il nuovo diritto francese delle obbligazioni e dei contratti*, in Contratto e Impresa/europa, Wolters Kluwer, n. 1/2016, p. 324.

[132] E. Navarretta, *op. cit.* pag. 34.

in questa sede, quanto grazie ai vari richiami impliciti ed espliciti operati dal legislatore in diverse disposizioni.[133]

A titolo esemplificativo si pensi all'art. 1178 in tema di nullità, che disciplina che un contratto è nullo quando non soddisfi i requisiti di validità. Tra questi figura il contenuto certo e lecito, il cui controllo di liceità viene operato in relazione al fine (*but*), che secondo l'art. 1162 deve essere conforme all'*ordre public*. Ne scaturisce l'ampia portata assegnata all'istituto dell'ordine pubblico da parte del legislatore.

Ancora, ragionando sull'eliminazione della causa e sui diversi progetti europei di armonizzazione, che non la contemplano, la dottrina ha osservato come in luogo del tradizionale controllo causale sulla struttura del contratto, si aprirebbero nuovi scenari per un controllo di tipo contenutistico e che guardi alla effettiva relazione tra le parti al momento della conclusione.[134] Il riferimento è all'ampia casistica dell'abuso di dipendenza e dell'eccesivo vantaggio, il cui controllo verrebbe affidato all'istituto della buona fede.

[133] G. Passagnoli, *Note sull'ordre public dopo la riforma del code civil*, in Giurisprudenza Italiana, maggio 2018, p. 1265.

[134] L. Coppo, *op. cit.*, pp. 324-325.

2.3L'abbandono delle Bonnes moeurs

Coerentemente all'obiettivo di semplificazione e certezza del diritto perseguito dal legislatore e già apprezzabile attraverso l'eliminazione della nozione di causa, il riformatore dell'*ordonnance* ha optato per l'erosione dal *Code* di un ulteriore istituto di longeva tradizione: le *Bonnes moeurs*.

Attraverso la trattazione delle origini del concetto dei buoni costumi, dapprima centrale nel diritto d'oltralpe e via via divenuto sempre più residuale, e del ruolo assegnatogli dal diritto positivo e dalla giurisprudenza, si cercherà di comprendere se sia davvero possibile parlare di "scomparsa delle *bonnes moeurs*" o se la nozione sia ora compiutamente ricompresa all'interno del più ampio concetto di *ordre public*, come sostenuto dalla maggior parte della dottrina. [135]

2.3.1 Origini dei buoni costumi e rilevanza nell'ancien droit

Per quanto, come si osserverà, il confine tra le *bonnes moeurs* e l'ordine pubblico si sia sempre più affievolito nel corso del tempo, l'origine delle due nozioni presenta notevoli differenze. È solamente a partire dalla codificazione napoleonica in poi, infatti, che *l'ordre public* è divenuto il terzo elemento del cosiddetto modello tripartito del limite all'autonomia negoziale (accanto ai buoni costumi e alla legge); prima del 1804, il diritto francese conosceva solo due ordini di illecito civile: la contrarietà alle norme scritte e la contrarietà alla morale.

Al netto dell'esistenza già nelle fonti romane di un richiamo all'immoralità, intesa come contrarietà ai *boni mores*[136], è a partire dal diciottesimo secolo che in Francia venne teorizzata la bipartizione tra *bonnes moeurs* e diritto positivo.

Inizialmente, la nozione subì l'influenza del cattolicesimo, sull'impronta delle *moeurs* già conosciute dal diritto canonico, intese come rispetto dei canoni di comportamento del buon

[135] Tra i vari contributi di cui si farà menzione, si segnala a testimonianza della visione già ben definita nei primi scritti post-riforma il lavoro di Arnault Lecourt, sul diritto delle obbligazioni, dove le *bonnes moeurs* avrebbero ormai "*la même fonction et la même nature de l'ordre public*" e sarebbero ricomprese nella nuova concezione di ordine pubblico morale-filantropico. v. A. Lecourt, *L'ordre public et les bonnes moeurs, Droit des obligations*, Ellipses, Paris, 2019, pp. 120-136.

[136] Immoralità, comunque, non assimilabile al più moderno concetto di buoni costumi, in quanto nelle fonti romane non vi è certezza a riguardo della sanzione alla contrarietà ai *boni mores*. v. A. Guarneri, *La scomparsa delle bonnes moeurs dal diritto contrattuale francese*, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 3/2017, p. 404.

cristiano, regolati dalla chiesa; in questo senso, la morale era definita sulla scorta dell'ideologia cattolica e fondata sui suoi valori. [137]

Successivamente, con l'emergere della corrente giusnaturalista, i buoni costumi, pur emancipandosi da una primissima concezione "divina", conservarono l'impronta morale ereditata dalla chiesa, proiettandola sul concetto di diritto naturale.

Domat, nel trattare dell'*ordre naturel*, operò la distinzione tra contrarietà al diritto positivo e contrarietà al diritto naturale, vale a dire alle *bonnes moeurs*. [138]

Pothier, che vedeva nelle *bonnes moeurs* il riflesso del diritto naturale e della coscienza, affermò, relativamente alle obbligazioni, la nullità dell'*engagement* e del *contrat* conclusi con una causa contraria ai buoni costumi.[139]

In generale, la contrarietà alle *bonnes moeurs* era pacifica e ricompresa in tutte le più importanti trattazioni dell'epoca. [140]

Vista la centralità conferita alla morale e ai buoni costumi nel diritto francese, in occasione dei dibattiti circa la codificazione di quello che sarebbe poi divenuto il *Code Napoléon*, la maggior parte degli interventi mosse nella direzione di inserire la nozione all'interno del codice. Sulla scia del sentore condiviso successivo alla Rivoluzione, si sviluppò la necessità di conferire alle *moeurs* un ruolo di salvaguardia, contro qualunque velleità di ritorno all'*ancien ordre.* [141]

Le *bonnes moeurs*, nell'ideale dei fautori del *Code*, avrebbero svolto il fondamentale ruolo di confine alle convenzioni private, rilevando quale istituto di natura suppletiva alla legge.[142] Lo stesso Portalis, sostenitore dell'importanza della nozione all'interno dell'ordinamento giuridico del tempo, fu tuttavia tra i primi a rilevare l'esistenza di una

---

[137] G. Espinay, *De l'influence du droit canonique sur la législation français*, Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, Toulouse, 1856, pp. 14-17.

[138] G. Terlizzi, *Dal buon costume alla dignità della persona*, E.S.I, Napoli, 2013, p. 5.

[139] R. J. Pothier, *Traité des obligations* (1761), Dalloz, Paris, 2011.

[140] Sul tema v. D. Imbruglia, *Verso un ordine giuridico senza morale? Note sull'abbandono delle bonnes moeurs*, in Jus Civile, n. 2022/3, p. 698.

[141] È il concetto di "*Bonnes moeurs citoyennes*" ; v. D. Houtcieff, *Pour un retour aux bonnes mœurs contractuelles*, in RTDciv., Dalloz, 2021, vol. 69, n. 4, p. 761.

[142] Portalis scrisse che: "*Les bonnes mœurs peuvent suppléer les bonnes lois : elles sont le véritable ciment de l'édifice social… Si on pouvait les blesser par des conventions…toutes les idées d'honneur, de vertu, de justice, seraient remplacées par les lâches combinaisons de l'intérêt personnel, et par les calculs du vice.*" J. E. M. Portalis, *Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801),* Édition Confluences, Bordeaux, 2004, p. 91.

sostanziale differenza tra "*bonnes moeurs et utilité publique*"[143], sdoganando di fatto l'autonomia funzionale dell'*ordre publique*, poi inserito nel 1804 all'interno del codice. Proprio sulla nozione di ordine pubblico si incentrarono alcune residuali resistenze all'inserimento dei buoni costumi nella nuova codificazione: il concetto di *ordre publique* sarebbe stato da solo sufficiente a svolgere ed inglobare anche le funzioni affidate alle *bonnes moeurs*. [144]

Nonostante le poche rimostranze di cui si è detto, i buoni costumi vennero comunque inseriti nel *Code* e divennero uno dei limiti essenziali del contratto; tuttavia, il lettore avrà modo di apprezzare come quella che al tempo fu considerata una tesi minoritaria sia poi divenuta, due secoli più tardi, una delle ragioni che hanno portato il legislatore della riforma ad eliminare i buoni costumi dal novellato *Code civil*.

2.3.2 Le bonnes moeurs nel Code civil e il ruolo della giurisprudenza

Come detto, nel 1804 i buoni costumi vennero inseriti all'interno del Codice civile. L'ambito assegnatogli dal legislatore emerge chiaramente dalla lettura degli articoli che ne facevano menzione, oltre che dalle sentenze dei giudici di cui si tratterà in seguito.

La prima fondamentale disposizione in tema di *bonnes moeurs* era ed è tuttora inserita all'interno dell'art. 6 del *Code*, che dispone che: "*On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs*".

L'articolo, contenuto nel *titre préliminaire*, disciplina il generale limite alla libertà contrattuale, disponendo l'obbligatoria conformità all'ordine pubblico e ai buoni costumi. Prima della riforma del 2016, l'art. 6 rappresentava le fondamenta del ruolo di "salubrità sociale" affidato al giudice: la nullità di una convenzione contraria ai buoni costumi era infatti rilevabile d'ufficio da parte del tribunale. [145]

Per quanto, alla luce del disposto dell'art. 6, apparentemente le *bonnes moeurs* siano rimaste all'interno del *Code*, è sufficiente rivolgere lo sguardo alla disposizione contenuta

---

[143] J. E. M. Portalis, Discours préliminaire prononcés par Portalis, le 24 thermidor an 8, lors de la présentation du projet arrêté par la commission du gouvernement, in P. A. Fenet, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, suivi d'une édition de ce code*, T. I, , Paris, 1827, pp. 509-510. Cfr. G. Terlizzi, op. cit. p. 7.

[144] Per una disamina esauriente delle posizioni minoritarie contrarie all'inserimento delle *bonnes moeurs* v. G. Terlizzi, op. cit. pp. 9-14.

[145] A partire dalla sentenza del Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 8 novembre 1973, che sancì la nullità di un contratto per l'espletamento di una serie di spettacoli di strip-tease. v. la nota di M. Puech in Dalloz, 1975, n. 401.

all'art. 1102, per rilevarne l'effettiva erosione: il secondo comma precisa, infatti, che la libertà contrattuale non permette di derogare alle regole che interessano l'ordine pubblico. Nessuna menzione, quindi, ai buoni costumi.

Un netto cambiamento di rotta rispetto alla versione precedente alla riforma del codice, dove le *bonnes moeurs* trovavano ragion d'essere in diversi ambiti, non solo relativamente alle obbligazioni.

Si pensi all'art. 21-23, che ancora oggi disciplina la *naturalisation* di un cittadino straniero: essa è vietata quando l'individuo non si dimostri di "*bonnes vie et moeurs*".

In ambito successorio, ai sensi dell'art. 900, sono considerate non scritte le disposizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi o ai *moeurs*.

L'art. 1387 poi, disciplinando il regime matrimoniale, dispone espressamente quale limite la non contrarietà ai buoni costumi.

Per quel che concerne il diritto contrattuale, oggetto della presente analisi, i buoni costumi rilevavano all'interno del già esaminato art. 1133, al pari della legge e dell'ordine pubblico, tuttavia, a partire dalla riforma del 2016 il legislatore ha inteso epurare la nozione dal controllo di liceità della causa.

Per comprendere l'evoluzione dell'istituto e il suo successivo reflusso all'interno dell'*ordre public*, occorre esaminare in concreto come venissero qualificati i buoni costumi, almeno sino alla metà del ventesimo secolo. La giurisprudenza, sotto questo aspetto, ebbe un ruolo fondamentale.

Coerentemente alla collocazione delle *bonnes moeurs* prevista nel codice, la maggior parte delle decisioni giudiziali si formarono in ambito testamentario e matrimoniale, oltre che relativamente a questione attinenti alla sfera sessuale ed extraconiugale.

In materia di convivenza, ad esempio, la Cassazione considerava nulli, per contrarietà al buon costume, i contratti conclusi con il fine di mantenere un *concubinage*, anche se non adulterino, sulla base del principio di salvaguardia della libertà matrimoniale. [146]

Sullo stesso principio poggiava la considerazione di immoralità della convenzione volta alla conclusione di un matrimonio agevolato (*courtage*).[147]

[146] Chambre de Requêtes, 23 giugno 1887; v. F. Charlin, *La Cour de cassation, des bonnes moeurs à la dignité humaine ?*, in HAL Open Science, 2014, p. 3.

[147] Cass. civ, 1° maggio 1855, v. D. Imbruglia, op. cit. p. 699.

Ancora, relativamente alle donazioni effettuate all'interno di una relazione extraconiugale, nel silenzio del codice sul tema, la giurisprudenza ne affermò la contrarietà alle *bonnes moeurs*.[148]

La stessa giurisprudenza arrivò poi ad affermare espressamente la portata affidata al controllo dell'*immoralité*, fondato sulle *bonnes moeurs*, tramite un'importante sentenza in tema di successioni: la prova dell'illiceità poteva ricavarsi da qualunque circostanza estrinseca all'atto in concreto, finanche attraverso confessioni o confidenze, liberamente riservate all'apprezzamento del giudice di merito. [149]

Ulteriore orientamento giurisprudenziale si consolidò poi in materia di *maisons closes*. Già in epoca rivoluzionaria il carattere immorale dei luoghi adibiti alla prostituzione era cristallino e si palesò attraverso l'introduzione, all'interno dell'allora *Code de police*, della nuova categoria dei delitti contro le *bonnes moeurs*, perseguiti dalla *police des moeurs*. [150]

In epoca più recente, con l'introduzione del Codice civile, le sentenze dei giudici dichiararono la nullità dei contratti relativi alla vendita e alla locazione di immobili volti all'attività di *maisons closes*, motivati dall'immoralità della causa. [151]

In generale, la giurisprudenza rilevò l'immoralità per contrarietà alle *bonnes moeurs* in numerosi ambiti e con ampio spettro di libertà d'azione, integrando quanto non espressamente previsto dal codice o dalle leggi. Sulla scorta del ruolo sempre maggiore riservato dai giudici ai buoni costumi, parte minoritaria della dottrina iniziò a muovere le prime critiche all'istituto, rilevandone l'incompletezza e l'imparzialità, dettata dalla natura stessa delle *moeurs*, considerate lo specchio di un tempo e di un determinato tipo di società.

Le *bonnes moeurs*, in questo senso, sarebbero quindi limitate all'apprezzamento della "morale, dei gusti e degli stili di vita dell'élite culturale dominante, in un dato momento".[152]

---

[148] Chambre de Requêtes, 16 marzo 1860, v. D. Imbruglia, op. cit. p. 700.

[149] Nel caso in concreto, per dimostrare l'immoralità di un legato universale destinato ad una donna sposata, fu determinante la confessione del marito, che rivelò come il lascito fosse in realtà la controprestazione offerta alla moglie, in cambio della convivenza extraconiugale con il testatore; Chambre de Requêtes, 4 marzo 1914.

[150] Art. 8, Titolo II, Code de police, 1791. v. C. Plumauzille, *Du « scandale de la prostitution » à l'« atteinte contre les bonnes mœurs » Contrôle policier et administration des filles publiques sous la Révolution française*, in Politix, N° 107-3, pp. 9-31.

[151] Court de Paris, 30 novembre 1930; v. D. Imbruglia, op. cit. p. 700.

[152] F. Ost, M. Van de Kerchove, *Mœurs (Bonnes)*, in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, Paris, 1988 p. 251.

Conseguentemente, il ruolo del giudice si ridurrebbe a quello di semplice "testimone del proprio tempo", chiamato ad individuare le *moeurs* maggiormente condivise dall'opinione pubblica. [153]

2.3.3 Progressiva diminuzione del ricorso alle bonnes moeurs

Durante la seconda metà del ventesimo secolo l'importanza dei buoni costumi all'interno dell'ordinamento giuridico francese iniziò ad affievolirsi. Le motivazioni sono molteplici e vanno ricavate in una pluralità di fattori: il ruolo del legislatore, l'opinione della dottrina, le pronunce della giurisprudenza e una rinnovata concezione di ordine pubblico.

Quanto alla centralità dell'operato del legislatore, la diminuzione dell'utilizzo delle *bonnes moeurs* sarebbe da rilevarsi tramite due distinti interventi, perfettamente riassunti da Daniele Imbruglia con i termini di *riflusso* e *spostamento*.

Il primo attiene ad un rinnovamento dell'ordinamento, vale a dire ad interventi legislativi che spostano sotto l'area della liceità contratti che fino a quel momento venivano ritenuti immorali dalla giurisprudenza; si avrebbe invece spostamento quando il contratto continua ad essere illecito, ma non per contrarietà alle *bonnes moeurs*, bensì a nuove leggi imperative introdotte dal legislatore. [154]

L'espansione dell'ordine pubblico e l'opinione sempre più restrittiva della dottrina in merito al ricorso ai buoni costumi andarono di pari passo, culminando con la prima proposta di eliminazione dal *Code* delle *bonnes moeurs*, in occasione del progetto di riforma del codice del 1944. [155]

Il progressivo mutamento della società e della morale condivisa dai consociati aveva modificato molti aspetti dei tradizionali buoni costumi, che secondo diversi autori sarebbero ormai da ricomprendersi nella più ampia area dei Principi fondanti dell'ordinamento, che meglio attengono, come noto, alla nozione di ordine pubblico.

---

[153] D. Lochak, *Le droit à l'épreuve des bonnes mœurs. Puissance et impuissance de la norme juridique*. Les Bonnes Moeurs, PUF, Paris, 1994, pp. 15-53.

[154] Esempi classici sono la legge che ha vietato le *maisons closes* (spostamento) e le leggi che hanno equiparato i figli adulterini ai legittimi (riflusso). v. D. Imbruglia, op. cit. pag. 703-707

[155] Secondo i sostenitori dell'eliminazione delle *bonnes moeurs* nel progetto di riforma del '44, qualunque violazione del buon costume sarebbe ricompresa in una violazione dell'ordine pubblico. v. G. Terlizzi, op. cit. p. 72.

Parte della dottrina ha quindi teorizzato la riduzione delle *bonnes moeurs* a mera sottocategoria ricompresa nel più ampio concetto di ordine pubblico non economico[156], descritto anche da Fenouilles, per la scienza d'oltralpe, come "*ordre public philanthropique*".[157]

Sulla scia del progressivo allargamento dell'ordine pubblico, in tema di considerazione del fenomeno da parte della giurisprudenza, un'ulteriore importante riflessione, contraria all'erosione dei buoni costumi, concentrerebbe invece il problema sul livello di autonomia del giudice: l'*ordre public* starebbe alla base di una ipotetica piramide dell'autonomia, non potendo la magistratura troppo discostarsi da Principi direttamente enunciati dall'ordinamento; diversamente, i buoni costumi si troverebbero alla sommità e l'apprezzamento giudiziale godrebbe di molta più libertà, traducendosi in vera e propria attività creativa. [158]

Il tema è di rilevante importanza se lo sì rapporta alle finalità perseguite dal legislatore della riforma, vale a dire semplificazione e certezza del diritto; in questo senso, l'erosione delle *bonnes moeurs* e la teoria dell'autonomia giudiziale, troverebbero piena conferma.

Emblematica del ruolo concreto svolto dalla giurisprudenza nella dicotomia ordine pubblico/buoni costumi, fu la celebre sentenza relativa al "lancio dei nani".

Nel 1991, una disposizione del Ministero dell'interno aveva inteso regolarne l'attività, all'interno di manifestazioni e spettacoli pubblici, sottolineando come "*Les principes de liberté d'expression et de liberté du commerce qui gouvernent l'organisation des spectacles trouvent leurs limites lorsque sont gravement compromis les impératifs d'ordre, de moralité et de santé publics*". [159]

Inoltre, secondo la circolare del Ministero, la pratica del cosiddetto "lancio dei nani", avrebbe leso gravemente la dignità umana, contravvenendo al disposto dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Esaminando la sola decisione ministeriale, il tema non parrebbe comportare particolari interrogativi.

---

[156] G. Passagnoli, *Dignità, buon costume, ordine pubblico non economico*, in Persona e Mercato, n. 2022/3, p. 395.

[157] D. Fenouillet, *Les bonnes mœurs sont mortes ! Vive l'ordre public philanthropique*, in Mélanges Catala, Litec, Paris, 2001, pp. 487-528.

[158] N. Rizzo, *La positivizzazione del diritto naturale ed il superamento dei "buoni costumi"*, in Persona e Mercato, n. 2018/1, p. 117.

[159] J. F. Flauss, *Commentaire du jugement du tribunal administratif de Versailles*, Revue Française de Droit Administratif, 1992 ; cfr. D. Lochak, op. cit. p. 33.

Il divieto posto a salvaguardia di un'attività concernente individui affetti da disabilità fisiche troverebbe giustificazione in tre distinti ordini: la moralità, l'ordine pubblico e la sicurezza, tutti volti a garantire il rispetto della dignità umana.

Senonché, con un'importante pronuncia sul tema, il *Conseil d'Etat*, nel 1995, ha espressamente collocato la dignità umana sotto lo spetto dell'ordine pubblico, statuendo che "*le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public*".[160]

Ne deriva che l'apprezzamento di un contratto volto a regolare lo svolgimento di una tale pratica andrebbe a porsi sotto la sfera dell'*ordre public*, e non sul piano dell'immoralità, snaturando una delle funzioni chiave da sempre affidate alle *bonnes moeurs*.

Negli anni successivi, il ruolo della dignità e dell'ordine pubblico diverrà sempre più centrale, tanto da giustificare l'erosione dei buoni costumi dal *Code civil*.

2.3.4 Eliminazione della nozione di bonnes moeurs

L'epilogo della lunga tradizione dei buoni costumi nell'ordinamento giuridico transalpino, come noto, giunse infine a compimento con la riforma del diritto contrattuale e la *loi de ratification* del 2018.

Seppur sostenuta dalla maggior parte della dottrina e ormai accettata dalle versioni finali dei progetti della *Chancellerie*[161], la proposta di erosione dei buoni costumi sollevò comunque un proficuo dibattito in seno all'esame della legge di ratifica in Parlamento. Il relatore François Pillet, sul tema, espresse le proprie rimostranze sulla base di due diverse considerazioni.

In primo luogo, ravvisò una sostanziale incoerenza all'interno del futuro *Code civil*, alla luce del combinato disposto degli articoli 6 e 1102: se da un lato il primo, come già osservato, avrebbe continuato a disporre l'inderogabilità contrattuale dell'ordine pubblico e delle *bonnes moeurs*, il secondo, introducendo per la prima volta il concetto di *liberté contractuelle* all'interno del diritto positivo, ne avrebbe ravvisato il limite di fronte al solo *ordre public*.

In secondo luogo, confutando la tesi avversa che non rilevava alcuna contraddizione, in quanto le *bonnes moeurs* sarebbero confluite all'interno dell'ordine pubblico, sottolineò come

[160] Conseil d'Etat, 27 ottobre 1995, n. 136727.

[161] A ben vedere, l'effettiva erosione avvenne solo con la versione del *Projet ministériel* del 2015 (art. 1102), mentre tutte le versioni precedenti e i progetti di Terré (art. 59) e Catala (art. 1126) ne facevano ancora menzione.

i buoni costumi rappresentassero ancora un concetto autonomo e largamente richiamato dalla giurisprudenza. [162]

La posizione di Pillet non convinse tuttavia la Commissione, che ratificò come presentate le nuove disposizioni, sancendo l'effettiva eliminazione dei buoni costumi.

Al netto delle apprezzabili considerazioni concernenti l'ambiguità della sopravvivenza della disposizione contenuta all'interno dell'art. 6, la teoria che vedrebbe le *bonnes moeurs* effettivamente inglobate dal "nuovo" *ordre public* appare nondimeno condivisibile.

L'avanzare dei tempi e il mutamento della società avrebbero in questo senso accelerato lo spostamento dell'area della moralità e dei costumi, da sempre regolato attraverso le *bonnes moeurs*, verso una considerazione più individualista, incentrata sul concetto di dignità. [163]

La dottrina aveva già osservato come nell'ambito di una collettività sempre più omogenea individuare il "giusto costume" o la morale dominante fosse impresa assai ardua e la giurisprudenza ha negli anni recepito le medesime determinazione, peraltro già visibili nell'esperienza di riforma di altri paesi di stampo francofono, quali il Québec. [164]

Numerose sentenze, a partire dalla richiamata pronuncia sul "lancio dei nani", sino ad arrivare alle più moderne decisioni in materia di relazioni extraconiugali e di concubinato, hanno permesso di superare il giudizio moralistico dei buoni costumi, non solo sostituendolo, bensì adattandolo alle moderne istanze di valorizzazione e protezione dell'individuo e dei suoi diritti fondamentali. Emblematica in questo senso, alla luce della tradizionale considerazione immorale dell'adulterio accordata dalla Cassazione e osservata in precedenza, è una recente sentenza dello stesso Tribunale di legittimità, che in nome della dignità e della libertà della persona ha negato rilevanza alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale all'interno di una coppia che aveva concordato una piena libertà sessuale.[165]

Alla luce di questa nuova impostazione, il rispetto del tradizionale e, forse, superato concetto di moralità, necessariamente determinato sulla base di una "coscienza diffusa",

---

[162] Senatore F. Pillet, Rapport n. 22, *Session Ordinaire* 2017-2018, registrato alla Presidenza del Senato l'11 ottobre 2017.

[163] B. Lavaud-Legendre, *Où sont passées les bonnes mœurs?* PUF, Paris, 2005.

[164] Si noti come la soluzione adottata dal legislatore quebecchese, circa un ventennio precedente alla riforma del *Code* francese, sintetizzi perfettamente la nuova dimensione affidata alla nozione dal riformatore francese: all'istituto delle *bonnes moeurs* si è infatti sostituita la clausola di *ordre public moral*. Sul tema e sulla nuova rilevanza affidata alla dignità dell'individuo si rinvia a G. Terlizzi*, Le nozioni abbandonate. La rivoluzione delle parole nella riforma francese del diritto dei contratti,* op. cit.

[165] Cass. civ., 12 ottobre 2000, n. 98-17217; v. F. Charlin, op. cit. p. 11.

lascerebbe spazio ad una moderna valutazione giudiziale, incentrata sul più ampio principio di protezione dell'individuo, che peraltro troverebbe diretto fondamento in ulteriori disposizioni extra codicistiche, su tutte la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. [166]

2.3.4.1 L'azione di ripetizione alla luce della scomparsa dei buoni costumi

In ultima analisi, se come osservato l'erosione delle *bonnes moeurs* può considerarsi strettamente formale, trattandosi più propriamente di trasposizione all'interno *dell'ordre public*, il rinnovato *Code civil* non sembra risolvere un ulteriore quesito relativo alla categoria dell'immoralità.

Perlomeno sino alla riforma del 2016, le Corti francesi applicavano senza riserve la regola *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, che vietava la restituzione delle somme derivanti dall'esecuzione di un contratto illecito, per contrarietà ai buoni costumi. [167]

Il divieto, di origine precedente all'introduzione del Codice civile, non aveva tuttavia mai trovato esplicito fondamento all'interno del *Code*, rilevando solamente in sede giudiziale. Con la decisione del riformatore di eliminare la nozione dei buoni costumi, la dottrina si è domandata se il limite alla ripetizione conservasse la sua ragion d'essere, o fosse da considerarsi come desueta. Al netto di talune storiche interpretazioni estensive che ravvisavano la sussistenza della regola all'interno di alcuni articoli del codice, il legislatore della riforma non ha inteso fornire una risposta concreta, non inserendo alcun riferimento all'interno del novellato *Code*.[168]

Il solo *Avant-projet Catala* aveva proposto di codificare la soluzione espressa dalla massima all'interno del novellato testo del *Code*, peraltro allargando sia l'ambito di applicazione del divieto, sia la discrezionalità del giudice, prevedendo che: *celui qui a*

---

[166] Sul ruolo dell'art. 1 della Carta v. A. Guarneri, op. cit. p. 413.

[167] G. Terlizzi, *Dal buon costume alla dignità della persona*, op.cit. p. 123.

[168] Secondo un'apprezzabile interpretazione largamente condivisa sino al ventesimo secolo, l'art. 1965 del codice, nel disciplinare l'impossibilità di accordare alcuna azione legale per debiti di gioco e pagamenti di scommessa, conterrebbe implicitamente una derivazione del *Nemo auditur*. Risulta interessante notare come nonostante la dottrina più recente non condivida più questa teoria e i giochi d'azzardo non siano più considerati strettamente immorali dalla società, l'articolo 1965 non sia stato modificato nemmeno a seguito della riforma. v. P. Malaurie, L. Aynès, P. Y. Gautier, *Droit des contrats spéciaux*, LGDJ, n. 681, 2020; cfr. D. Houtcieff, op. cit. p. 765.

sciemment contrevenu à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou, plus généralement à une règle impérative, peut se voir refuser toute restitution. [169]

La questione relativa alla ripetizione è stata quindi oggetto di due diverse sentenze posteriori alla riforma e alla ratifica del 2018, tuttavia, in entrambe le decisioni i giudici si sono trovati a dover richiamare il principio del *Nemo auditur, a contrario*, vale a dire per negare il ricorso presentato da quella parte che sosteneva di non dover dare seguito alla restituzione della somma, sulla base di una lettura estensiva del vecchio articolo 1133.

I Tribunali di legittimità, nel valutare i contratti (conclusi precedentemente alla riforma) come illeciti, ma non immorali, respinsero le istanze di parte, ricordando l'operatività del divieto solo in relazione all'illiceità per contrarietà alle *bonnes moeurs*. [170]

L'interrogativo, alla luce del nuovo testo del *Code*, sorge spontaneo: che rilievo accordare alle *restitutions*, alla luce della scomparsa delle *bonnes moeurs*?

In dottrina non mancano le voci favorevoli ad un allargamento del principio; sulla scorta della teoria maggiore per la quale le *bonnes moeurs* sarebbero ormai ricomprese all'interno dell'*ordre public*, e della difficoltà di distinguere l'illecito dall'immorale, parrebbe opportuno estendere l'irripetibilità della prestazione alla generalità dei contratti illeciti. [171]

Anche chi, contrariamente, considera la mancata presa di posizione del legislatore come una conferma del superamento della massima, concorda comunque con l'affermare che sicuramente il silenzio del riformatore andrebbe letto nei termini di una mancata occasione di fornire una risposta concreta ad una regola già oggetto di una certa incertezza. [172]

---

[169] Art. 1162-3, P. Catala, *op. cit.*, p. 92.

[170] Cass. civ. 26 settembre 2018, n. 16-25184; Cass. civ. 17 febbraio 2021, n. 19-22234.

[171] G. Chantepie, M. Latina, *Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du code civil*, Dalloz, 2018, n. 1056.

[172] G. Terlizzi*, Le nozioni abbandonate. La rivoluzione delle parole nella riforma francese del diritto dei contratti.* Op. cit., pp. 716-721.

2.4 La fase precontrattuale

La riforma del diritto delle obbligazioni francese ha consacrato all'interno del Codice civile, al capitolo II, le disposizioni relative alla formazione del contratto. Per gran parte di origine giurisprudenziale, le regole che disciplinano i rapporti antecedenti alla nascita del *contrat* erano considerate dalla dottrina come la "*grande oubliée*" del testo precedente al 2016. [173]

La nuova prima sezione del secondo capitolo comprende ora quattro sottosezioni dedicate alle negoziazioni (*sous-section I*), all'offerta e all'accettazione (*sous-section II*), al patto di preferenza e alla promessa unilaterale (*sous-section III*), al contratto concluso per mezzo elettronico (*sous-section IIII*).

In questa sede verranno esaminate nello specifico le novità introdotte dal nuovo istituto del dovere di informazione e i due *avant-contrats* previsti alla sottosezione III.

2.4.1 Il dovere di informazione

Se la libertà contrattuale rappresenta da ben prima della riforma uno dei principi fondatori del diritto civile francese[174], la sottosezione dedicata alle negoziazioni si traduce nella sua naturale trasposizione nell'ambito della fase precontrattuale.

Gli articoli 1112 e 1112-1 disciplinano due limiti a questa fondamentale libertà. Sull'articolo di apertura non si prestano particolari innovativi ragionamenti, essendo il rispetto della buona fede già introdotto e richiesto dall'art. 1104, che ne sancisce il generale requisito relativamente a tutte le fasi della vita del contratto.

Molto più rilevante è invece l'introduzione apportata dall'articolo 1102-1, che al primo comma recita: "*Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant*".

Dalla lettura letterale della disposizione emergono diversi spunti di riflessione.

In primo luogo, il legislatore ha inteso stabilire un dovere di informazione, in luogo di una generica obbligazione; in soccorso al lettore accorre il quinto comma del disposto, che

---

[173] D. Gallois-Cochet, *L'avant-contrat*, in *Les Innovations de la réforme du droit des contrats*, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2018, p. 41.

[174] A. Rigolet, *La liberté contractuelle – Les réformes passent, le principe reste*, in Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 2018, p. 310.

disciplina il divieto per le parti di limitare o escludere il dovere, sancendone in tal modo la rilevanza in qualità di regola di *ordre public*.

Ulteriore sfumatura lessicale risulta dalla scelta di inserire nell'articolo il termine *cocontractant*: il riferimento alla controparte appare qui prematuro, rilevando l'art. 1112-1 in una fase precedente all'esistenza del contratto stesso. La dottrina vi ha rilevato in questo senso uno strascico della precedente versione, proposta all'articolo 1129 del progetto della *Chancellerie* del 2015, che, come appare evidente dalla numerazione utilizzata, aveva inteso inserire la regola all'interno della sezione dedicata alla validità del contratto, sollevando molteplici critiche. [175]

Entrando invece nel vivo della disposizione, il primo comma, aldilà dell'opportunità delle scelte linguistiche, delinea con una pluralità di elementi l'operatività e, al contempo, i limiti del dovere di informazione. Anzitutto, l'informazione deve essere determinante per il consenso della controparte e, quest'ultima, deve ignorarne legittimamente l'esistenza o fare affidamento su chi la conosce. Il presupposto, quindi, è che i due negozianti non abbiano lo stesso livello di conoscenza delle informazioni.

Senza volersi addentrare nella moltitudine di elementi che nel tempo hanno favorito l'emergere di una esigenza di informazione, essa ben può trarre legittimazione, infatti, dalla mera osservazione dell'equilibrio contrattuale (o più puntualmente, precontrattuale) tra le parti: il dovere di informazione è legittimato solamente quando la negoziazione presuppone un dislivello informativo tra le parti.

Sulla scorta del generale dovere di buona fede contrattuale e di lealtà tra le parti, l'informazione diviene essenziale e dovuta, quando uno dei contrattanti "*ne sait pas*".[176]

Alla luce di quanto esposto, buona parte degli addetti ai lavori si è interrogata, pervenendo ad una risposta negativa, circa l'esistenza di un ulteriore obbligo, vale a dire al dovere di "informarsi per informare". [177]

È il Codice stesso a fornire una risposta all'interrogativo e a delimitare sin dove si spinga il dovere di informazione e sulla base di quali elementi non si possa invece ritenere legittima l'ignoranza della controparte in negoziazione.

---

[175] N. Molfessis, *La formation du contrat*, in La Semaine Juridique, Édition Générale – Supplément au n. 21, Lexis Nexis, 25 maggio 2015, p. 7.

[176] M. Rakotovahiny, *L'information de contractants*, in Les Petites Affiches (LPA), n. 130, 30 aprile 2019, p. 72.

[177] A. M. Garofalo, *La nuova disciplina del dovere di informazione precontrattuale: un modello per l'Italia?* in Ius Civile, n. 3/2022, p. 662 e ss.

Un primo rigoroso criterio di esclusione dell'obbligo informativo è introdotto al secondo comma dell'art. 1112-1: "*Nèanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation*". Sulla scia del celebre *arrêt Baldus* [178], il novellato codice ha escluso la rilevanza del dovere in merito alla stima del valore della prestazione.

Al di fuori di questa esplicita eccezione codificata dal riformatore, la dottrina e la giurisprudenza hanno inteso escludere la legittimità dell'ignoranza dell'informazione laddove rilevi un più generale obbligo delle parti di informarsi, il cosiddetto "*devoir de se renseigner*": secondo un orientamento ormai pienamente accettato nella teoria giuridica francese, l'obbligo di informarsi rappresenterebbe il principio, mentre il dovere di informare si apprezzerebbe in via meramente suppletiva.[179]

La Cassazione stessa ha ribadito a più riprese il concetto nelle numerose decisioni sul tema, coerentemente a quanto osservato, rilevando come ad un maggior livello di "professionalità" si traduca una minore scusabilità dell'ignoranza dell'informazione. [180]

Conseguentemente, deriverebbe in capo al professionista, che per la natura stessa della propria professione si adoperi nell'impegno di fornire informazioni al cliente, un generale obbligo di "informarsi per informare, con cognizione di causa". [181]

Quanto al carattere determinante dell'informazione, l'art. 1112-1, al terzo comma, precisa che: "*ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties*".

---

[178] Cass. civ. 3 maggio 2000, n. 98-11381.; Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una decisione della Corte d'appello di Amiens, ha stabilito che non sussiste alcun obbligo per l'acquirente di informare il venditore circa il reale valore del bene. Interessante notare come la Corte d'appello avesse annullato il contratto tra un venditore di fotografie e l'acquirente (che ne conosceva il reale valore e non ne ha fatto menzione, procurandosi un ingente guadagno) sulla base della *réticense dolosive,* qualificando il fatto come doloso, oltre che contrario al generale principio di buona fede contrattuale. La decisione della Cassazione è oggi inserita infatti anche all'interno della categoria dei vizi del consenso, oltre che nel dovere informativo extracontrattuale, all'art. 1137, che recita: "*Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation*".

[179] P. Jourdain, *Le devoir de "se" renseigner*, in Dalloz, 1983, pp. 139 e ss.

[180] Cass. civ. 29 marzo 2006, n. 04-15253.

[181] A. M. Gavard-Gilles, *Celui qui accepte de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause*, in Dalloz, 1995, p. 499 ; commento al medesimo principio espresso dalla Cass. civ. 20 dicembre 2020, n. 11-28202.

La disposizione non è priva di interrogativi se la si rapporta a quanto disciplinato dal sesto comma, che prevede la nullità del contratto nel caso in cui il mancato rispetto del dovere di informazione concorra alla formazione di una delle ipotesi previste dai vizi del consenso.

La dottrina ha quindi posto l'accento, in primo luogo, sulla necessaria qualità *déterminante* dell'informazione, ricercandone (e auspicandone) le differenze con quanto previsto dall'art. 1337, in tema di *réticense dolosive*. [182]

Se prima della riforma del 2016 il mancato rispetto del dovere di informazione rilevava in sede giudiziale quale elemento necessario per la configurazione della reticenza dolosa[183], a seguito dell'introduzione dell'art. 1112-1, la natura determinante dell'informazione assume un significato proprio e indipendente.

Secondo la maggior parte degli autori, la natura determinante in relazione alla *réticense* sarebbe da ricercarsi puramente in quanto incidente sul consenso della controparte, mentre in tema di dovere di informazione precontrattuale, rileverebbe in quanto "non irrilevante in relazione al contenuto e alla qualità delle parti"[184], aumentando quindi il proprio raggio d'azione, non circoscritto alle sole ipotesi di vizi del consenso.

Dal canto suo, anche l'analisi delle sanzioni al mancato rispetto del *devoir d'information* fornisce un quadro ben delineato delle differenze tra la mera obbligazione informativa e il vizio del consenso. Dalla lettura *a contrario* dell'art. 1112-1 sesto comma, si evince come la nullità contrattuale sia riservata solamente alle ipotesi previste dagli articoli 1130 e seguenti, vale a dire ai *vices du consentement*, riservando alle semplici ipotesi di non osservanza del dovere informativo i rimedi previsti dalla responsabilità extracontrattuale, ovverosia il risarcimento dei danni e degli interessi.

In relazione a quanto osservato circa le critiche della dottrina in merito alla collocazione nel *Code* proposta dalla versione ministeriale del 2015, parrebbero invece non prive di fondamento, sulla base dei rimedi osservati, le voci contrarie che ne sostenevano un diverso posizionamento: se l'elemento dirimente tra la non osservanza del dovere precontrattuale di informazione e la reticenza dolosa è da porsi sull'intenzionalità, vale a dire sulla volontà di trarre in inganno la controparte viziandone il consenso, a ben vedere l'art. 1112-1 troverebbe

---

[182] L'art. 1337 stabilisce che "costituisce ugualmente ipotesi di dolo la dissimulazione intenzionale di una informazione di cui si conosce il carattere determinante per la controparte".

[183] O. Deshayes, *"La formation de contrats" - La réforme du droit des contrats : quelles innovations ?* in Revue De Contrats (RDC), 4/2016, p. 21.

[184] M. Fabre-Magnan, *Le devoir d'information dans les contrats: essai du tableau général après la réforme*, in JCP, 2016, pp. 706 e ss.

maggior fondamento se previsto all'interno del titolo dedicato alla validità del contratto, che trova proprio nel consenso uno dei suoi elementi necessari. [185]

2.4.1.1 Il dovere di confidenzialità

Accanto al dovere precontrattuale di informazione il riformatore ha inserito un'ulteriore garanzia a protezione dei soggetti che intraprendano una negoziazione, conferendo tutela legale a tutti quegli elementi rientranti nell'alea della confidenzialità.

L'art. 1112-2 stabilisce che : "*Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions de droit commun*".

La disposizione recepisce una posizione di lunga data della *Cassation*[186], pur tuttavia, secondo diversi autori, non arrivando a chiarirne le già note lacune.

Il testo del novellato articolo 1112-2 non fornisce infatti alcuna definizione di che cosa il legislatore abbia voluto intendere con la qualifica di "confidenziale". Paradossalmente, come osservato da più voci[187], in mancanza di una apposita clausola inserita dalle parti, che indichi chiaramente gli elementi coperti da confidenzialità, l'incertezza circa la natura confidenziale di una informazione finirebbe con il produrre l'effetto opposto, scoraggiando quella trasparenza e lealtà tra le parti perseguita tramite l'art. 1112-1.

Un accordo di riservatezza (*non disclosure agreement*) risulterebbe quindi, nonostante l'apprezzabile introduzione codicistica di una "generale obbligazione di confidenzialità"[188], nondimeno opportuno e preferibile.

Non solo per la possibilità di definire con chiarezza quali informazioni si intenda secretare, quanto per il maggior grado di tutela conferito rispetto alla mera responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1112-2.

---

[185] È la tesi sostenuta da P. Grosser, *La négotiation dans l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, in AJ Contrats d'affaires – Concurrence – Distribution, 2016, p. 270 ; cfr. A. Zouhal, *Réforme du droit des obligations : les négotiations précontractuelles*, in Revue Juridique de l'Ouest, 2016-3, p. 62.

[186] Cass. comm., 3 giugno 1986, n. 84-16971.

[187] M. Mekki, *Fiche pratique sur le clair-obscur de l'obligation précontractuelle d'information*, in Gazette du Palais, n. 262-5, p. 15.

[188] M. Jaouen, *Négociations et obligation de confidentialité*, in AJ Contrat, 2016, n.6, pp. 275-278.

La natura contrattuale dell'accordo di non divulgazione svolgerebbe infatti in questo senso una maggiore efficacia dissuasiva, ad esempio per via della facoltà di prevedere al suo interno una penale, in caso di inosservanza.[189]

Inoltre, la previsione di un *NDA* permetterebbe di estendere la responsabilità a terzi soggetti che traggano vantaggio dalle informazioni ricevute, mentre la disposizione codicistica si rivolge limitatamente a quei soggetti che ne vengano a conoscenza nell'ambito delle negoziazioni.[190]

2.4.2 Il patto di preferenza

Il nuovo articolo 1123 disciplina il primo dei due *avant-contrats* contemplati dalla terza sottosezione: il *pacte de préférence*.

Sulla scia della direzione generale seguita dal riformatore, anche la disposizione relativa al patto di preferenza ha incluso nel codice numerose decisioni giurisprudenziali, nondimeno integrando alcuni aspetti innovativi.

L'art. 1123 primo comma, delinea una chiara, seppur scarna, definizione dell'istituto: "*Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.*"

Dalla lettura del disposto si rileva in primo luogo lo scopo dell'obbligazione: il patto di preferenza non obbliga in alcun modo la conclusione del contrattato, bensì vincola una priorità nella scelta della controparte contrattuale, vale a dire il beneficiario.

I commi successivi sono tutti destinati alle regole relative alla non osservanza del patto e alle relative sanzioni; perciò, nessuna indicazione circa il contenuto è offerta al lettore, così come nessuna chiara definizione relativamente all'esistenza di un termine o di un limite alla validità dell'*avant-contrat;* è la giurisprudenza a dare risposta a questi interrogativi.

---

[189] Sul tema G. Isouard, *La protection du secret des affaires entre tradition prétorienne et apports normatifs*, in Les Cahiers Portalis, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2020, n. 7, pp. 177-196.

[190] A. S. Lucas-Puget, *L'opportunité des clauses de confidentialité aujourd'hui, et demain ?*, in Le Petites Affiches (LPA), 2016, n. 119-2, p. 50 e ss. ; l'autore rivolge la propria analisi anche sulle differenze tra l'onere della prova richiesto in caso di accordo di riservatezza e in caso di violazione dell'art. 1112-2, sostenendo la preferibilità, anche sotto questo aspetto, della previsione di una apposita clausola di confidenzialità.

Quanto alla validità del precontratto, è orientamento ormai noto da parte della Cassazione quello relativo alla non obbligatorietà dell'indicazione del prezzo all'interno dello stesso, così come della previsione di un termine. [191]

Una minor certezza, perlomeno sino all'avvento della riforma, era invece ravvisabile relativamente alla previsione di un patto di preferenza "*perpétuel* ".[192]

È infatti possibile conferire maggior chiarezza sul tema grazie alla lettura combinata dei novellati articoli 1210 e 1211 del *Code*: il primo, statuendo la proibizione dei contratti perpetui, apre alla possibilità per ciascun contraente di porre fine allo stesso sulla base di quanto previsto dall'art. 1112, che stabilisce che ciascuna parte può terminare un contratto a durata indeterminata in qualunque momento, salvo diversa previsione.

La facoltà di terminare unilateralmente l'*engagement* ha quindi permesso alla Cassazione di stabilire la non sanzionabilità per nullità dei contratti perpetui.[193]

Successivamente, con una recentissima sentenza[194], La Corte Suprema ha infine inteso estendere il principio anche al patto di preferenza, peraltro allargandone la validità anche ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della riforma del 2016, coerentemente a quanto auspicato dalla dottrina in tal senso. [195]

Il secondo e il terzo comma dell'art. 1123 regolano la violazione del patto di preferenza: "*Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu*."

Ad essere dirimente, quindi, in sede di determinazione della sanzione prevista per la violazione del patto, è la buona fede del terzo, con il quale il promittente conclude un contratto, contravvenendo all'obbligo di preferenza verso il beneficiario.

---

[191] Cass. civ., 6 giugno 2001, n. 98- 20.673.

[192] La dottrina francese, sulla scorta delle prime decisione della *Cassation*, ha generalmente escluso la previsione perpetua del patto di preferenza, pur con la presenza di alcune voci contrarie, sanzionandone l'accordo con la nullità assoluta., V. J. Carbonnier, *Droit Civil – Volume II*, PUF, Paris, 2004, p. 1056.

[193] Cass. comm., 21 settembre 2022, n. 20-16994; v. G. Pillet, *Perpétuité et détermination du prix dans les pactes d'associés: l'inégale souplesse du droit commun des contrats*, in Revue de Sociétés, Dalloz, 2023, p. 23.

[194] Cass. civ. 25 settembre 2024, n. 23-14777.

[195] Tra i maggiori sostenitori, P.Y. Gautier, *Le triomphe des pactes de préférence à durée indéterminée*, in RTD, Dalloz, 2024, p. 908.

Se il terzo contraente ha concluso il contratto all'oscuro dell'esistenza del patto di preferenza, il beneficiario ha diritto alla riparazione del danno subito. [196]

Una doppia facoltà di scelta è invece riservata dal legislatore in caso di malafede: il beneficiario può optare per la nullità del contratto o per la sostituzione al terzo nello stesso. Se quest'ultima soluzione era già ammessa dalla giurisprudenza[197] ed auspicata all'interno del *Code*, diversa opinione era riservata in merito ai requisiti necessari per ottenere il rimedio.

Il legislatore, infatti, nonostante le numerose perplessità in merito, ha deciso di mantenere l'impostazione della Cassazione, richiedendo sia che il terzo fosse a conoscenza del patto di preferenza, sia che egli conoscesse l'intenzione del beneficiario di avvalersene; condizione, quest'ultima, chiaramente ben poco agevole nella dimostrazione in sede giudiziale, arrivando ad essere collocata dalla dottrina nella categoria della *probatio diabolica*. [198]

Il quarto e il quinto comma introducono invece una novità assoluta della riforma, disciplinando il nuovo istituto dell'azione interrogatoria, che accorda facoltà (e non obbligo) al terzo contraente di interpellare il beneficiario circa l'esistenza di un patto di prelazione e relativamente alla sua intenzione a riguardo.[199]

In difetto di risposta entro il termine stabilito, quest'ultimo perde il diritto di avvalersi dei rimedi previsti all'art. 1123 comma 3.

Al netto della finalità di certezza giuridica perseguita dal legislatore, alcuni autori hanno sottolineato l'inutilità pratica dell'istituto, stante la presunzione di buonafede accordata al terzo e l'onere della prova contraria gravante sul beneficiario.[200] All'opposto, altra parte della dottrina ritiene l'introduzione una garanzia per il terzo che realmente dubiti dell'esistenza di un accordo, evitando in caso affermativo di cadere nell'ipotesi di malafede. [201]

---

[196] È opinione ormai consolidata che, stante la natura contrattuale del patto di preferenza, la riparazione troverebbe estensione sino all'esigibilità del guadagno atteso, diversamente da quanto previsto nella fase della negoziazione (che rimane conforme a quanto previsto dal celebre *arrêt Manoukian)*. V. Ancel, Fauvarque-Cosson, *Il nuovo diritto francese dei contratti*, op. cit., p. 150.

[197] Cass. ch. mixte, 26 maggio 2006, n. 03-19376.

[198] P. Y. Gautier, *Exécution forcée du pacte de préférence : un peu victoire à la Pyrrhus, beaucoup probatio diabolica*, in Recueil Dalloz, 2006, n. 27, pp. 1861 e ss. ; stante la penuria di sentenze a contraddizione di questa impostazione, si segnala comunque una pronuncia precedente alla riforma ove il beneficiario ha dato prova della malafede del terzo, dimostrando entrambi i requisiti: Cass civ., sez. III, 3 novembre 2011, n° 10-20.936.

[199] Sull'operatività temporale dell'istituto si rimanda a quanto esaminato *Supra, 1.4.1.*

[200] E. Jeuland, *Les actions interrogatoires en question*, Juris Classeur Périodique (JCP), 2016, n.26, p. 737.

[201] D. Gallois-Cochet, *L'avant-contrat, op. cit.* p. 50.

2.4.3 La promessa unilaterale

L'art. 1124 introduce nel testo del novellato codice il secondo avant-contrat, la *promesse unilatérale:* "*La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.*

La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul."

Come osservato dalla dottrina, nel fornire la definizione dell'istituto il riformatore ha insistito sul diritto accordato al beneficiario, piuttosto che sull'obbligazione in capo al promittente; il dettaglio non è trascurabile se si considera che quest'ultimo, tramite la promessa, si impegna senza riserva a concludere un contratto di cui tutti gli elementi essenziali sono fissati, e a cui manca solamente la *leveé d'option* del contraente designato.[202] In questo senso, una proposta più incentrata sul ruolo attivo del promittente sarebbe stata preferibile.

Al netto di questa rilevazione, l'elemento di assoluta modernità dell'art. 1124 risulta essere senza dubbio la previsione disciplinata dal secondo comma, che supera un orientamento giurisprudenziale longevo, risalente al celebre e già citato *arrêt Cruz*, del 1993.

L'inefficacia della revoca del promittente, durante il periodo di tempo destinato all'avete diritto per esercitare la propria scelta, era una regola da tempo auspicata dalla dottrina, che già in più occasioni prima della riforma aveva assistito ad una progressiva modificazione delle motivazioni della Corte Suprema in casi analoghi, pur senza mai giungere allo sperato ribaltamento. [203]

---

[202] A. Hacene, *La formation du contrat dans l'ordonnance du 10 février 2016 : une codification, des évolutions, mais pas de révolution, in Revue Juridique de l'Ouest*, 2017, n. 1, p. 55.

[203] Nel 2011 una nota sentenza della *Cassation* (Cass. civ. 11 maggio 2011, n. 10-12875) aveva fatto ben sperare in un ribaltamento del principio giurisprudenziale introdotto dall'*arrêt Cruz*, eliminando la tradizionale impostazione che qualificava la promessa unilaterale quale obbligazione di fare in capo al promittente, sulla base dell'art. 1142 pre-riforma. Il Giudice supremo confermò tuttavia l'impossibilità di formazione del contratto a seguito della revoca da parte del promittente, basandosi sulle vecchie formulazioni degli art. 1101 e 1134, vale a dire insistendo sul requisito del consenso reciproco. v. D. Mainguy, *L'efficacité de l'efficacité de la rétractation de la promesse unilatérale de contracter*, in Recueil Dalloz, 2011, p. 1460.

La nuova impostazione introdotta nel *Code* risulta pienamente fondata alla luce della rilevanza (e della natura) contrattuale riconosciuta alla promessa unilaterale. Non a caso la stessa *Cassation*, nel 2017, è intervenuta sul tema con una sentenza che ha definito chiaramente le differenze e i limiti intercorrenti tra la revoca di una promessa unilaterale e la mera revoca di un'offerta, sanzionata quest'ultima, con la sola responsabilità extracontrattuale [204]

Il tema dirimente discende dal valore affidato al principio della libertà contrattuale, che nell'offerta trova piena applicazione sulla base dell'art. 1115, in quanto l'offerente ben potrebbe revocare la stessa, non sussistendo alcun obbligo contrattuale in senso contrario. [205]

L'ultimo comma disciplina la sanzione prevista in caso di non osservanza della promessa, introducendo un elemento analogo al patto di preferenza, vale a dire la subordinazione della nullità del contratto alla prova della conoscenza, da parte del terzo, dell'esistenza di una promessa unilaterale. Il riformatore, tuttavia, non ha inteso inserire all'art. 1224 un'azione interrogatoria analoga a quella prevista per il patto di preferenza.

In ultimo, proprio relativamente al rapporto tra patto di preferenza e promessa unilaterale, si segnala un'interessante sentenza della Cassazione[206] che ha messo il punto sulla particolare fattispecie in cui la parte promittente decida di concludere, sullo stesso bene oggetto di un patto di preferenza, anche una promessa unilaterale con un terzo soggetto.

La corte Suprema ha ribadito il principio di preminenza della prelazione, statuendo che non è rilevante se il terzo soggetto abbia esercitato il proprio diritto di opzione a termine del patto di preferenza ormai scaduto, essendo dirimente il momento iniziale del consenso: il soggetto titolare del dovere previsto da un patto di preferenza, durante il periodo di validità dello stesso, non può obbligarsi con alcuna promessa verso terzi, essendo tenuto ad offrire il bene in via preventiva al beneficiario. In tal senso, viene canonizzato il principio "*promesse sur promesse ne vaut*." [207]

---

[204] Cass. soc., 21 settembre 2017, n. 16-20103; dove in tema di contratto di prestazioni sportive la Corte suprema ha respinto la richiesta di esecuzione forzata del contratto sulla base della semplice revoca di un'offerta di lavoro.

[205] Sul tema, F. P. Patti, *Revoca della proposta contrattuale: un confronto con la disciplina francese*, in Jus Civile, 2022/3, p. 718 e ss.

[206] Cass. civ., 6 dicembre 2018, n. 17-23321.

[207] D. Sadi, *Quand la promesse de priorité l'emporte sur la promesse de vente*, in LPA, 2019, n. 142, p. 10.

3. CAPITOLO TERZO: IL PROGETTO DI RIFORMA DEI CONTRATTI SPECIALI

Al netto delle menzionate e via via analizzate novità introdotte dalla riforma delle obbligazioni del 2016, la cui portata non potrà che risultare dall'apprezzamento delle evoluzioni ad essa connesse negli anni a venire, risulta nondimeno possibile considerare l'impatto in relazione alla parte speciale del codice, in seguito al compimento della riforma. Ancora prima della ratifica del 2018, il dibattito dottrinale d'oltralpe si dimostrava coeso nella necessità di una ricodificazione anche del diritto dei contrati speciali, tanto da tradursi in un primo progetto di riforma ad opera dell'Associazione *Henri Capitant*, già nel 2017. [208]

Il presente capitolo intende analizzare su quali fondamenta si rese e si renda tutt'oggi indispensabile una ricodificazione dei contratti speciali, quale tipologia di rapporto intercorra tra le regole di diritto comune e i contratti speciali e a che punto sia attualmente il processo di riforma. L'analisi tratterà, a titolo di esempio e circa le regole più innovative proposte, le nuove disposizioni di due tra gli istituti che più di tutti sono stati oggetto delle osservazioni pervenute al Ministero della giustizia a seguito di dibattito pubblico: il contratto di vendita e il contratto di locazione. [209]

[208] Il testo integrale del progetto è consultabile sul sito dell'Associazione Capitant all'indirizzo https://www.henricapitant.org. Per una breve esposizione dei motivi e degli obiettivi del progetto v. Association Henri Capitant, *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux*, in Recueil Dalloz, 2017, p. 1160 e ss.; P. Chauviré, *Présentation de l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux de l'Association Henri Capitant*, in Revue des Contrats, 2017/4, pp. 622 e ss.

[209] Dei 65 contributi pervenuti al Ministero di giustizia, durante la fase di consultazione pubblica, più di un terzo vertevano sulla vendita e sulla locazione. Il contratto *d'entreprise* (assimilabile al nostro contratto d'appalto o contratto d'opera, a seconda del caso concreto) raccolse, dopo il contratto di vendita, il maggior numero di osservazioni, ma si è preferito in questa sede trattare del *bail*, piuttosto che del *contrat d'entreprise*, poiché quest'ultimo permette un minor confronto tra i vari progetti di riforma dei contratti speciali, non essendo contemplato né dal progetto del 2017 dell'*Association Capitant*, né dalla versione aggiornata del 2020. Le statistiche complete della fase di consultazione sono disponibili sul sito governativo https://www.justice.gouv.fr.

3.1 La relazione tra diritto generale e diritto speciale: un quadro di insieme

Il rapporto tra le norme di diritto comune e la parte speciale del *Code* è oggi disciplinato dall'articolo 1105, introdotto per mezzo dell'Ordonnance del 2016, che stabilisce: "Les *contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.*

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.

Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières."

La disposizione sancisce espressamente il carattere sussidiario delle regole di diritto generale dei contratti: queste si applicheranno solo su riserva delle regole speciali.

In primo luogo, come si osserverà nei prossimi paragrafi, il rinvio alle disposizioni "particolari" è da considerarsi di ampia portata e non strettamente circoscritto alla sfera codicistica: i *contrats spéciaux* trovano la propria disciplina anche all'infuori del testo del *Code*, in codici e disposizioni di settore, oltre che tramite principi di derivazione giurisprudenziale.

La scelta del legislatore mise un punto definitivo alla tradizionale visione bipartita circa il rapporto tra diritto generale e speciale, sancendo l'operatività del principio di specialità, a discapito della teoria sostenuta da chi proponeva un modello che rendesse possibile il cumulo tra le due categorie. [210]

Alla luce della decisione del riformatore e della rinnovata preminenza assegnata ai contratti speciali, contemporaneamente alla conclusione dell'iter di riforma del diritto delle obbligazioni, prese piede in Francia un ampio dibattito e un proficuo ragionamento circa l'attuale livello di coerenza e certezza del diritto garantito dalle disposizioni di parte speciale.

3.1.1 Il ruolo dei contrats spéciaux

Il diritto contrattuale di parte speciale avrebbe ormai, secondo opinione condivisa[211], raggiunto una dimensione che, se da un lato risponde pienamente alle istanze di libertà contrattuale da sempre garantite dal Codice civile, dall'altro non sembra più giustificarne la sostanziale immutevolezza dall'anno della sua introduzione.

---

[210] Il *Projet 2008* della *Chancellerie* (art.4) contemplava la possibilità per le parti di decidere di utilizzare le regole generali dei contratti, in luogo di quelle specifiche, con la sola limitazione che le prime non contraddicessero le seconde. Sulla stessa linea, il *Projet Terré* (art. 11), prevedeva il cumulo tra le disposizioni di parte generale e le regole di parte speciale. V. Ancel, Fauvarque-Cosson, *Il nuovo diritto francese dei contratti*, op. cit., p. 77.

[211] S. Fahri, *Droit des contrats spéciaux*, Gualino, Paris, 5a ed., 2023, pp. 22-23.

Dal 1804, se la parte speciale del codice non è stata oggetto di concreti aggiornamenti, i cambiamenti all'interno della società ed il progressivo avanzamento della tecnologia e degli scambi economici hanno portato all'estremo il concetto di "*droit d'illustration*"[212], sapientemente coniato dalla dottrina per i contratti speciali.

Con la parte generale deputata alla definizione delle regole e dei principi di fondo, le singole disposizioni che disciplinano i contratti speciali dovrebbero fungere da strumento a cui ricorrere per le esigenze particolari degli operatori del diritto, a seconda della tipologia di convenzione conclusa.

L'attuale quadro normativo, invero, induce fondate riflessioni circa l'opportunità di aggiornare le regole dei contratti speciali contenute nel *Code*.

In primo luogo, alla luce del menzionato progresso economico e tecnologico nel corso degli anni, i contratti e gli accordi risultano ormai connotati da una moltitudine di regole specifiche che hanno condotto alla creazione di sottocategorie di singoli contratti tipici, in un fenomeno che la scienza d'oltralpe ha denominato "*hyperspecialisation des contrat speciaux*" [213]. In sostanza, la disciplina codicistica dei contratti speciali sarebbe ormai divenuta insufficiente ed inidonea nel regolare le sempre più vasta categoria di *conventions* che oggigiorno sfuggono o comunque non rientrano più pienamente nelle singole disposizioni previste dal *Code*.

In secondo luogo, per diretta conseguenza di questo fenomeno, il moltiplicarsi delle norme speciali ha visto la sua espansione, come noto, al di fuori del testo del codice: la giurisprudenza e le sentenze dei giudici di legittimità hanno introdotto regole ormai pienamente utilizzate per i singoli contratti tipici e numerose altre disposizioni sono state codificate all'interno di codici settoriali quali il Codice del commercio e il Codice del consumo.

La prassi, poi, ha inteso colmare le lacune del Codice civile in materia di contratti internazionali attraverso la creazione di norme comunemente accettate nell'uso quotidiano del commercio internazionale, si pensi alle norme ISO, agli Incoterms o alle stesse disposizioni Unidroit che hanno influenzato la riforma delle obbligazioni del 2016.

---

[212] F. Collart-Dutilleul- B. Delebecque, *Contrats civils et commerciaux*, Dalloz, Paris, 2023, pp. 15-16.

[213] S. Fahri, *op. cit*. p. 23.

In ultimo, è interessante notare come la dottrina abbia constatato, nonostante la moltitudine di convenzioni "speciali", la sostanziale inesistenza e la conseguente necessità della creazione di un "diritto generale dei contratti speciali". [214]

Un *corpus* di regole applicabile a più tipologie di contratti e in grado di fornire una direzione di fondo nell'interpretazione delle singole disposizioni. Sul tema si sono interrogati tutti gli autori dei progetti di riforma sinora dedicati ai *contrats speciaux*, a partire dall'Associazione Capitant, sino al gruppo di lavoro guidato dal Professor Stoffel-Munck.

In taluni casi, le nuove disposizioni proposte fanno esplicito riferimento all'applicabilità di norme di parte generale anche al contratto speciale (ad esempio, in tema di contratti preparatori, gli articoli 1123 e 1124 si applicherebbero anche alla promessa unilaterale di vendita e al patto di prelazione concernente una vendita), mentre in altri casi, i progetti di riforma hanno dedicato intere sezioni alle "regole comuni" applicabili a tutte le singole tipologie di contratti rientranti nell'alea di uno stesso contratto tipo speciale. [215]

3.2 Il processo di riforma dei contratti speciali e gli obiettivi perseguiti

La proposta di riforma dei contratti speciali si articola nell'opera di elaborazione svolta da due gruppi di lavoro: l'Associazione Henri Capitant e la Commissione presieduta da Philippe Stoffel-Munck. A partire dal primo progetto del 2017, in questa sede si osserveranno le tappe e le finalità comuni ai testi di riforma che sono stati presentati durante il percorso di ricodificazione.

Percorso che, allo stato attuale, ha subito una significativa battuta d'arresto a maggio 2024, in seguito al rifiuto da parte della *Commission Spéciale* di introdurre l'art. 11 nel Progetto di legge di semplificazione della vita economica[216], che avrebbe conferito abilitazione al Governo a procedere, per mezzo di *ordonnance*, alla riforma dei contratti speciali.

---

[214] M. Latina, *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : droit commun et règles supplétives*, in Dalloz Actualité, 20 maggio 2022.

[215] L'*Offre de réforme* dell'Association Capitant, in tema di vendita, ha dedicato il capitolo I alle "*réglés communes à toutes les ventes*" e allo stesso modo l'*Avant-projet* di Stoffel Munck ha introdotto le "*dispositions communes à toutes les ventes*". Il medesimo schema è proposto per tutti i contratti speciali oggetto delle proposte di riforma.

[216] Progetto di legge depositato in Senato con Testo n. 550 il 24 aprile 2024, dal Ministro dell'Economia Bruno Le Maire, disponibile sul sito internet del Senato della Repubblica Francese https://www.senat.fr.

3.2.1 L'Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, 2017

Presentato al Ministero della giustizia il 26 giugno 2017, il progetto di riforma dei contratti speciali, ad opera dell'*Association Henri Capitant*, rappresentò il primo concreto tentativo di porre le basi per l'istaurazione di un processo di ricodificazione della parte speciale del *Code civil*.

In primo luogo, obiettivo dell'*Avant-projet* fu dare continuità alla riforma dei contratti che, in quel momento, viveva la sua fase finale in seguito alla pubblicazione dell'*ordonnance* del 2016. [217]

Il progetto non prese in considerazione la totalità dei contratti speciali, riservando la propria analisi ad istituti non rientranti in materie autonome o non propriamente di diritto civile *stricto sensu* (escludendo in tal modo, tra gli altri, il contratto di matrimonio, la convenzione di arbitrato, il contratto di società).

In totale vennero presentati 173 articoli, riguardanti la vendita, la permuta, la locazione, la prestazione di servizi, la rappresentanza, il deposito, il sequestro e i contratti aleatori.

La principale innovazione riguardò l'introduzione di apposite sezioni volte a disciplinare regole generali, applicabili a più contratti speciali: il nuovo Titolo IV ter, proposto nell'*Avant-projet*, denominato "*Des Droits et des Obligations Spéciaux*", intendeva rispondere ad un'esigenza di maggior leggibilità e di snellimento del testo del *Code*.

Coerentemente a questo proposito, il *projet* introdusse "*Les regles communes*" e "*Les regles propres*", per tutte le tipologie di contratti speciali oggetto del progetto, suddividendo in tal modo ciascun capitolo in due sezioni, la prima dedicata alle regole generalmente applicabili a tutti i contratti di una medesima categoria, la seconda riservata alle singole tipologie di contratti speciali.

In ultimo, a menzione dell'obiettivo di modernizzazione dei contratti speciali, *l'Avant-projet* intese introdurre per la prima volta il contratto di *tontine*, attraverso gli articoli 171, 172 e 173. La scelta venne largamente condivisa dalla dottrina, che sostenne l'intenzione

---

[217] "*Le droit commun des contrats sur lequel s'appuyaient les règles applicables aux contrats spéciaux a fait l'objet d'une réforme profonde par l'Ordonnance du 10 février 2016, laquelle répondait déjà un objectif d'accessibilité et d'attractivité du droit français. Il est donc nécessaire d'adapter les règles applicables à ces derniers*." Association Henri Capitant, *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux*, Exposé de motifs, 2017. https://www.henricapitant.org.

dell'Associazione di conferire un regime giuridico proprio ad un contratto già da tempo diffuso nella pratica. [218]

Relativamente alle motivazioni espresse dall'*Association* a sostegno della proposta di riforma si rinvia al prossimo paragrafo, in quanto a seguito dei contributi pervenuti e dei dibattiti intrapresi, una seconda versione dell'*Avant-projet*, arricchita di commenti e spiegazioni per ciascun articolo, è stata presentata alla *Chanchellerie*, in aprile 2020.

3.2.2 L'Offre de réforme du droit des contrats spéciaux, 2020

A seguito della presentazione dell'*Avant-projet*, l'*Association Henri Capitant* organizzò, il 17 novembre 2017, nell'ambito della tradizionale giornata nazionale dell'associazione, un *colloque* dedicato all'analisi delle disposizioni proposte, presso l'Università di Grenoble. Le osservazioni scaturite dall'incontro insieme ai numerosi contributi pervenuti dalla dottrina portarono all'elaborazione di un secondo progetto di riforma, denominato "*Offre de réforme du droit de contrats spéciaux*".

Attraverso la lettura degli *Exposé des motifs* presentati dall'associazione, è possibile delineare le fondamenta e le ambizioni che portarono la *Chancellerie*, poco tempo dopo, ad incaricare ufficialmente la creazione di un gruppo di lavoro dedicato alla riforma dei contratti speciali.

Primariamente, l'*Offre* si concentrò sul ridare *accessibilité* e *intelligibilité* al *Code*: sede naturale del diritto dei contratti speciali, nel tempo il codice aveva perso centralità in favore di una importante produzione giurisprudenziale. Parallelamente, vista la mancanza di un intervento del legislatore nel tempo, la "gerarchia dei contratti speciali", così come ricavabile dal *Code*, non pareva più rispecchiare l'economia reale e l'importanza assegnata dagli scambi economici ad un gran numero di contratti oggigiorno divenuti fondamentali. [219]

Sulla scia del lavoro del riformatore del 2016, anche la proposta di riforma dei contratti speciali riservò poi un'attenzione considerevole alla necessità di rendere più attrattivo il *Code civil*: codificare le più moderne regole utilizzate nella prassi permetterebbe al diritto francese di garantire la "sicurezza negli scambi e la crescita stessa dell'economia".[220]
Sebbene la proposta dell'Associazione Capitant non sia poi proseguita approdando ad un vero e proprio iter di riforma, l'apprezzabile lavoro svolto ha permesso di velocizzare l'intervento

[218] S. Pellet, *Offre de réforme du droit des contrats spéciaux - Réflexions sur les dispositions consacrées à la tontine : l'obscurité s'assombrit?* in Revue de Contrats, 2020/3, p. 213.

[219] Association Henri Capitant, *Offre de réforme du droit des contrats spéciaux,* Dalloz, Paris, 2020, p.1.

[220] Ivi, p.2.

del Ministero di giustizia sul tema e, all'interno del progetto redatto dalla Commissione, sono rilevabili diversi aspetti introdotti dall'*Offre*: ad esempio, in tema di accessibilità del Codice, anche *l'Avant-projet* di Stoffel-Munck ha inteso presentare una divisione tra norme generalmente applicabili e disposizioni riservate alle sotto-categorie di contratti speciali. [221]

3.2.3 L'Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, 2022

L'Avant-projet del 2022 è, ad oggi, l'unico progetto ufficialmente commissionato direttamente dal Ministero della giustizia.

Con lettera di missione del 30 marzo 2020, la *Chancellerie* ha reso pubblica la necessità di formare una commissione ad hoc e ne ha fissato gli obiettivi da perseguire. Il 3 aprile dello stesso anno ha formalmente incaricato il gruppo di lavoro presieduto dal Professor Stoffel-Munck di redigere un testo di riforma dei contratti speciali.

I lavori hanno portato alla produzione di un totale di 331 articoli in un lasso di tempo complessivo di due anni, culminati con la presentazione, a luglio 2022 presso la *Chancellerie*, del testo definitivo del progetto di riforma.

3.2.3.1 Obiettivi e struttura del progetto

La proposta della *Commission de réforme* si incentrò principalmente sul ridare al *Code civil* la propria centralità, attraverso un testo accessibile, aggiornato e completo.

Tale centralità, nel pensiero degli autori, passerebbe necessariamente per una rinnovata primarietà accordata alla norma scritta. La stessa Commissione, nelle motivazioni della riforma, ha sul punto dedicato una sezione alle "*virtù della norma scritta*": essa favorirebbe l'accessibilità, la stabilità e un'applicazione più agevole del diritto. Diversamente dalle decisioni giurisprudenziali, l'importanza della codificazione rieleverebbe dalla natura stessa della norma: "*le nuove disposizioni guardano al futuro, mentre la giurisprudenza è, per definizione, retroattiva*. "[222]

La produzione ad opera della giurisprudenza è stata comunque in larga parte ripresa all'interno delle nuove disposizioni riformate: coerentemente all'obiettivo di sicurezza

[221] Sul tema S. Scola, *L'Avant-projet francese di riforma dei contratti speciali*, in Accademia, 2023, n.3, p. 1065.

[222] D. Galbois-Lehalle, P. Stoffel-Munck, *L'Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux*, LGDJ, 2024, p. 14.

giuridica, il *Code* necessitava di allinearsi alle regole introdotte dai giudici, attraverso l'eliminazione di numerosi articoli considerati ormai desueti e fonte di incertezza.

Esempio emblematico è rappresentato dalla proposta del nuovo articolo 1642 in tema di vizi del bene venduto: *l'Avant-projet* ha ripreso sul tema una notissima sentenza della Corte di Cassazione, con l'ambizione di porre fine all'ambiguità del codice, che assimilava, sotto questo aspetto, le posizioni del venditore semplice e del venditore di professione. [223]

Il gruppo di lavoro ha poi analizzato l'attuale *Code civil* alla luce del progressivo sviluppo del fenomeno di "ibridazione di modelli contrattuali"[224], vale a dire la contemporanea esistenza di più contratti speciali all'interno della medesima attività economica. Tendenza che, secondo la commissione, avrebbe accresciuto l'esigenza di garanzia del diritto da parte del *Code*.

Ulteriore obiettivo fu poi il generale "svecchiamento" del testo del codice, tanto a livello sostanziale, quanto formale, attraverso la revisione di numerose disposizioni ormai divenute desuete anche meramente sul piano terminologico.

Sul punto la prima dottrina ha accolto con favore il tentativo della commissione di riforma di allineare il progetto di riforma dei contratti speciali al diritto comune recentemente riformato: ne costituisce valido esempio l'ampio utilizzo del termine *convention*, dapprima sostanzialmente sconosciuto nell'ambito del titolo III, e, a seguito della riforma del 2016, divenuto un sinonimo di contratto. [225]

A livello generale, come descritto dallo stesso Stoffel-Munck, il progetto di riforma ha proposto un testo "incentrato sul contraente in quanto persona ragionevole, sul modello del buon padre di famiglia", destinato ad una lettura "accessibile al cittadino" e all'utilizzo "tecnico, da parte dell'operatore del diritto".[226]

La struttura della proposizione riflette anch'essa la già menzionata impostazione.

---

[223] Cass. civ. 19 gennaio 1965, n. 61-10952; Il celebre *arrêt* ha introdotto la presunzione di conoscenza dei vizi per il venditore professionale. L'art. 1642, nella nuova formulazione proposta, stabilisce: "*Le vendeur professionnel est présumé, jusu'à preuve contraire, connaître ces vices*".

[224] A. Bénabent, *"L'Hybridation dans les contrats", Prospéctive du droit économique. Dialogue avec Michel Jeantin*, Dalloz, 1999, p. 27 ; cfr. D. Galbois-Lehalle, P. Stoffel-Munck, op. cit. p. 13.

[225] Sul punto e sullo stile utilizzato dal gruppo di lavoro v. G. Chantepie, *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : le style*, in Dalloz Actualité, 18 maggio 2022.

[226] D. Galbois-Lehalle, P. Stoffel-Munck, op. cit. pp. 17-21.

La Commissione ha optato per la suddivisione dei contratti interessati in tre macrocategorie, sulla base dell'oggetto principale: la prima categoria riguarda i contratti che concernono *l'utilité d'une chose* (vendita e scambio), la seconda i contratti relativi *les utilités d'une personne* (contratto d'opera, deposito, mandato), la terza i *contrats aléatoires* (giochi e scommesse, rendita vitalizia, tontine).

All'inizio di ogni capitolo destinato a ciascun contratto, vengono poi illustrate le disposizioni generali che ne disciplinano i singoli sottotipi.

Nel complesso, i 331 articoli proposti dalla Commissione si traducono in una sostanziale diminuzione del volume del testo del *Code*, anche sul piano numerico.

3.2.4 Iter legislativo e proposta di riforma tramite ordonnance

Successivamente alla presentazione al Ministero di giustizia *dell'Avant-projet de réforme*, la *Chancellerie*, sulla scorta dell'esempio derivante dall'esperienza del 2016, aprì una fase di consultazione pubblica con termine fissato per gennaio 2023.

L'11 aprile 2023, a consultazione conclusa, il gruppo di lavoro consegnò ufficialmente il suo *rapport* al Ministro della Giustizia Eric Dupond-Moretti, che sostenne la bontà della proposta e ne auspicò un ruolo centrale per il nuovo diritto dei contratti speciali. [227]

L'importanza di garantire un rinnovato quadro giuridico relativo alla parte speciale del *Code* si inserì, poco tempo dopo, nel più ampio e contemporaneo dibattito circa l'ammodernamento ed efficientamento dell'apparato amministrativo pubblico: il *Projet de loi de simplication de la vie économique*, presentato al *Sénat* il 24 aprile 2024 fu l'occasione per sottoporre la riforma dei contratti speciali ad una prima (e sinora unica) valutazione politica.

Il progetto di ricodificazione della parte speciale del *Code* venne inserito al Titolo V del Progetto di legge, dedicato a "*Faciliter et sécuriser le règlement des litiges*", all'interno del Capitolo II, volto a "*Simplifier et clarifier certains pans du droit*".

Per mezzo del già menzionato art. 11, il Governo avrebbe quindi ricevuto la necessaria abilitazione a procedere a riforma tramite *ordonnance*, entro due anni.

[227]Ministère de la Justice, *Communiqué de presse*, 11 aprile 2023. Disponibile su https://www.justice.gouv.fr/presse.

Nella relativa *Exposé de motifs*, il Ministro dell'economia Bruno Le Maire ne ricordò l'importanza per il mondo degli affari e dell'economia francese. [228]

Il proposito, tuttavia, incontrò la ferma opposizione della *Commission spéciale* incaricata dell'esame del testo, che già in prima lettura si espresse negativamente circa l'opportunità di procedere per mezzo d'ordinanza. [229]

Il rapporto finale della Commissione del 28 maggio 2024, che decise per l'eliminazione dell'art. 11, poggiò sulla base di tre motivazioni principali la propria posizione.

In primo luogo, il lasso di tempo complessivo di due anni accordato al Governo per procedere con *ordonnance* avrebbe privato in misura eccessiva il Parlamento della propria competenza legislativa. In secondo luogo, la natura ancora prettamente "embrionale" del processo di riforma avrebbe ben consentito, a ragion veduta, le necessarie valutazioni da parte del Parlamento e, in quest'ottica, non rileverebbe alcuna urgenza tale da affidare la competenza unicamente al Governo. In ultimo, la Commissione ha ricordato come la stessa posizione contraria fosse già stata espressa dal Senato anche in occasione della riforma del 2016, per le medesime ragioni di fondo. [230]

Il testo del Progetto di legge sulla semplificazione della vita economica, depauperato dell'art. 11, è stato adottato il 22 ottobre 2024 dal Senato e attualmente prosegue il suo iter legislativo presso l'Assemblea nazionale.

---

[228] *"…ces dispositions ne correspondent plus aux besoins de la vie économique et sociale actuels alors que les contrats spéciaux sont pourtant utilisés quotidiennement et tiennent une place importante notamment dans le monde des affaires*." Testo n. 550 (2023-2024), *Exposés de motifs*, depositato al Senato il 24 aprile 2024.

[229] Tra i vari emendamenti proposti relativamente all'art. 11, vennero adottati solo l'emendamento del Senatore Dossus (Amt n. COM-296) e della Senatrice Di Folco (Amt n. COM-323) che proponevano entrambi la soppressione dell'articolo.

[230] Rapport n. 634 (2023-2024), depositato il 28 maggio 2024.

3.3 La vendita nel progetto di riforma

La *vente*, disciplinata nell'attuale Codice civile agli articoli 1582 e seguenti, rappresenta ormai da tempo il contratto più utilizzato, in termini assoluti, all'interno dell'ordinamento giuridico francese. [231]

L'Avant-projet du droit des contrats spéciaux ha proposto diverse innovazioni e integrazioni, oltre che una sostanziale riduzione del volume delle disposizioni dedicate al contratto di vendita, passando dagli attuali 124 articoli ai 90 inseriti nel progetto di riforma.

In questa sede si cercherà di dare contezza, per quanto possibile, delle principali proposizioni relative alla definizione di vendita, all'utilizzo degli *avant-contrat* in materia di *vente*, all'elemento del prezzo ed alla rinnovata categoria dei vizi della cosa venduta.

3.3.1 La nuova definizione di vendita

Analizzando il testo della proposta dell'*Avant-projet* e confrontandolo con la disposizione offerta dall'*Association Capitant* e con l'articolo 1582 del *Code*, emerge un apprezzabile lavoro di riscrittura, che tuttavia non comporta uno stravolgimento sostanziale o eccessivo del testo.

L'attuale art. 1582 del codice stabilisce che: "*La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer*".

Nell'idea degli autori del progetto del 2022, appariva opportuno superare la dualità "consegna della cosa e pagamento del prezzo", poiché, sebbene lo schema testuale ben rappresenti il tradizionale funzionamento del contratto di compravendita, il riferimento, così formulato, insisterebbe sul solo trasferimento di proprietà della somma e sulla consegna del bene, tralasciando del tutto il trasferimento della proprietà del bene.[232]

La disposizione redatta dal gruppo di lavoro di Stoffel-Munck ha quindi inteso, in primo luogo, porre l'accento sul *transfert de propriété*, seppur temperando, a livello testuale, la prima proposta dell'*Association Capitant.* [233]

---

[231] D. Boustani-Aufan, *L'essentiel du droit des contrats spéciaux*, Lextenso, Paris, 2023, p. 25.

[232] È l'idea espressa da Alain Sériaux nella presentazione del contratto di vendita per l'*Avant-projet*. V. D. Galbois-Lehalle, P. Stoffel-Munck, op. cit. p. 101.

[233] Art. 12 Offre de réforme du droit des contrats spéciaux : "*Le contrat de vente est celui par lequel le vendeur transfère la propriété ou tout autre droit réel à l'acheteur qui s'oblige à en payer un prix*".

La definizione di vendita proposta dalla commissione guidata da Stoffel-Munck stabilisce infatti: "*La vente est le contrat par lequel, en contrepartie d'un prix, le vendeur cède, au profit de l'acheteur, la propriété d'un bien corporel ou incorporel*".

Anzitutto, si rileva l'abbandono del riferimento al concetto di pagamento, in luogo dell'utilizzo dell'espressione "*contrepartie d'un prix*": la Commissione ha ritenuto opportuno allinearsi alle introduzioni della Riforma del 2016 e al novellato articolo 1169, che dispone quale elemento essenziale per i contratti onerosi l'esistenza di una controprestazione non *illusoire ou dérisoire*.

In secondo luogo, è apprezzabile il superamento del vago concetto di "*livraison d'une chose*", che nella disposizione dell'*Avant-projet* diviene la "cessione di un bene materiale o immateriale".

Su questo tema, non è sfuggito ai critici del progetto l'inevitabile parallelismo con l'istituto dello scambio, che nella nuova formulazione proposta dalla Commissione fa parimenti utilizzo del termine "*céder*".[234]

Sul punto, invero, è il secondo comma dell'art. 1582 dell'*Avant-projet* a risultare dirimente: "*Le prix consiste en une somme d'argent*". Il progetto definisce espressamente cosa si intenda per prezzo, vale a dire una somma di denaro; in questo senso, non vi sarebbe motivo alcuno di ravvisare una troppo marcata somiglianza con l'istituto dell'*échange*, per sua natura estraneo alla controprestazione monetaria.

3.3.2 I contratti preparatori

Il progetto di riforma dei contratti speciali ha poi spinto la Commissione ad integrare le regole generali di diritto comune relative agli *avant-contrats* (art. 1123 e 1124), recentemente riformate, allineandole con le disposizioni che ne disciplinano l'applicazione pratica in materia di vendita. L'*Avant-projet* ha quindi dedicato un totale di otto articoli alla disciplina relativa al patto di preferenza (1585 e 1586), alla promessa sinallagmatica (1587, 1587-1, 1587-2) e alla promessa unilaterale di vendita (1588, 1589, 1590, 1591).

Per tutti i contratti preparatori oggetto di analisi da parte del gruppo di lavoro, leitmotiv fu la codificazione di un'ampia giurisprudenza sul tema.

[234] Art. 1702 *Avant-projet*: "*L'échange est le contrat par lequel les parties cèdent la propriété d'un bien pour un autre ou la propriété d'un bien contre une prestation de service*."

Relativamente al patto di preferenza, l'*Avant-projet* ha tentato di sopperire al silenzio dell'art. 1123 circa la durata dello stesso, rispondendo alle istanze della dottrina che chiedeva maggior coerenza e certezza sul tema. [235]

L'art. 1585 propone di indicare espressamente che il patto può essere concluso per una durata determinata o indeterminata e che, in quest'ultima ipotesi, il patto non può essere risolto unilateralmente prima della scadenza di un "*délai raisonnable*" e salvo previsione di un preavviso ex art. 1211. In questo senso, obiettivo della Commissione risulta chiaramente essere una disposizione che inviti le parti a stabilire contrattualmente una scadenza.

Quanto alla disciplina sostanziale del patto di preferenza connesso a contratto di vendita, l'*Avant-projet* ha optato, all'art. 1586, per l'integrazione di una regola giurisprudenziale in tema di vendita a terzo soggetto diverso dal beneficiario: qualora il beneficiario abbia rifiutato l'offerta del promittente, quest'ultimo è libero di vendere il bene oggetto del patto di preferenza ad un terzo, se l'offerta di vendita avviene alle stesse condizioni o a condizioni peggiorative rispetto a quelle proposte al beneficiario. [236]

Per quanto attiene alla promessa sinallagmatica di vendita, il progetto ha ampliato la disciplina dell'attuale articolo 1589 del *Code*, codificando una nota giurisprudenza che ha distinto quando la promessa sinallagmatica risulti in un contratto di vendita e quando invece essa, in mancanza di ulteriori elementi, rimanga ancorata meramente al livello di un contratto preparatorio. [237]

Ai sensi dell'art. 1587 dell'*Avant-projet:* "*La promesse synallagmatique de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur le bien et sur le prix. Les parties peuvent néanmoins s'obliger à réitérer leur accord dans une certaine forme. Dans ce cas, le refus de réitérer par l'une des parties est sans effet sur la vente*."

L'ipotesi disciplinata è quella della promessa sinallagmatica di vendita che equivale ad un contratto di vendita: il consenso reciproco delle parti sul bene e sul prezzo sono elementi necessari, mentre l'eventuale previsione di una reiterazione dell'accordo, in caso di rifiuto di una delle parti, non pregiudica in alcun modo la vendita.

Diversamente avviene a riguardo della previsione introdotta dall'art. 1587-1, che stabilisce che qualora le parti abbiano espressamente subordinato la vendita alla reiterazione

---

[235] O. Deshayes, T. Genicon, Y.M. Laithier, *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article*, LexisNexis, 2018, p. 164.

[236] Cass. civ. 29 gennaio 2003, n. 01-03707.

[237] Cass. civ. 7 settembre 2022, n. 21-17628

dell'accordo o al loro consenso circa un elemento ulteriore rispetto al bene e al prezzo, il difetto di *réitération* o di *accord*, rende la promessa caduca. L'ipotesi disciplina quindi la promessa di vendita *qui ne vaut pas vente*, già individuata dalla giurisprudenza.

In ultimo, in tema di *promesse unilatérale*, la Commissione ha proposto una deroga alla disciplina prevista dall'art. 1124 e dal già esaminato *arrêt Cruz*. [238]

Riprendendo una risalente sentenza della Cassazione[239], l'art. 1589 del progetto proporrebbe, in caso di promessa unilaterale di vendita a durata indeterminata, la possibilità per il promittente di revocare la promessa, previa messa in mora del beneficiario ad esercitare la propria opzione, entro un termine stabilito.

Sul tema, come segnalato da Bertrand Fages in sede di *colloque* con gli autori della proposta di riforma, parrebbero palesarsi notevoli difficoltà di coordinamento con l'art. 1124 e con quanto ormai pienamente condiviso dalla dottrina: il promittente della promessa unilaterale concede, definitivamente, il proprio consenso alla vendita.

In questo senso, risulta difficile ipotizzare un'estensione, da parte del codice, alla possibilità di revoca in presenza di una promessa a tempo indeterminato. [240]

3.3.3 Il prezzo

La disciplina relativa alla determinazione del prezzo riformula e attua un sostanziale rinnovamento degli articoli 1591 e 1592 del *Code*. L'attuale, scarna, disposizione contenuta all'art. 1591 stabilisce che il prezzo debba essere determinato e designato dalle parti. Il rinnovato articolo 1603, operando un esplicito richiamo alle regole di diritto comune, dispone che: "*Le prix de la vente est librement convenu entre les parties, à moins que la loi n'en dispose autrement. Le juge ne peut se substituer aux parties pour définir lui-même le prix…*"

La dottrina ha individuato nella riserva di determinazione del prezzo ai soli contraenti un richiamo al principio di forza obbligatoria del contratto, che limita l'intervento giudiziale su di esso. [241]

---

[238] V. *Supra*, p. 34.

[239] Cass. civ., 4 aprile 1949

[240] D. Galbois-Lehalle, P. Stoffel-Munck, op. cit. p. 106. Per un commento sul tema, tra gli altri, v. G. Karimzadeh Meibodi, "*Promesse unilatérale de vente et rétractation du promettant*", RLDC 2022, n. 202.

[241] M. Garnier-Zaffagnini, *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : le prix dans la vente*, Dalloz Actualité, 1 giugno 2022.

L'art. 1604 specifica poi che il prezzo, salvo l'ipotesi dei contratti-quadro, debba essere "*déterminé ou détérminable*", e che l'assenza di una delle due qualità investe il contratto di vendita di nullità assoluta. Quanto all'elemento essenziale della determinatezza e determinabilità, risulta lampante il parallelismo con il disposto dell'art. 1163 riformato, che richiede che la prestazione sia determinata o determinabile. Relativamente alla nullità assoluta, la più recente giurisprudenza avrebbe aperto, invero, al ricorso alla più cauta nullità relativa, già richiamata dal giudice di legittimità in materia di prezzo derisorio. [242]

Ulteriori innovazioni riguardano poi la stima del prezzo da parte di un terzo e l'errore grossolano.

L'Avant-projet ha proposto di estendere la facoltà di nominare un terzo soggetto per effettuare la stima del prezzo, già prevista dall'attuale articolo 1502, consentendone la nomina da parte del giudice, in caso di mancanza della previsione o di accordo in tal senso nel contratto. Alcuni autori, pur apprezzando la scelta della *Commission*, hanno rilevato l'opportunità di inserire nel testo della riforma anche la possibilità contraria di escludere convenzionalmente, tramite clausola, tale possibilità di ingerenza giudiziale. [243]

In ultimo, relativamente all'*erreur grossière*, risulta una novità assoluta il terzo comma del nuovo articolo 1605, che per la prima volta prende in considerazione l'errore grossolano del terzo sulla determinazione del prezzo. Il progetto intende accordare due possibilità alla parte pregiudicata dall'errore: domandare la nullità della vendita o accettare la nomina di un nuovo terzo soggetto che si occupi della stima.

Sul tema, la dottrina non ha mancato di rimarcare che seppur ben si possa considerare un passo in avanti nella disciplina dell'errore grossolano, il *projet* non ha inteso disciplinarne una precisa definizione, così come sarebbe stato auspicabile inserire una limitazione in tema di nomina di un nuovo terzo, ponendo il divieto alla scelta di accordare la nuova valutazione al soggetto che ha commesso l'*erreur grossière.*[244]

---

[242] Cass. civ., 21 settembre 2011, n. 10-21900 ; v. D. Mazeaud, *Les sanctions contractuelles : contradictions, approximations, imprécisions*, in Recueil Dalloz, 2011, p. 2711.

[243] M. Coiraton, *Vente : la détermination du prix par le tiers estimateur - l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : regards de praticiens*, in Journal Spécial des Sociétés, 2023/3, p.5.

[244] *Ivi*, p. 6.

3.3.4 I vizi del bene venduto

Tra le soluzioni più innovative introdotte dall'*Avant-projet* rientra senza dubbio alcuno il nuovo articolo 1641, in materia di garanzia sui vizi del bene venduto.

L'attuale disciplina codicistica prevede che: "*Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus*."

Come noto, il codice prende in considerazione all'art. 1641 i soli vizi occulti, rilevando invece la non conformità direttamente sul piano del *droit commun*, in quanto ipotesi di non adempimento dell'obbligazione.

Il progetto Capitant, seppur non discostandosi da questa tradizionale impostazione duale, aveva optato per l'inserimento nel progetto sui contratti speciali di entrambe le casistiche, pur tenendole separate: il difetto di conformità trovava applicazione nell'ambito dell'obbligazione di messa a disposizione del bene conforme all'acquirente (*obligation de délivrance*, art. 27), mentre i vizi occulti all'interno della sezione sulla garanzia dei vizi (art. 28).

L'*Avant-projet* rompe questo schema, proponendo una disciplina unitaria che inglobi sia i vizi occulti, sia il difetto di conformità.

L'art. 1641 riformulato dalla *Commission* prevede infatti: "*Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur des vices du bien qui existent lors de la délivrance. Le bien vendu est vicié lorsqu'il est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou n'est pas conforme aux spécifications du contrat.* "

La responsabilità del venditore è quindi anch'essa allineata al nuovo schema proposto: l'attuale art. 1643 prevede la garanzia in caso di vizi occulti, anche quando non conosciuti dal venditore, salvo stipulazione contraria; il novellato art. 1642 del progetto riprende questa impostazione, estendendo la garanzia al difetto di conformità e prevedendo anche per esso la possibilità di escludere convenzionalmente tale garanzia.

Su questo aspetto si è fondata una delle prime critiche da parte della dottrina, che a ben vedere ha rilevato come eccessiva l'estensione dell'esclusione di garanzia per vizi anche al difetto di conformità, in quanto la consegna del bene conforme alle previsioni contrattuali rimarrebbe, di fatto, l'obbligazione essenziale del venditore. [245]

---

[245] L. Leveneur, *Premières vues sur l'avant-projet de réforme du droit de la vente et de l'échange*, in Revue des contrats, 2022/3, p. 119. cfr. S. Scola, op. cit. p. 1072.

D'altro canto, secondo altra autorevole scienza, la nuova disciplina proposta nel progetto si inserirebbe a pieno titolo negli obiettivi di semplificazione del diritto e certezza giuridica. Il nuovo quadro unitario relativo ai vizi permetterebbe di superare l'impasse giudiziale che sinora impedisce al giudice, adito per un vizio occulto, di poter valutare d'ufficio se l'azione possa fondarsi, invece, su un inadempimento del venditore per obbligo di consegna conforme. [246]

Sulla stessa linea, appare apprezzabile il nuovo articolo 1643 proposto dall'*Avant-projet*, in tema di vizi apparenti, che, pur mantenendo la disciplina della necessaria accettazione con riserva, si premura di delinearne gli elementi essenziali: essa deve essere *écrite, motivé e contradictoire*.

3.4 La locazione nel progetto di riforma

Diversamente da quanto osservato relativamente al contratto di vendita, la locazione non è stata oggetto di particolari innovazioni e integrazioni derivanti dalla giurisprudenza, bensì di un'attività di modernizzazione testuale e adattamento alla società moderna.

Da un lato, un'ampia disciplina dedicata al *bail* si è ormai sviluppata al di fuori del codice, si pensi alle disposizioni relative alla locazione commerciale (contenute nel *Code du commerce*) e alle regole della locazione abitativa (*Loi 89-462*), dall'altro, l'attuale testo napoleonico non risponde più alle esigenze dettate dalle più recenti forme di locazione.

Ne è derivata una sostanziale riduzione degli articoli ad essa dedicati, dai 70 del *Code* ai 48 proposti dall'*Avant-projet,* sulla scorta del fatto che diverse disposizioni generali, applicabili alla locazione (si pensi alle regole sulla cessione e durata del contratto), sono state recentemente riformate nel 2016 e non vi era necessità alcuna di ripeterle nella sezione speciale dedicata al *bail*. [247]

---

[246] O. Robin-Sabard, *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : vente - vices cachés*, Dalloz Actualité, 11 luglio 2022.

[247] J. B. Seube, *La location, aussi dénommée bail - La réforme des contrats spéciaux*, in Revue des contrats, 2022/3, p. 126.

3.4.1 Definizione e quadro strutturale del contratto di locazione

In primo luogo, la Commissione ha operato un'auspicabile suddivisione, destinando il Capitolo I alle "Regole comuni a tutte le locazioni" e il Capitolo II alle "Disposizioni proprie della locazione immobiliare".

Come prevedibile, nessun richiamo o residuo di quanto contenuto nell'attuale e anacronistico articolo 1710 del Codice, che suddivide tra *bail à loyer* (la locazione di immobile, cui il *projet* ha dedicato un'autonoma sezione), *bail à ferme* (locazione di fondi agricoli) e *bail à cheptel* (locazione di bestiame).

L'art. 1708 del *Code*, che dispone che vi sono due tipologie di contratti di locazione (locazione di una cosa e locazione di un'opera), è parimenti eliminato dal progetto. La definizione e gli elementi essenziali della locazione sono ora proposti dall'*Avant-projet* agli articoli 1709 e 1710.

L'art. 1709 dispone: "*La location, aussi dénommée bail, est le contrat par lequel le bailleur met une chose à disposition du locataire, afin qu'il puisse en jouir, pendant un certain temps et moyennant un certain loyer*."

Gli elementi essenziali sono quindi la messa a disposizione del bene, il relativo diritto di godimento e il pagamento di un *loyer*, vale a dire il canone di locazione. Nulla di nuovo rispetto a quanto già disciplinato dal *Code*, se non per una diversa impostazione testuale e per l'apprezzabile richiamo al termine "*bail*", più utilizzato nella pratica.

Maggiore riflessione merita di essere accordata alle nuove disposizioni relative al canone di locazione, che *l'Avant-projet* ha inteso allineare e rapportare a quanto introdotto in materia di vendita.

L'art. 1710, nel disporre che il *loyer* consiste in una somma di denaro, aggiunge la possibilità che possa essere "*complété par la fourniture d'un bien ou d'un service*". In tal caso, si applicheranno le regole relative alla vendita e al contratto d'opera.

Ulteriore richiamo alla vendita e alle regole di diritto comune è operato dall'art. 1714, che oltre a disporne la libera determinazione da parte delle parti, richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni contenute agli articoli dal 1603 al 1607. Ne deriva che anche il canone di locazione debba essere determinato o determinabile. [248]

[248] La regola era peraltro già ampiamente utilizzata dalla giurisprudenza, su tutte: Cass. civ., 10 maggio 1989, n. 87-18344.

3.4.2 Locazione di cose immateriali

Al netto della già menzionata suddivisione della sezione dedicata al contratto di locazione, ulteriore testimonianza del tentativo del gruppo di lavoro guidato da Stoffel-Munck di emancipare il *bail* da una sua mera connotazione immobiliare, emerge chiaramente da quanto disposto dall'art. 1712.

Il primo comma del testo proposto dal *projet* recita: "*On peut louer toutes sortes de choses qui sont dans le commerce, mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles, sous réserve des dispositions particulières s'y appliquant.*"

Lampante è il richiamo alla formulazione pre-riforma dell'art. 1128 del *Code*, che disponeva che possono essere oggetto di convenzione tutte le cose che sono "*dans le commerce*". Per quanto attiene alle cose mobili e immobili, anche qua il richiamo è un articolo tuttora contenuto nel Codice civile, il 1713.

L'innovazione è rappresentata dall'estensione relativa alle cose materiali e immateriali e dalla successiva precisazione relativa alle eventuali disposizioni suppletive applicabili. La dottrina vi ha rilevato una necessaria integrazione, in quanto per l'operatività di una norma suppletiva è necessario che il contratto di riferimento sia un contratto tipico. [249]

Il secondo comma è invece, come dichiarato dagli stessi autori del progetto, un "invito" alle parti a predisporre il contratto adattandolo alla locazione di una cosa immateriale, vale a dire prevedendo specifiche modalità di consegna, uso e restituzione. [250]

In difetto di tale previsione, specifica l'art. 1712, si applicheranno le regole generali previste per la locazione, se compatibili con la natura della cosa locata. La Commissione, nel prevedere tale disposizione, ha operato un'analogia ad una risalente giurisprudenza che intendeva applicabili le regole sulla locazione immobiliare al *bail* mobiliare, nella misura in cui fossero compatibili con "la natura della cosa locata".[251]

Come prontamente sottolineato da una attenta dottrina, il progetto non ha però precisato che cosa succeda nell'evenienza in cui nessuna delle disposizioni contenute nel titolo VIII

---

[249] Sul punto, si segnala l'auspicata operatività dell'art. 1712 in relazione al contratto di licenza, che troverebbe applicazione in quanto avente ad oggetto un bene immateriale: sarebbe in tal senso possibile, se venisse introdotta la disposizione proposta dal codice, avere una disciplina puntuale che regoli la locazione di un contratto di licenza. v. C. Bouffier, V. Danès, *Bail: application du régime aux choses incorporelles - l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux: regards de praticiens*, in Journal Spécial des Sociétés, 2023/3, p. 13.

[250] Commento all'art. 1712 in D. Galbois-Lehalle, P. Stoffel-Munck, op. cit. p. 289.

[251] Cass. civ. 16 agosto 1882, pubblicata in Bulletin ARRETS Cour de cassation Chambre civile N° 178.

(locazione) risulti applicabile alla locazione di cosa immateriale.[252] Sul tema è auspicabile un'integrazione da parte del gruppo guidato da Stoffel-Munck.

3.4.3 Gli obblighi del locatore

L'art. 1719 dell'*Avant-projet* disciplina le obbligazioni del locatore: "*Le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible de la chose louée tout au long du contrat. À ce titre, il est obligé*

1° De la délivrer ;

2° De l'entretenir et de la maintenir en état de servir à l'usage convenu ;

3° De garantir le locataire des vices de la chose ;

4° De garantir le locataire contre les troubles dans la jouissance de la chose.

Ces obligations peuvent être aménagées par les parties dans le respect des articles 1170 et 1171."

Rispetto all'attuale disciplina codicistica e al testo proposto dal progetto Capitant[253], la novità introdotta dal *projet* riguarda primariamente la precisazione in apertura d'articolo, secondo cui il locatore è tenuto ad "assicurare al conduttore il pacifico godimento della cosa locata".

Aldilà del rappresentare un ulteriore richiamo al diritto di godimento già esplicato al menzionato art. 1709, la dottrina vi ha rilevato una generale impostazione di lunga data, che suddividerebbe gli obblighi del locatore su due livelli: una generale obbligazione di fondo, vale a dire il pacifico godimento, e quattro obbligazioni di carattere operativo, introdotte a salvaguardia della prima. [254]

La Commissione non ha inteso precisare ulteriormente il concetto, aggiungendo solo che le quattro obbligazioni "convergono" nella direzione di garantire il diritto di godimento.

Ulteriore elemento d'interesse riguarda la qualificazione dell'obbligo di consegna. L'art. 1722 dispone che il locatore è "obbligato a congegnare una cosa idonea all'utilizzo pattuito". Alla luce di quanto previsto dall'art. 1719, ne deriva il carattere continuativo

---

[252] N. Blanc, *Regards critiques sur le bail dans l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux,* in Revue des contrats, 2022/3, p. 121 e ss.

[253] Art. 54: "*Le loueur doit délivrer le bien loué au locataire, parteciper à sa conservation, et garantir le locataire contre les vices et l'éviction*."

[254] Sul tema G. Chantepie, *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : les obligations du bailleur*, Dalloz Actualité, 28 ottobre 2022.

dell'obbligazione di consegna, che non si esaurisce nella messa a disposizione del bene, bensì perdura per tutto il tempo della durata del contratto, durante il quale il locatore garantisce il "pacifico godimento".

Su questo tema si rivela puntuale la disposizione dell'art. 1126 relativo alla garanzia dei vizi della cosa locata, che invero prevede che "il locatore è tenuto a garantire il conduttore dai vizi, anche posteriori alla consegna".

In ultimo, si segnala la disposizione contenuta all'art. 1120 che introduce un'interpretazione sfavorevole al locatario: "*Le bailleur est tenu d'exprimer clairement ce qui se rapporte aux qualités et caractéristiques de la chose qu'il loue. Dans cette mesure, les obscurités et ambiguïtés du contrat s'interprètent contre lui*."

L'articolo disciplina l'obbligo per il locatore di esprimere con chiarezza tutto ciò che riguardi le qualità e le caratteristiche della cosa locata. In caso di *obscurités et ambiguïtés* del contratto, queste si interpretano contro di lui.

Al netto della qualificazione di cosa sia oscuro e cosa ambiguo, non del tutto esente da un certo margine di incertezza[255], la soluzione non rappresenterebbe una novità assoluta, riservando già il codice del consumo, in materia di clausole ambigue nel contratto tra professionista e consumatore, una previsione simile all'articolo L133-2, poi abrogato. [256]

Nonostante il citato disposto, peraltro appartenente a diverso codice settoriale, la dottrina non parrebbe condividere la necessità di introdurre una simile disposizione, alla luce della difficoltà di coordinamento con la disciplina già prevista dal *Code* in materia di interpretazione del contratto. [257]

---

[255] C.M. Péglion-Zika, *La notion de clause abusive*, LGDJ, 2018.

[256] L133-2: "*Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel*."

[257] G. Chantepie, op. cit.; nella misura in cui, peraltro, nemmeno l'attuale art. 1190, così come il vecchio articolo 1162 del *Code*, in tema di interpretazione preferenziale, avrebbe carattere imperativo. Sul punto: Cass. soc., 20 febbraio 1975, n. 74-40455.

BIBLIOGRAFIA

ALPA G., *Note sul progetto francese di riforma del diritto dei contratti* in Riv. crit. dir. priv., 2/2015.

ANCEL F., FAUVARQUE-COSSON B., GEST J., *Aux sources de la réforme du droit des contrats*, Dalloz, Paris, 2017.

ANCEL F., FAUVARQUE-COSSON B., *Il nuovo diritto francese dei contratti*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

ANCEL F., FAUVARQUE-COSSON B., *Le noveau droit des contrats. Guide bilingue à l'usage de practiciens*, L.G.D.J, Paris, 2019.

ASSOCIATION HENRI CAPITANT, *Les droits de tradition civiliste, à propos des rapports: Doing Business de la Banque mondiale*, Societé de législation comparée, 2005.

ASSOCIATION HENRI CAPITANT, *Offre de réforme du droit des contrats spéciaux,* Dalloz, Paris, 2020.

ASSOCIATION HENRI CAPITANT, *Terminologie contractuelle commune,* Société de législation comparée, vol. 6, 2008.

AUBERT DE VINCELLES C., *Droit des obligations – Tome I,* Dalloz, Paris, 2020.

AYNÈS L., *La cause, inutile et dangereuse*, in Revue Droit et Patrimoine, n°240, 2014.

AYNES L., *Le juge et le contrat : nouveaux rôles ?* in Revue des contrats, n. 112/2016

BÉNABENT A., *"L'Hybridation dans les contrats", Prospéctive du droit économique. Dialogue avec Michel Jeantin*, Dalloz, 1999.

BLANC N., *Regards critiques sur le bail dans l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux,* in Revue des contrats, 2022/3.

BOUFFIER C., DANÈS V., *Bail: application du régime aux choses incorporelles - l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux: regards de praticiens*, in Journal Spécial des Sociétés, 2023/3.

BOUSTANI-AUFAN D., *L'essentiel du droit des contrats spéciaux*, Lextenso, Paris, 2023.

BUY F., *La subtilité du droit transitoire dans la réforme du droit des contrats. Le cas des contrats modifiés, prolongés ou cédés*, in Revue Lamy Droit des Contrats (RLDC), 2018, n. 6295.

CABRILLAC R., *Effets des crises financières sur la force obligatoire des contrats : renégociation, rescision ou révision*, in Revue internationale de droit comparé n. 66-2, 2014.

CANNADA BARTOLI G., *Le ultime riforme del Codice civile francese (1880-1905)*, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda*, Luigi Pierro Editore, Napoli, 1906.

CAPITANT H., *De la cause des obligations (Contrats, Engagements unilatéraux, Legs)*, Dalloz, Paris, 1927.

CARBONNIER J., "*Le Code civil*", in P. NORA (a cura), *Les lieux de mémoire, III. La Nation, 2. Le territoire, l'État, le patrimoine*, Gallimard, Paris, 1986.

CARBONNIER J., *Droit Civil – Volume II*, PUF, Paris, 2004.

CARBONNIER J., *Droit Civil 4, Les obligations*, PUF, 2000.

CARBONNIER J., *Droit civil, Les obligations*, PUF, 20° ed. sp. n°12, 1996.

CASU G., *La loi nouvelle, l'ordre et le contrat : réflexions à partir d'un arrêt de la Cour de cassation*, Recueil Dalloz, 2017.

CATALA P., *Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription*, La Documentation française, 2006.

CHANTEPIE G., *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : le style*, in Dalloz Actualité, 18 maggio 2022.

CHANTEPIE G., *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : les obligations du bailleur*, Dalloz Actualité, 28 ottobre 2022.

CHANTEPIE G., LATINA M., *Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du code civil*, Dalloz, 2018.

CHARLIN F., *La Cour de cassation, des bonnes moeurs à la dignité humaine ?*, in HAL Open Science, 2014.

CHAUVIRÉ P., *Présentation de l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux de l'Association Henri Capitant*, in Revue des Contrats, 2017/4.

CHÉNEDÉ F., *La re ́forme du droit des contrats*, in Actualite ́ juridique: Famille, 2016.

COIRATON M., *Vente : la détermination du prix par le tiers estimateur - l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : regards de praticiens*, in Journal Spécial des Sociétés, 2023/3.

COLLART-DUTILLEUL F.- DELEBECQUE B., *Contrats civils et commerciaux*, Dalloz, Paris, 2023.

COLLY F., *Présentation* in *Les innovations de la réforme du droit de contrats*, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2018.

CONFINO A., *L'article 1195 nouveau du code civil et le bail commercial : imprévision ou imprécision* in AJDJ, n. 5/2016.

COPPO L., *Gli ultimi sviluppi della riforma del Code civil: l'Ordonnance n. 131 del 2016 e il nuovo diritto francese delle obbligazioni e dei contratti*, in Contratto e Impresa/Europa, Wolters Kluwer, n. 1/2016.

COPPO L., *La gestione delle sopravvenienze: rivoluzioni e occasioni perse*, in Jus Civile 3/2022.

CORNU G., *Quasi-contrats*, in P. CATALA, *Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription*, La Documentation française, 2006.

CORNU G., *Un code civil n'est pas un instrument communautaire*, in Le Dalloz n. 4, 24 gennaio 2002.

DESHAYES O., *"La formation de contrats" - La réforme du droit des contrats : quelles innovations ?* in Revue De Contrats (RDC), 4/2016.

DESHAYES O., GENICON T., LAITHIER Y. M., *La Cause a-t-elle réellement disparu du Droit français des contrats ?* in European Review of Contract Law, n. 4, 2017.

DESHAYES O., GENICON T., LAITHIER Y. M., *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article*, LexisNexis, 2018.

DOUVILLE T., *La Réforme du Droit des contrats*. *Commentaire article par article*, Gualino, Paris, 2016.

DUPICHOT P., *Projet de réforme du droit des contrats: regards croisés*, in Droit & patrimoine n. 247, 2015.

DUPICHOT P., *Regards (bienveillants) sur le projet de réforme du droit français des contrats*, in Droit & patrimoine, n. 247, 2015.

E. JEULAND, *Les actions interrogatoires en question*, Juris Classeur Périodique (JCP), n. 26, 2016.

ESPINAY G., *De l'influence du droit canonique sur la législation français*, Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, Toulouse, 1856.

FABRE-MAGNAN M., *Le devoir d'information dans les contrats: essai du tableau général après la réforme*, in JCP, 2016.

FAHRI S., *Droit des contrats spéciaux*, Gualino, Paris, 5a ed., 2023.

FAUVARQUE-COSSON B., MAZEAUD D., *L'avant-projet français de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription,* in Rev. dr. unif., 2006.

FENET P. A., *Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, suivi d'une édition de ce code*, T. I., Paris, 1827.

FENOUILLET D., *Les bonnes mœurs sont mortes ! Vive l'ordre public philanthropique*, in Mélanges Catala, Litec, Paris, 2001.

FERRI G. B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1966.

FLAUSS F., *Commentaire du jugement du tribunal administratif de Versailles*, Revue Française de Droit Administratif, 1992.

FORTUNATO A., *Les circonstances de la révision du contrat* in LPA, n. 130/2018.

FRANÇOIS C., *Application dans le temps et incidence sur la jurisprudence antérieure de l'ordonnance de réforme du droit des contrats*, Recueil Dalloz, 2016, n. 9.

GAILLET A., *La question de la codification en Allemagne, de la querelle Savigny-Thibaut (1814) à l'entrée en vigueur du BGB (1900)*, Université Toulouse 1 Capitole Publications, 2016.

GALBOIS-LEHALLE D., STOFFEL-MUNCK P., *L'Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux*, LGDJ, Paris, 2024.

GALLOIS-COCHET D., *L'avant-contrat*, in *Les Innovations de la réforme du droit des contrats*, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2018.

GARNIER-ZAFFAGNINI M., *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : le prix dans la vente*, Dalloz Actualité, 1 giugno 2022.

GAROFALO A. M., *La nuova disciplina del dovere di informazione precontrattuale: un modello per l'Italia?* in Ius Civile, n. 3/2022.

GAUDEMET S., *Dits et non-dits sur l'application dans le temps de l'ordonnance du 10 février 2016*, in La semaine juridique - édition générale - n° 19 - 9 maggio 2016.

GAUTIER P. Y., *Exécution forcée du pacte de préférence : un peu victoire à la Pyrrhus, beaucoup probatio diabolica*, in Recueil Dalloz, 2006, n. 27.

GAUTIER P. Y., *Le triomphe des pactes de préférence à durée indéterminée*, in RTD, Dalloz, 2024.

GAVARD-GILLES A. M., *Celui qui accepte de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause*, in Dalloz, 1995.

GENICON T., *Défense et illustration de la cause en droit des contrats*, Recueil Dalloz, 2015, n. 27.

GHESTIN J., *Cause de l'obligation et validité du contrat*, LJDJ, Paris, 2006.

GHESTIN J., LOISEAU G., SERINET Y. M., *La formation du contrat*, tome 2, Traité de droit civil, LGDJ, 4e éd., Paris, 2013.

GIROLAMI M., *Modernità e tradizione nel diritto dei contratti: i progetti di riforma del code napoléon nella prospettiva del giurista italiano,* in Rivista di diritto civile, 2/2012.

GROSSER P., *La négotiation dans l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, in AJ Contrats d'affaires – Concurrence – Distribution, 2016.

GUARNERI A., *La scomparsa delle bonnes moeurs dal diritto contrattuale francese*, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 3/2017.

GUILLAUME M., *Les ordonnances : tuer ou sauver la loi ?*, in Pouvoirs, 2005/3, n.14.

HACENE A., *La formation du contrat dans l'ordonnance du 10 février 2016 : une codification, des évolutions, mais pas de révolution, in Revue Juridique de l'Ouest*, 2017, n. 1.

HAROUEL J. L., TEBOUL G., TOURNAFOND O., *Le droit des contrats réformé par ordonnance* ? Recueil Dalloz, 2014, n. 19.

HOUTCIEFF D., *Pour un retour aux bonnes mœurs contractuelles*, in RTDciv., Dalloz, 2021, vol. 69, n. 4.

IMBRUGLIA D., *Verso un ordine giuridico senza morale? Note sull'abbandono delle bonnes moeurs*, in Jus Civile, n. 3/2022.

ISOUARD G., *La protection du secret des affaires entre tradition prétorienne et apports normatifs*, in Les Cahiers Portalis, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2020, n. 7.

JAOUEN M., *Négociations et obligation de confidentialité*, in AJ Contrat, 2016, n.6.

JOURDAIN P., *Le devoir de "se" renseigner*, in Dalloz, 1983.

KARIMZADEH MEIBODI G., "*Promesse unilatérale de vente et rétractation du promettant*", RLDC 2022, n. 202.

KEBIR M., *Application de la réforme dans le temps : à la recherche du droit transitoire*, in Revue Juridique de l'Ouest, 2016-4.

LATINA M. in *Application de la réforme du droit des contrats dans le temps : vers la convergence des droits*, Gazette du Palais, 2017, n. 304.

LATINA M., *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : droit commun et règles supplétives*, in Dalloz Actualité, 20 maggio 2022.

LAVAUD-LEGENDRE B., *Où sont passées les bonnes mœurs?* PUF, Paris, 2005.

LECOURT A., *L'ordre public et les bonnes moeurs, Droit des obligations*, Ellipses, Paris, 2019.

LEQUETTE Y., *Vers un Code civil européen?*, Pouvoirs, 2003/4 (n. 107).

LEVENEUR L., *Le recours aux ordonnances en droit privé*, RDA, 12/2016.

LEVENEUR L., *Premières vues sur l'avant-projet de réforme du droit de la vente et de l'échange*, in Revue des contrats, 2022/3.

LOCHAK D., *Le droit à l'épreuve des bonnes mœurs. Puissance et impuissance de la norme juridique*. Les Bonnes Moeurs, PUF, Paris, 1994.

LORENZEN E. G., *Causa and Consideration in the law of contracts* in YALE Law Journal, Maggio 1919.

LUCAS-PUGET A. S., *L'opportunité des clauses de confidentialité aujourd'hui, et demain ?*, in Le Petites Affiches (LPA), 2016, n. 119-2.

MAINGUY D., *L'efficacité de l'efficacité de la rétractation de la promesse unilatérale de contracter*, in Recueil Dalloz, 2011.

MALAURIE P., AYNÈS L., GAUTIER P. Y., *Droit des contrats spéciaux*, LGDJ, n. 681, 2020.

MALAURIE P., *Petite note sur le projet de réforme du droit des contrats*, in JCP/La semaine juridique-édition générale, n. 44/2008.

MAURY J., *Le concept et le rôle de la cause des obligations dans la jurisprudence*, in Revue Internationale de Droit Comparé, 1951, n.3.

MAZEAUD D., *La réforme du droit français des contrats*, in La lettre de France, Revue Juridique Thémis (RJT) n. 243, 2010.

MAZEAUD D., *Les sanctions contractuelles : contradictions, approximations, imprécisions*, in Recueil Dalloz, 2011.

MAZEAUD D., *Pour que survive la cause, en dépit de la réforme*, in Revue Droit et Patrimoine, n. 240, 2014.

MAZEAUD D., *Prime note sulla riforma del diritto dei contratti nell'ordinamento francese*, in Rivista di diritto civile – 2/2016.

MAZEAUD D., *Saga Chronopost : les maîtres du temps perdent une manche...*, Recueil Dalloz, 2006, n. 33.

MEKKI M., *Fiche pratique sur le clair-obscur de l'obligation précontractuelle d'information*, in Gazette du Palais, n. 262-5, 2016.

MEKKI M., *La loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 : une réforme de la réforme ?,* Recueil Dalloz, 2018, n. 17.

MEKKI M., *Les dispositions liminaires*, in *Les innovations de la rèforme du droit des contrats*, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2018.

MEKKI M., *Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d'ordonnance portant sur la réforme du droit des obligations*, Recueil Dalloz, 2015, n. 14.

MESTRE J., *L'économie du contrat*, in RTD civ., Dalloz, 1996.

MESTRE J., *Où le devoir de loyauté fait naître pour l'un des contractants le droit de rester concurrentiel*, In RTD Civ. 1999.

MOLFESSIS N., *La formation du contrat*, in La Semaine Juridique, Édition Générale – Supplément au n. 21, LexisNexis, 25 maggio 2015.

MOLFESSIS N., *La notion de loi interprétative*, Revue trimestrielle de droit civil (RTDciv.), 2002.

MOLFESSIS N., *Le rôle du juge en cas d'imprévision*, JCP, 2015

MOURY J., *La délimitation du champ de l'article 1195 du code civil, notamment en matière de cessions de droits sociaux* in Revue de sociétés, n. 9/2017.

NAVARRETTA E., *La causa e la rèforme du code civil francese*, in Persona e Mercato, 2018-1.

NIORT J. F., H*omo Civilis. Tome I et II: Contribution à l'histoire du Code civil français (1804-1965),* Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2004.

OST F., VAN DE KERCHOVE M., *Mœurs (Bonnes)*, in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, Paris, 1988.

PASSAGNOLI G., *Dignità, buon costume, ordine pubblico non economico*, in Persona e Mercato, n. 2022/3.

PASSAGNOLI G., *Note sull'ordre public dopo la riforma del code civil*, in Giurisprudenza Italiana, maggio 2018.

PATTI F. P., *Revoca della proposta contrattuale: un confronto con la disciplina francese*, in Jus Civile, 3/2022.

PÉGLION-ZIKA C. M., *La notion de clause abusive*, LGDJ, Paris, 2018.

PILLET F., *La ratification par le Sénat de l'ordonnance réformant le droit des contrats : une démarche pragmatique, responsable et constructive*, in Les Petites Affiches, Lextenso, 3 dicembre 2017, n° 132e7.

PILLET G., *Perpétuité et détermination du prix dans les pactes d'associés: l'inégale souplesse du droit commun des contrats*, in Revue de Sociétés, Dalloz, 2023.

PLANIOL M., *Traité élémentaire de droit civil,* F. Pichon Éditeur, Paris, 1901.

PLUMAUZILLE C., *Du « scandale de la prostitution » à l'« atteinte contre les bonnes mœurs » Contrôle policier et administration des filles publiques sous la Révolution française*, in Politix, N° 107-3, 2014.

PORTALIS J. E. M., *Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801),* Édition Confluences, Bordeaux, 2004.

POTHIER R. J., *Traité des obligations* (1761), Dalloz, Paris, 2011.

RAKOTOVAHINY M., *L'information de contractants*, in Les Petites Affiches (LPA), n. 130, 30 aprile 2019.

RIGOLET A., *La liberté contractuelle – Les réformes passent, le principe reste*, in Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 2018.

RIVOLLIER V., *L'influence du droit européen et international des contrats sur la réforme française du droit des obligations*, in Revue internationale de droit comparé, 4/2017.

RIZZO N., *La positivizzazione del diritto naturale ed il superamento dei "buoni costumi"*, in Persona e Mercato, n. 2018/1.

ROBERT H., *Cause in the Civil Law and Consideration in the Common: Much Ado About Nothing* in Kentucky Law Journal, 1941, Vol. 29.

ROBIN-SABARD O., *Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : vente - vices cachés*, Dalloz Actualité, 11 luglio 2022.

RONCHEVSKY N., *Les objectifs de la reforme: accessibilite´ et attractivite´ du droit français des contrats*, in AJ Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz, 2016/3

ROUQUET Y., *Jurisprudence « Privilèges » et caractère interprétatif de la loi MURCEF*, Recueil Dalloz, 2002.

SADI D., *Quand la promesse de priorité l'emporte sur la promesse de vente*, in LPA, 2019, n. 142.

SCOLA S., *L'Avant-projet francese di riforma dei contratti speciali*, in Accademia, 2023, n.3.

SÉRIAUX A., *L'affaire Chronopost : arrêt de principe ou accident de parcours ? Variations sur le bon usage de la notion d'obligation esentielle*, in Recueil Dalloz, n. 3, 1997.

SEUBE J. B., *La location, aussi dénommée bail - La réforme des contrats spéciaux*, in Revue des contrats, 2022/3.

SIMLER P., *Commentaire de la réforme du droit de contrats et des obligations*, 2° ed., LexisNexis, Paris, 2018.

SOUCRAMANIEN F. M., *Discrimination inconstitutionnelle en matière d'avoir fiscal*, Recueil Dalloz, 1999.

STOFFEL-MUNCK P., *Hardship, Force Majeure: an insight into French law*, in Revue de droit international et de droit comparé, 2015/2.

STOFFEL-MUNCK P., *La résiliation pour imprévision*, AJ Contrats d'affaires, 2015.

STORME M. E., *The blinding character of contracts – causa and consideration* in Towards a European Civil Code, Wolters Kluwer, L'Aia, 1998.

TERLIZZI G., *Dal buon costume alla dignità della persona*, E.S.I, Napoli, 2013.

TERLIZZI G., *Le nozioni abbandonate. La rivoluzione delle parole nella riforma francese del diritto dei contratti.* In Rivista di diritto civile, n. 3/2017.

TERRÉ F. (entretien avec), FILIBERTI E., *Quelle réforme du droit des contrats ?* in *LPA*, 41/2008.

TERRÉ F., *Pour une réforme du droit des contrats*, Académie des sciences morales et politiques, coll. « Thèmes et commentaires », Dalloz, 2009.

TRAVAN G., *Riforma del diritto contrattuale in Francia: tra (falsa) eliminazione della causa e intervento giudiziale,* in Jus Civile, 5/2022.

TUCCARI E., *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Wolters Kluwer, Milano, 2018.

YOUNGS R., *English, French and German comparative law*, Routledge Cavendish, Londra, 2007.

YVES-GAUTIER P., *Rétroactivité des lois et révision du loyer commercial : la Cour de cassation fête le Bicentenaire du code civil*, in Recueil Dalloz, 2004.

ZOUHAL A., *Réforme du droit des obligations : les négotiations précontractuelles*, in Revue Juridique de l'Ouest, 2016-3.

SITOGRAFIA

www.asmp.fr.

www.henricapitant.org.

www.joustice.gov.fr.

www.joustice.gouv.fr/presse.

www.legifrance.gouv.fr.

www.senat.fr.

GIURISPRUDENZA

COUR DE CASSATION

Cass. civ., 6 marzo 1876, DP 1876.1.195.

Cass. soc., 19 giugno 1963, pub. N. 515.

Cass. civ., 19 gennaio 1965, n. 61-10952.

Cass. soc., 20 febbraio 1975, n. 74-40455.

Cass. comm., 3 giugno 1986, n. 84-16971.

Cass. civ., 10 maggio 1989, n. 87-18344.

Cass. civ., 15 dicembre 1993, n. 91-10.199.

Cass. civ., 3 luglio 1996, n. 94-14800.

Cass. comm., 22 ottobre 1996, n. 93-18632.

Cass. civ., 10 giugno 1998, n. 96-15.626.

Cass. comm., 24 novembre 1998, n. 96-18357.

Cass. civ., 3 maggio 2000, n. 98-11381.

Cass. civ., 12 ottobre 2000, n. 98-17217.

Cass. civ., 6 giugno 2001, n. 98-20.673.

Cass. com., 2 ottobre 2001, n. 98-22.493.

Cass. civ., 29 gennaio 2003, n. 01-03707.

Cass. Ass. Plén., 23 gennaio 2004, n. 03-13.617.

Cass. civ., 15 novembre 2005, n. 02-21.366.

Cass. civ., 29 marzo 2006, n. 04-15253.

Cass. ch. Mixte., 26 maggio 2006, n. 03-19376.

Cass. civ., 19 marzo 2008, n. 07-10.287.

Cass. civ., 18 febbraio 2009, n. 08-13.143.

Cass. comm., 29 giugno 2010, n. 09-11841.

Cass. civ., 11 maggio 2011, n. 10-12875.

Cass. civ., 21 settembre 2011, n. 10-21900.

Cass civ., 3 novembre 2011, n° 10-20.936.

Cass. civ., 9 febbraio 2017, n. 16-10.350.

Cass. soc., 21 settembre 2017, n. 16-20103.

Cass. civ., 19 settembre 2018, n. 17-24347.

Cass. civ., 26 settembre 2018, n. 16-25184.

Cass. civ., 6 dicembre 2018, n. 17-23321.

Cass. civ., 20 dicembre 2020, n. 11-28202.

Cass. civ., 6 gennaio 2021, n. 19-21.071.

Cass. civ., 17 febbraio 2021, n. 19-22234.

Cass. civ., 23 giugno 2021, n. 20-17.554.

Cass. civ., 26 gennaio 2022, n. 20-16.782.

Cass. civ., 27 febbraio 2022, n. 00-17.902.

Cass. civ., 7 settembre 2022, n. 21-17628.

Cass. comm., 21 settembre 2022, n. 20-16994.

Cass. civ., 25 settembre 2024, n. 23-14777.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Cons. const., 7 novembre 1997, n. 97-391.

Cons. const., 12 febbraio 2015, n. 2015-710.

CONSEIL D'ÉTAT

CE, 30 marzo 2016, n. 59928.

CE, 27 ottobre 1995, n. 136727.